ANNO 65° AGOSTO 1940 FASCICOLO 8

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. II

ANNO 65°

(52° della Collezione)

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE PAG.

S. Congregazione per la Chiesa Orientale. — De dignitatibus a Praelatis ritus orientalis sacerdotibus alieni ritus concessis 175

Sacra Congregazione dei Sacramenti. — Norme per l'esecuzione della Lettera Apostolica « Qua cura » del giorno 8 dicembre 1938 circa le cause matrimoniali 175

Sacra Congregazione dei Riti. — I. *Gurcen.* Conferma del culto ab immemorabili prestato alla B. Emma di Gurk 182

II. *Urbis et Orbis.* La festa di S. Giovanni Leonardi, Confessore, viene estesa alla Chiesa universale 182

P. Commissione per l'interpretazione del Codice. — *Romana et aliarum.* Circa la competenza della S. C. dei Sacramenti e della S. R. Rota nelle cause di nullità del matrimonio 184

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

E. C., Delegato vescovile e assistenza ai matrimoni 189

LEGISLAZIONE CIVILE

Matrimonio di minorenni. Risposta della S. C. dei Sacramenti. Giurisprudenza civile 191

Imposta sul patrimonio per i Seminari 195

Esenzione da ammasso dell'olio per lampade SS.mo 195

Diario della Curia Romana. — Sacra Congregazione dei Riti — Nomine — Cardinali Protettori — Assistenti al Soglio Pontificio (in copertina)

Brevi Notizie 196

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

Il Monitore Ecclesiastico

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1940 - XVIII

65° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a *Ephemerides Liturgicae* n. **1/16013.**

Diario della Curia Romana

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — 9 *luglio* 1940. Congregazione *generale* per il voto sulla eroicità delle virtù del Ven. Servo di Dio Giovanni Battista di S. Michele Arcangelo, sacerdote professo passionista.

7 *id.* Congregazione *antepreparatoria* per discutere sopra due miracoli presentati per la canonizzazione del B. Ludovico Maria Grignion de Montfort, fondatore della Società di Maria e dell'Istituto delle Figlie della Sapienza.

NOMINE. — 30 *maggio* 1940. R.mo P. Giacomo Maria Vostè, O. P., *Consultore della S. C. del Seminari e delle Università degli Studi.*

20 *luglio* 1940. R.mo Can. Giustino Boson e R.mi Padri Bonaventura Ubach, O.S.B., F. Maria Abel, O.P., Carlo Girolamo Callan, O.P., Giuseppe Huby, S.I., e Alessio Médebielle, dei Preti del S. Cuore, di Bètharram, *Consultori della P. Commissione per gli Studi Biblici.*

CARDINALI PROTETTORI. — 12 *gennaio* 1940. E.mo Card. Carlo Kaspar, *dell'Istituto delle Suore della Misericordia di S. Carlo* (Praga).

1 *maggio* 1940. E.mo Card. Vincenzo La Puma, *della « Congregacion de los Angeles Custodios »* (Diocesi di Vittoria.

6 *id.* E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *dell'Istituto delle Suore di S. Paolo* (Milano).

24 *id.* E.mo Card. Giuseppe Pizzardo, *dell'Ordine della S. Croce o dei Crocigeri.*

24 *id.* E.mo Card. Lorenzo Lauri, *delle Suore Domenicane del Perpetuo Rosario* (diocesi di Camden, N.J.).

25 *giugno* 1940. E.mo Card. Raffaele Carlo Rossi, *dei Missionari del S. Cuore di Gesù* (Roma).

10 *luglio* 1940. E.mo Card. Federico Tedeschini, *dell'Istituto delle Figlie di S. Camillo* (Roma).

11 *id.* E.mo Card. Carlo Salotti, *della Congregazione delle Suore Francescane della Misericordia* (Lussemburgo).

16 *id.* E.mo Card. Nicola Canali, *Patrono dell'Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme e dell'annessa Opera della Preservazione della Fede nei Luoghi Santi.*

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. — 1 *febbraio* 1940. S. E. R.ma Mons. Cleto Vincenzo Pejov, Vesc. tit. di Lirbe, Vicar. Ap. di Sofia e Filippopoli.

1 *maggio* 1940. S. E. R.ma Mons. Damiano Giovanni Theelen, Vesc. di Nicopoli.

14 *id.* S. E. R.ma Mons. Leopoldo Eijo y Garay, Vesc. di Madrid e Alcalà.

20 *giugno* 1940. S. E. R.ma Mons. Leone Classe, Vesc. tit. di Massula, Vicar. Apost. di Ruanda.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale

RESPONSUM

DE DIGNITATIBUS A PRAELATIS RITUS ORIENTALIS SACERDOTIBUS ALIENI RITUS CONCESSIS.

Cum quaesitum fuerit: « Utrum dignitates a Praelatis ritus orientalis sacerdotibus alieni ritus concessae, facultates secum ferant quae iisdem dignitatibus in ritu concedentis adnexae sunt; an tantum insignia honoris eis tribuant ».

Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali respondendum censuit: *negative ad primam partem; affirmative ad secundam*, dummodo tamen agatur de insignibus liturgicis deferendis in liturgicis caeremoniis ritus eiusdem concedentis et simul habeatur consensus, saltem praesumptus, Ordinarii loci.

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 11 mensis Iunii a. 1940.

L. ✠ S.

Ioseph Cesarini, *Adsessor*.

Sacra Congregazione dei Sacramenti

NORMAE

PRO EXSEQUENDIS LITTERIS APOSTOLICIS « QUA CURA » DIE 8 DEC. 1938 MOTU PROPRIO DATIS.

Ut ad effectum deducantur quae per Litteras Apostolicas *Qua cura* die 8 decembris 1938 Motu Proprio datas n. IV decreta sunt (*A. A. S.*, vol. XXX, pp. 410 ss.) (1), haec S. Congregatio quae sequuntur statuit.

(1) Vedi *Monitore* 1938, pag. 341.

Caput I

De tribunalis regionalis moderatore iudicibus et ministris

Art. 1. — **Tribunal regionale subest auctoritati** Archiepiscopi loci in quo ipsum sedem habet, qui, proinde, idem regit et moderatur nomine omnium Regionis Episcoporum, eidemque omnia iura et officia attribuuntur quas Ordinariis locorum, ad normam sacrorum canonum et *Instructionis* Sacrae huius Congregationis de disciplina Sacramentorum diei 15 Augusti 1936 circa proprium tribunal competunt, nisi aliter infra cautum sit vel subiecta materia aperte exigat.

Art. 2. — **Iudices et ministri tribunalis regionalis** constituentur in Coetu Regionali Excmorum Ordinariorum Regionis, uti mandant memoratae Litterae Apostolicae Motu Proprio datae, sub n. III.

Art. 3. — Curandum erit ut electi non modo morum integritate praestent, et laurea vel saltem licentia in iure canonico sint praediti, sin minus scientia et experientia iuridica *vere* polleant, sed tempus quoque sufficiens impendere valeant muneribus sibi collatis rite obeundis.

Art. 4. — Nomina eorum qui electi sint ad munera officialis (necnon, si extent, vice-officialis vel vice-officialium), iudicum, promotoris iustitiae, defensoris vinculi (horumque, si adsint, substitutorum) cum Sacra hac Congregatione quamprimum ab Excmo Praeside Coetus Regionalis communicentur, una cum indicatione aetatis, studiorum, curriculi vitae necnon cum testimonio et circa eorum sacerdotales virtutes, eam etiam ob causam ut Sacrae eidem Congragationi opportunitas praebeatur significandi utrum cuiusquam electorum nominationi aliquid obstet.

Art. 5. — Nominationes de quibus supra generatim ad triennium fiant, salva facultate eas confirmandi ad successiva triennia.

Art. 6. — Omnes qui tribunal regionale constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de officio rite et fideliter implendo coram Archiepiscopo sedis tribunalis regionalis, si agatur de officiali, si vero de aliis coram Ordinario eiusdem sedis vel coram iudice a quo electi sunt vel coram viro ecclesiastico ab alterutro delegato praestare debent: idque ab initio suscepti officii, si sint stabiles, aut antequam causa agi ceperit si pro peculiari causa sint constituti, aut antequam suo munere fungi incipiant, si, causa pendente, suffecti sint ad normam art. 19 *Instructionis*.

Art. 7. — Officiales, iudices, promotores iustitiae et vinculi defensores (necnon, si adsint, eorum substituti, nisi per modum actus deputati sint) ab Archiepiscopo sedis tribunalis regionalis removeri non possunt, durante munere, nisi gravi de causa et habitis prius votis totius Regionis Episcoporum.

Art. 8. — Nemo iudicis munere in causa fungi poterit qui advocati vel procuratoris munus actu exerceat in causis matrimonialibus, sive directe sive per interpositam personam, quamvis id agat apud alia tribunalia etiam Sanctae Sedis: idem valet pro iustitiae promotore et pro vinculi defensore. Iidem omnes districte etiam vetantur in quaslibet causas matrimoniales extra munus suum se quomodolibet ingerere.

Art. 9. — Archiepiscopus sedis tribunalis, regionalis, collatis consiliis cum ceteris Episcopis Regionis, album procuratorum et advocatorum pro tribunali conficiendum curet iuxta artt. 47-53 memoratae *Instructionis*.

Caput II

De modo procedendi in tractatione causarum matrimonialium

Art. 10. — Ut tuto procedatur in causis matrimonialibus apud tribunalia regionalia pertractandis, adamussim servetur *Instructio* supra memorata, his tantum additis aut immutatis quae infra adnotantur.

Art. 11. — Quoad competentiam tribunalis regionalis serventur normae artt. 1-12 praefatae *Instructionis*, attento quod tribunal regionale, relate ad matrimoniales causas, est commune pro dioecesibus Regionis simulque est proprium singulae cuiusque dioecesis Regionis.

Art. 12. — Causae ita inscribantur: primum ponatur nomen tribunalis regionalis, dein dioecesis celebrati matrimonii vel partis conventae, postremo titulus causae, ex gr. « *Tribunal Siculum-Messanen. Nullitatis matrimonii* (*N. N.*) »: quando autem causa ipsa agitatur in gradu appellationis, ita inscribatur: « *Tribunal Appellationis Neapolitanum-Messanen. Nullitatis matrimonii* (*N. N.*) ».

Art. 13. — Ad Episcopum domicilii coniugum spectat iudicium ferre de exsistentia adiunctorum, de quibus in artt. 38 § 2 et 39, b) *Instructionis;* quod tamen iudicium antequam ferat, opportune cum Archiepiscopo sedis Tribunalis regionalis aget.

Art. 14. — Archiepiscopi Sedis tribunalis regionalis erit tutorem aut curatorem admittere vel designare ad normam art. 78 *Instructionis*, collatis consiliis cum Ordinario partis conventae cui tutor vel curator constituendus est.

Art. 15. — In casibus exceptis de quibus in cann. 1990-1992, quaelibet petitio remittatur ad Archiepiscopum tribunalis regionalis qui, praehabito voto Episcopi domicilii coniugum, de eadem videat ad normam tit. XV *Instructionis* citatae. Officialis vero de quo in art. 228 *Instructionis* est officialis tribunalis regionalis.

Art. 16. — Vinculi defensor facile ne omittat appellationem, de qua in art. 229 *Instructionis*, interponere ad tribunal alterius instantiae, praesertim cum agatur de impedimentis a quibus dispensari solet.

Caput III

De honorariis iudicibus et tribunalium ministris assignandis

Art. 17. — Iudicum et ministrorum tribunalis stipendia seu remunerationes et honoraria Excmi Ordinari determinent in Coetibus Regionalibus, prae oculis habitis adiunctis Regionis et praesertim causarum agendarum numero: adeo ut iidem congrua mercede, adaequata operi revera tribunali impenso, donentur.

Art. 18. — Eadem emolumenta generatim moderata esse debent, attento etiam quod iudices et ministri tribunalis iam aliquo ecclesiastico beneficio provisi plerumque sunt: at simul sufficientia sint ipsa emolumenta ne iidem impediantur a servitio tribunali assidue praestando ex necessitate aliunde subsidia vitae quaeritandi.

Art. 19. — Excmi Ordinarii in Coetibus Regionalibus statuent (si id sibi videatur necessarium) contributionem singularum diocesium Regionis pro expensis tribunalis regionalis proportionatam numero causarum singularum dioecesium.

Caput IV

De taxis et expensis iudicialibus necnon de retributione procuratorum et advocatorum

Art. 20. — Excmi Ordinarii in Coetibus Regionalibus, probe consideratis locorum et temporum adiunctis, approbent notulam taxarum et expensarum iudicialium necnon emolumentorum ad procuratores et advocatos spectantium pro causis in tribunali regionali pertractandis; quae emolumenta, uti par est, distabunt a procuratorum et advocatorum proventibus in tribunali S. R. Rotae vigentibus (*A. A. S.*, vol. XXXI. pp. 622-625).

Art. 21. — Notula expensarum et emolumentorum, de qua in praecedenti articulo, notificetur omnibus litigantibus; Excmi Ordinarii autem et tribunalia prae oculis sedulo habeant praescripta art. 54 *Instructionis*.

Normae temporariae seu transitoriae

Quae supra statuta sunt necnon integrae Litterae Apostolicae *Qua cura* die 8 Decembris 1938 Motu Proprio datae exsecutioni mandentur trigesimo die postquam praesentes *Normae* per *Acta Ap. Sedis* publicatae erunt.

Nominationes iudicum et ministrorum tribunalium regionalium cum S. hac Congregatione iampridem communicatae, contra quas eadem exceptiones non moverit, probatae habentur.

Quoad causas quae dicta die pendentes in prima instantia invenientur in tribunalibus dioecesanis, ita procedatur:

1) Si libellus iam oblatuus est, nec adhuc ad litis contestationem seu dubiorum concordantiam (c. 1727 Cod. I C., art. 88 *Instructionis*) deventum sit, libellus ipse transmittatur ad competens tribunal regionale, neque de causa ulterius agat tribunal diocesanum.

2) Si instructio processus sit tantum initiata et partes, necnon vinculi defensor et, si causae intersit, promotor iustitiae, non obstent, processus deferri potest ad tribunal regionale.

3) Causa iam conclusa (art. 177 *Instructionis*), tribunal dioecesanum sententiam definitivam edat necesse est.

4) Idem fiat, mutatis mutandis, in causis quae agitantur in gradu appellationis.

5) A sententia tribunalis dioecesani, si quidem fuit primi gradus, appellatio interponatur apud tribunal appellationis quod esset competens si eadem sententia lata fuisset a tribunali regionali primae instantiae.

Si fuerit secundi gradus, applicentur praescripta communia de quibus in artt. 212-222 *Instructionis*.

Ssmus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XII, in Audientia Excmo huius Sacrae Congregationis Secretario die 5 Iulii 1940 concessa, praefatas *Normas*, ab EE. PP. in plenariis Comitiis diei 28 Maii anni eiusdem probatas, benigne confirmare et ratas habere dignatus est.

Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis de disciplina Sacramentorum, die 10, mense Iulio, anno 1940.

D. Card. Jorio, *Praefectus.*

F. Bracci, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI. — Le presenti Norme furono promesse dallo stesso Motu proprio *Qua cura* dell'8 dicembre 1938, di cui sono come un complemento. Esse riguardano la costituzione ed il funzionamento dei tribunali regionali d'Italia, nonchè i criteri economici relativi al personale ed alle spese giudiziali.

Trattandosi di tribunali comuni alle diocesi della stessa regione, era giusto che la scelta dei membri dei medesimi fosse fatta dall'insieme dei Vescovi interessati. Tutti i membri del tribunale che hanno un ufficio stabile, anche se siano sostituti (come i vice officiali, i giudici, i promotori o i difensori sostituti), devono esser confermati, ma non possono venire rimossi senza un grave motivo e senza il voto dei medesimi Vescovi.

La scelta e costituzione sia dei giudici che degli altri ministri stabili del tribunale regionale viene fatta in una adunanza o conferenza dei Vescovi della

regione, tranne per quelli del Vicariato di Roma, che sono di nomina pontificia (n. III del Motu proprio). Sebbene non sia detto in modo esplicito ed evidente, i Vescovi interessati, prima di addivenire alla costituzione del personale nella loro adunanza (come prescrive l'art. 2), dovrebbero intendersi e, a norma dell'art. 4, segnalare i nomi alla S. C. assieme alle altre notizie personali, per le eventuali osservazioni. L'adunanza quindi dei Vescovi, nella quale viene fatta la designazione, dovrebbe aver luogo dopo la risposta della S. C., se no si correrebbe il rischio di dover ritirare qualche nomina, cosa assai spiacevole. Ma poichè per la prima volta mancherebbe il tempo sufficiente per attenersi a queste norme, dovendosi mandare in esecuzione, e Norme e Motu proprio, per il 6 settembre 1940, nelle disposizioni transitorie è detto che le nomine di coloro, che sono stati già segnalati alla S. C. e per le quali essa non ha mosso eccezioni, restano approvate.

Le qualità che devono avere i membri del tribunale, sono indicate nell'art. 3 e corrispondono all'art. 21 dell'Istruzione del 15 agosto 1936, in modo che non è assolutamente prescritta la laurea in diritto canonico, ma basta una vera perizia (« scientia et experientia juridica »), sebbene sia desiderabile non solo la laurea, ma anche la pratica rotale. Non può essere adibito però come giudice o come promotore di giustizia o difensore del vincolo, chiunque in atto eserciti l'ufficio di avvocato o di procuratore in cause matrimoniali presso qualsiasi tribunale anche della S. Sede, sia direttamente, sia per interposta persona. Similmente i membri del tribunale non possono ingerirsi in cause diverse da quelle, in cui essi esercitano il loro ufficio.

L'Arcivescovo del luogo dove ha sede il tribunale regionale, secondo le Norme, ha dei poteri speciali riguardo allo stesso. Difatti egli, che trovasi sul luogo, regge e modera il tribunale a nome dei Vescovi della regione con tutti i loro diritti e doveri, che perciò gli vengono quasi per delega demandati. Egli però ha bisogno di mettersi d'accordo col Vescovo della parte convenuta, quando si tratta di ammettere o designare un tutore o curatore.

E' invece riservato al Vescovo proprio dei coniugi stabilire, nei casi di inabilità ad accusare il matrimonio, se hanno luogo le condizioni per l'accusa *ex officio* da parte del promotore di giustizia (cfr. cit. Istruzione art. 38 § 2 e art. 39, b); prima però di emettere il suo giudizio è opportuno sentire l'Arcivescovo della sede del tribunale regionale.

I tribunali regionali sono stabiliti *solo* per le cause di nullità di matrimonio; essi quindi non escludono e tanto meno sopprimono i diocesani, che rimangono costituiti per tutte le altre questioni, come pure per le eventuali rogatorie. Le Norme però stabiliscono che anche i casi eccetti, quelli cioè che in base ai cann. 1990-1992 sono di competenza dell'*Ordinario* del luogo da definirsi in forma economica, siano devoluti all'Arcivescovo della sede del tribunale regionale, con il solo obbligo di sentire prima il voto del Vescovo del domi-

cilio dei coniugi. Non trattandosi di casi che il Codice deferisce al tribunale ecclesiastico, questo spostamento di competenza costituisce una novità.

Nulla dicono le Norme circa il gratuito patrocinio, circa il modo di formare i turni dei giudici, circa i criteri da assegnare alle varie cause il difensore del vincolo quando ve ne siano diversi, ecc. Probabilmente la S. C. ha inteso lasciare questi dettagli alla discrezione dei Vescovi o dell'Arcivescovo delegato. Crediamo però che sarebbe stato opportuno si fossero dati dei criteri comuni, in modo da avere uniformità di funzionamento ed alleggerire la non lieve responsabilità di chi deve provvedere.

Relativamente allo stipendio da assegnare ai giudici e agli altri ministri del tribunale, le Norme raccomandano ai Vescovi, che devono determinarlo, che esso sia congruo, moderato, ma sufficiente, tenuto contro fra l'altro che vi saranno certamente di coloro i quali godono già di qualche beneficio, ma nello stesso tempo il personale deve esser libero da altri impegni che lo impediscano di dedicarsi al servizio del tribunale.

Questi criteri costituiranno senza dubbio una grande preoccupazione per i Vescovi. Certamente il personale che necessiterà al tribunale, dovrà essere numeroso per poter dar corso colla dovuta sollecitudine alle cause, nè potrà scegliersi solo fra coloro che dimorano nella sede. Ciò renderà difficile, e forse molto difficile, trovare i soggetti capaci disposti ad aver doppia residenza con tutti i disagi facili a comprendersi; senza dire che, pur tenendo conto dei contributi diocesani per le spese del tribunale, il congruo e modesto onorario non potrebbe arrivare alla sufficienza. E questo può nuocere molto al retto funzionamento del tribunale regionale.

Le Norme vogliono pure che i Vescovi stabiliscano le tasse, le spese processuali e gli onorari per gli avvocati e procuratori, che devono essere inferiori a quelli vigenti presso la S. Rota.

Si hanno infine le disposizioni transitorie. Circa le cause pendenti all'andata i vigore delle Norme: se soltanto è stato presentato il libello e non si è giunti alla contestazione della lite, il libello deve mandarsi al tribunale regionale. Se la causa però è stata iniziata si potrà mandare al medesimo tribunale qualora non si oppongano nè le parti, nè il difensore del vincolo, e — se interviene — il promotore di giustizia. Il tribunale diocesano darà invece la sentenza se la causa è già conclusa.

Questo vale anche se la causa si tratti in seconda istanza. Per l'appello si considera come se la causa in prima istanza fosse stata definita dal tribunale regionale.

m. c. l.

Sacra Congregazione dei Riti

DECRETI

I. *Gurcen.* Conferma del culto *ab immemorabili* della Beata Emma di Gurk. 5 gennaio 1938.

ANNOTAZIONI. — La Beata Emma, contessa e vedova, nacque nella seconda metà del decimo secolo dai conti di Friesac e Zeltsbach in Carintia. Nel 1016, rimasta vedova del conte Guglielmo di Sanngau e perduto il figlio, prese il governo del suo principato, e colla sua bontà e saggezza e col buon uso delle sue ricchezze si rese grandemente benemerita del popolo e della religione largheggiando in elemosine e favorendo gli ordini monastici. La città di Gurk le deve l'erezione della chiesa cattedrale. Morta nel 1045 circa, le sue spoglie furono onorevolmente sepolte nella medesima.

La Beata Emma, chiamata pure Santa, godette fin da principio fama di santità e fu oggetto di culto liturgico; il culto in processo di tempo si allargò al di là della sua città e diocesi. In questi ultimi tempi furono raccolti molti documenti per provare l'esistenza di detto culto e furono presentati alla S. Sede per ottenerne il riconoscimento formale, dietro istanza di parecchi Vescovi.

La III Sezione storica della S. C. dei Riti se ne occupò e frutto del suo diligente studio è questo decreto (che è pubblicato ora, ma risale al 5 gennaio 1938) col quale alla domanda « *An constet de casu ab Urbani VIII decretis excepto* » rispose « *Affirmative* », confermando con ciò il culto liturgico immemorabile della Beata Emma.

II.

URBIS ET ORBIS

FESTUM SANCTI IOANNIS LEONARDI, CŌNFESSORIS, AD UNIVERSAM ECCLESIAM EXTENDITUR, CUM OFFICIO ET MISSA SUB RITU DUPLICI MINORI CELEBRANDUM.

Quum per fundationem Congregationis Clericorum Regularium a Matre Dei, quorum apostolatus proprium est christianam doctrinam populos edocere, Sanctus Ioannes Leonardi, cuius opera Missiones a Propaganda Fide institutae sunt, erga Sedem Apostolicam et sanctam Ecclesiam eximia merita sibi comparaverit, nonnulli Patres Cardinales, pluresque sacrorum Antistites Sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam XII humiliter adprecati sunt, ut

eiusdem Sancti Confessoris festum ab universo christifideluim coetu peragi posset. Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Cardinali Praefecto, votis tot S.R.E. Cardinalium, Archiepiscoporum et Episcoporum libenter deferens, festum Sancti Ioannis Leonardi, Confessoris, ad universam Ecclesiam, sub ritu duplici minori, cum Officio et Missa huic decreto adiectis, die nona octobris celebrandum, extendere benigne dignata est, addita commemoratione festi Ss. Dionysii Ep. et Sociorum Martyrum, ad ritum simplicem redacti. Servatis de cetero Rubricis. Quibuscumque contrariis non obstantibus.

C. Card. Salotti, Ep. Praenestin., *Praefectus.*

L. ✠ S.

A. Carinci, *Secretarius.*

AVVERTENZE. — Dopo aver riferito questo decreto, gli *Acta Ap. Sedis* 1940, p. 312 s., riportano l'ufficiatura di S. Giovanni Leonardi. Le lezioni storiche del II Notturno sono quasi le stesse, ma un po' ridotte, che si trovano nei Breviari Romani *pro aliquibus locis* avanti la riforma di Pio X. Le tre lezioni dei Ss. Dionisio e Compagni Martiri sono compendiate in una per la IX Lezione. V'è pure la lezione contratta di S. Giovanni Leonardi per quando fosse ridotto a guisa di semplice.

La Messa del Santo, in tutti i suoi elementi, cominciando dalla colletta, secreta e postcommunio, è tale quale si trova nel *pro aliquibus locis* dei Messali Romani anche recentissimi, all'11 di ottobre.

L'elogio del Martirologio, esso pure è l'antico che si legge all'11 di ottobre, mutato il termine *Beati* in quello di *Sancti*. D'ora innanzi invece che all'ultimo posto va messo al primo tanto nella lettura corale quanto nelle future edizioni del Martirologio.

Le lezioni del III Notturno sono dell'Omilia *Dominus et Salvator* sul Vangelo *Designavit Dominus* del Comune degli Evangelisti coi RR. dei Confessori non Pontefici.

Essendo la festa fissata al 9 di ottobre, giorno natalizio del Santo, all'inno dei Vespri è soppresso il *m. t. v.*, che si trovava negli antichi Breviarii *pro aliquibus locis* perchè la festa era assegnata all'11 ottobre.

L'ufficiatura dei Ss. Dionisio e Compagni ,essendo ridotta a semplice, finisce a Nona.

Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice

ROMANA ET ALIARUM

RESPONSA DE COMPETENTIA

Cum praesertim Motu proprio *Qua cura*, a fel rec. Pio XI die 8 Decembris 1938 evulgato, nonnulla exorta sint dubia circa fines competentiae Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum in causis de nullitate matrimonii, eadem Sacra Congregatio ut hac de re controversia ex auctoritate dirimetur a Ssmo Domino nostro Pio Pp. XII suppliciter postulavit.

Quas preces benigne excipiens, Sanctitas Sua hanc Pontificiam Commissionem ad Codicis canones authentice interpretandos, ad normam canonis 245, designare dignata est ad ipsam controversiam dirimendam.

Quare E.mi Patres huius Pontificiae Commissionis in plenariis comitiis diei 4 Iulii 1940, in Aedibus Vaticanis habitis, examini subiecerunt ea quae sequuntur dubia:

I. - An Sacrae Congregationi de disciplina Sacramentorum competat generalis et praeeminens iurisdictio in causis nullitatis matrimonii, ita ut eas ad se avocare, vel earum cursum aut sententiarum in iisdem latarum executionem suspendere valeat.

Et quatenus negative:

II. - Quaenam iura eidem Sacrae Congregation competant in causis nullitatis matrimonii .

III. - An in causis nullitatis matrimonii promotor iustitiae et defensor vinculi habendi sint ut delegati vulgo *rappresentanti* Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum, ita ut haec eorum partes moderari valeat.

Et quatenus negative:

IV. - An et quomodo eadem Sacra Congregatio in casu denuntiationis nullitatis matrimonii, de qua in canone 1791 § 2, sese ingerere possit in iis quae praecedunt accusationem nullitatis matrimonii.

Porro iidem E.mi Patres ad proposita dubia responderunt:

Ad I. Negative.

Ad II. Sacrae Congregationi de disciplina Sacramentorum in causis nullitatis matrimonii competere:

a) ius dirimendi quaestiones de validitate matrimonii, quae ad eam deferentur, dummodo eaedem accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant, ad norman canonis 249 § 3;

b) ius definiendi quaestiones de competentia iudicis ratione quasi-domicilii iuxta Instructionem eiusdem Sacrae Congregationis diei 23 Decembris 1929;

c) iura, de quibus in Litteris circularibus ipsius Sacrae Congregationis diei 1 Iulii 1932, *de relatione causarum matrimonialium quotannis eidem Sacrae Congregationi mittenda;* necnon iura, de quibus in numeris IV et V Motu proprio *Qua cura* Pii Pp. XI diei 8 Decembris 1938, *de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis.*

Ad III. Negative.

Ad IV. Negative, salvo, re adhuc integra, recursu adversus Ordinarii iudicium.

Quas responsiones Ss.mus Dominus noster Pius Pp. XII in audientia diei 7 eiusdem mensis Iulii, subscripto Secretario concessa, benigne approbare et confirmare dignatus est.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 8 mensis Iulii, anno 1940.

Card. M. MASSIMI, *Praeses.*

L. ✠ S.

I. Bruno, *Secretarius*

ANNOTAZIONI. — Come dichiara il preambolo ,che precede i quesiti e le risposte della Pontificia Commissione, l'occasione che provocò dei dubbi sulla competenza della S. C. dei Sacramenti relativamente alle cause di nullità di matrimonio, fu il Motu proprio *Qua cura* del 1 luglio 1938 (1), con cui il Papa Pio XI di s. m. riduceva i Tribunali ecclesiastici d'Italia, stabilendo dei Tribunali regionali, comuni cioè alle diocesi di ciascuna regione. Diciamo « l'occasione » perchè già antecedentemente (e lo sottintende il « praesertim » con cui comincia il presente documento) erano cominciate delle discrepanze.

Da tempo erano stati segnalati alla S. C. dei gravissimi inconvenienti verificatisi in alcune diocesi d'Europa a causa di processi matrimoniali organizzati a danno del sacramento e la S. C. aveva dovuto suggerire dei rimedi per prevenire nuove iatture. In seguito poi, dopo il Concordato fra la S. Sede e l'Italia, le cause matrimoniali italiane divennero di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica; furono quindi sottratte alla speculazione di avvocati poco scrupolosi, i quali cercarono di rimediare all'infortunio organizzando processi canonici e adducendo motivi *scelti* fra quelli ammessi dal nostro Codice, per compiacere a clienti, anch'essi di poco scrupolo. La mancanza di personale adatto in certe Curie ed il numero crescente delle cause di nullità fondate sul falso, preoccupò, come era suo dovere, la S. C. dei Sacramenti per il grave danno che ne veniva non solo ai fedeli, ma principalmente al sacramento del matrimonio. Cercò quindi di richiamare con diversi mezzi l'attenzione e la vigilanza degli Or-

(1) Vedi *Monitore*, 1938, pacg. 341.

dinari e richiedendo dati statistici, a cui desumere gli opportuni rimedii; inoltre il 15 agosto 1936 pubblicò un'apposita Istruzione (2) per agevolare i Tribunali ecclesiastici nell'adempimento esatto del proprio ufficio e, per l'Italia specialmente, col cennato Motu proprio, si addivenne ad una riduzione dei Tribunali costituendoli interdiocesani.

Nell'applicazione delle disposizioni date è occorso che alcuni Vescovi od officiali ed anche semplici fedeli si siano rivolti alla S. C. per avere direttive e talvolta per domandare rimedi a pretese illegalità od abusi, così che la S. C. intervenne, anche a processo iniziato, per rimediare agli inconvenienti segnalati, provocando così qualche malcontento .

Da qui il contrasto, il cui primo effetto palese e, diciamo così, pubblico, è venuto fuori in occasione della causa Versalien, per la quale la Pontificia Commissione per l'autentica interpretazione del Codice il 28 luglio 1939 (3), ad apposito dubbio rispondeva che la S. C. non aveva la competenza di intervenire in una causa in corso.

Era quindi naturale che, a scanso di ogni equivoco, data la facilità di interferenze anche involontarie, si stabilissero con più esattezza i limiti della rispettiva competenza tra la S. C. dei Sacramenti, potere amministrativo ed anche legislativo, da una parte e la S. R. Rota e i tribunali ecclesiastici, potere giudiziario, dall'altra. Il S. Padre, cui la S. C. chiese che fosse di autorità definita la controversia, stabilì che la Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice esaminasse la questione e desse il suo responso.

Gli E.mi Commissari, ponderati bene i termini della controversia e le ragioni addotte, nell'adunanza plenaria dello scorso 4 luglio ai proposti dubbi, dettero le risposte sopra riportate, le quali furono approvate e confermate dal S. Padre il 7 seguente.

I dubbi, cui fanno riscontro le relative risposte sono quattro:

I. - Col primo si viene a confermare quanto era stato deciso in occasione della causa Versalien, l'anno precedente, che cioè la S. C. dei Sacramenti, quando una causa è già introdotta nella via giudiziaria, non ha alcuna competenza per sospenderne sia il corso, sia l'esecuzione della relativa sentenza. La stessa distinzione dei poteri conduce a questa logica conseguenza.

Gravissimo sarebbe il disordine ed il danno della società se un organo amministrativo avesse la preminente giurisdizione sul potere giudiziario: è una questione sostanziale di diritto procedurale. Se pertanto l'organo amministrativo viene a conoscenza di qualche irregolarità o frode riguardante una particolare causa, non per questo esso può ingerirsi sull'andamento del processo; vuol dire che renderà note al Tribunale competente le informazioni avute per quel

(2) Vedi *Monitore*, 1936, pagg. 289, 321, 359.

(3) Vedi *Monitore*, 1939, pag. 310.

conto che potrà esserne tenuto. Di più, secondo la risposta al primo dubbio, non solo la S. C. non può sospendere le cause in corso, ma non può nemmeno avocarle a sè, cioè non può sostituirsi al Tribunale competente e tanto meno costringere l'attore, fosse pure il promotore di giustizia, ad adire la S. C. per la sua causa di nullità di matrimonio. Viene pertanto escluso ogni intervento diretto della S. C. dei Sacramenti che riguardi il merito di qualunque processo appena iniziato e in qualsiasi stadio si trovi a causa, sia cioè nella prima istanza, sia nella seconda.

II. - Le competenze della medesima S. C. circa le cause di nullità sono definite nella risposta al secondo dubbio.

a) La S. C. dei Sacramenti in forza del can. 249 § 3 può trattare una causa di nullità quando hanno luuogo due circostanze, quando cioè la questione della validità del matrimonio è deferita ad essa spontaneamente da chi vi ha interesse, e nello stesso tempo si tratta di nullità o validità evidente, che non ha bisogno di una indagine accurata, come sarebbe per es. il difetto dell'età canonica, o della debita forma, l'impotenza evidente, ecc.

b) Può la S. C. definire a quale giudice debba attribuirsi la competenza in una causa di nullità per ragione del quasi-domicilio (intorno al quale essa emanò un'apposita Istruzione il 23 dicembre 1929 (4), purchè però ancora non sia stato adito il tribunale, altrimenti è competente il Tribunale superiore o la Segnatura Apostolica conformemente ai cann. 1603 § 1 n. 6 e 1612.

c) Infine competono alla S. C. i diritti indicati nella Circolare del 1 luglio 1932 (5) circa la relazione delle cause iniziate, pendenti e definite durante l'anno che deve inviarsi annualmente dagli Ordinari assieme alle altre notizie riguardanti il Tribunale diocesano.

Così pure le compete il diritto di cui ai numeri IV e V del Motu proprio *Qua cura* relativo alla costituzione e al funzionamento dei Tribunali matrimoniali regionali d'Italia e alla vigilanza disciplinare del relativo personale (6).

Alcuni auspicavano che questi diritti relativi alla vigilanza dei Tribunali fossero stati devoluti alla Segnatura Apostolica. E in questa aspettazione non esulavano delle buone ragioni, anche perchè talvolta il controllo e la vigilanza sul personale è così connesso con la parte sostanziale del processo che è assai difficile separare l'ingerenza amministrativa o disciplinare della considerazione del merito della causa. A sostegno della tesi si adduce l'esempio del passaggio per la Segnatura delle sentenze ecclesiastiche per ottenere gli effetti civili dei matrimoni concordatari. Ma, secondo il diritto vigente, alla Segnatura non compete alcuna autorità disciplinare od amministrativa e quindi sarebbe stata necessaria una espressa disposizione del S. Padre in deroga al Codice.

---

(4) Vedi *Monitore*, 1930, pag. 99.

(5) Vedi *Monitore*, 1932, pag. 259.

(6) Di ciò parliamo in altra parte di questo stesso fascicolo.

III. - Il terzo dubbio si chiede se il promotore di giustizia e il difensore del vincolo nell'espletare il loro ufficio si debbano considerare come *rappresentanti* dell'autorità amministrativa, cioè della S. C. dei Sacramenti, la quale per ciò stesso potrebbe dar loro delle direttive particolari nell'adempimento del loro dovere.

La risposta negativa si desume dal fatto che i canoni del Codice, che parlano sia del promotore di giustizia sia del difensore del vincolo, e specialmente i canoni 1586-1590, non fanno nemmeno un lontano cenno a simile relazione di loro dipendenza dalla S. C. Vero è che per il promotore di giustizia il giudizio sulla necessità del suo intervento deve esser dato o condiviso dall'Ordinario, come fa comprendere l'inciso « Ordinarii iudicio » del can. 1586; vero è che il Motu proprio *Qua cura,* n. V, dice che « Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum vigilem sedulamque, pro suo munere, det operam ut tum officiales tum iudices, tum praesertim promotores iustitiae et vinculi defensores muneribus suis rite naviterque perfungantur iuxta normas ab eadem S. C. editas vel edendas ». ma questo non comporta nè può comportare una rappresentanza o delega, se no andremmo all'assurdo che tutti i Tribunali ecclesiastici agirebbero a nome e per conto della S. C. dei Sacramenti, togliendo ai legittimi Pastori la innata facoltà di giudicare. Si tratta quindi di una vigilanza disciplinare eguale come per il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, così per gli altri membri del Tribunale.

IV - Infine il quarto dubbio prospetta quale ingerenza può esercitare la S. C. nei casi in cui la nullità del matrimonio non può essere accusata dai coniugi per la loro inabilità (in base al can. 1971 § 2 e relativi responsi della Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice), ma, in seguito a denunzia, l'accusa potrebbe essere fatta ex officio dal promotore di giustizia. La Pontificia Commissione risponde che, qualora il Tribunale non abbia ancora emesso nessun atto al riguardo, « *re adhuc integra* », la S. C. può ricevere il ricorso dell'interessato contro il giudizio dell'Ordinario, che neghi abbia sèguito una denunzia od accusa di nullità, ed in linea amministrativa e preliminare decidere se il ricorso debba essere ammesso o no. Se però il libello di accusa o di denunzia venisse presentato non all'Ordinario, ma al Tribunale e questo avesse già, conformemente al can. 1709 § 2 rigettato il libello, ad accettare il ricorso contro il decreto del Tribunale di prima istanza non è più competente la S. C. ma quello di appello. E perciò giustamente la risposta parla di « Ordinarii judicium » e non di « iudicis decretum ».

ENNIO CIMAVIGLI

DUBBI

II.

Delegato vescovile e assistenza ai matrimoni

Vi sono dei Vescovi, i quali invece del Vicario Generale, nominano un Delegato vescovile dandogli tutte le facoltà di Vicario Generale. Si domanda: può questo Delegato vescovile concedere deleghe per assistere ai matrimoni?

Prima di rispondere alla domanda crediamo opportuno di farne noi un'altra, con tutti i dovuti riguardi, agli Ecc.mi Vescovi che si comportano come sopra. Perchè, volendo dare ad uno tutte le facoltà di Vicario Generale, non gli si concede anche il titolo canonico in modo da avere la figura normale ben definita del Codice? Se un Vescovo ha bisogno di aiuto per il retto governo della sua diocesi, egli ha l'*obbligo* di costituire il Vicario Generale, giusta il can. 366 § 1 « constituendus est ». Il Delegato vescovile (che nel Codice non ha figura giuridica con attribuzioni stabili ex jure) va nominato quando un Vescovo, il quale può governare da solo la sua diocesi senza Vicario Generale, ha bisogno di allontanarsi temporaneamente dalla sede, e per il tempo della sua assenza. E' contro lo spirito della legge rendere permanente ciò che per sè è temporaneo.

Forse si dirà che mancano i soggetti forniti del titolo canonico richiesto dal can. 367 § 1. Però nello stesso canone è detto che il Vicario può essere sfornito di titolo, purchè « vel saltem » perito in teologia e diritto canonico.

Forse si desidera avere la possibilità di rimuoverlo facilmente. Ma, giusta il can. 366 § 2, il Vescovo « eum potest ad nutum removere ».

Del resto se gli si ha tanta fiducia da concedergli tutte le facoltà di Vicario Generale in modo stabile, non si comprende perchè gli si neghi quella del titolo.

Detto questo per inciso, veniamo al quesito.

Come abbiamo accennato, la figura del Vicario Generale è ben distinta da quella del Delegato vescovile, anche se a questo si intenda dare tutte le facoltà di quello. E la distinzione, che a prima vista potrebbe sembrare di solo nome, è sostanziale e di non lieve importanza. Il Vicario Generale, appena nominato dal Vescovo, diventa con questi *Ordinario* e riceve *ex jure*, perchè annesse all'ufficio, *tutte* le facoltà proprie dell'Ordinario, tranne quelle che il Vescovo volesse riservare a sè (can. 368 § 1). Egli pertanto, avendo facoltà ordinarie, può delegarle (can. 199 § 1). Il Delegato invece è un incaricato

straordinario ed ha *solamente* le facoltà che a lui concede il delegante (can. 203 § 1), agisce per conto dello stesso, senza però formare con lui un'autorità diciamo così, indistinta, come sarebbe quella dell'Ordinario. Da ciò ne segue che mentre la potestà del Vicario Generale è *ordinaria* e quando non vi sia una proibizione espressa nel diritto, può essere delegata anche *abitualmente* (can. 199 §1), quella del Delegato è *delegata* e non può essere suddelegata se non quando è data « ad universitatem negotiorum » ovvero se ne abbia espressa concessione, e sempre limitatamente *per ogni singolo caso* (can. 199 § 3, 4).

Da notare inoltre che quando un Vescovo nomina un Delegato vescovile con tutte le facoltà di Vicario Generale, di fatto non gliele dà tutte, se no egli creerebbe un *inutile arbitrario doppione*. Ed invero le facoltà del Vicario Generale provengono *dal diritto* e sono determinate dal medesimo; invece quelle del Delegato provengono dalla volontà del Vescovo delegante, *secondo come questi le può dare in conformità alla legge*. Pertanto le due figure giuridiche sono ben distinte ed inconfondibili, anche nelle attribuzioni, che potrebbero sembrare identiche.

Venendo ora a quanto riguarda i matrimoni, il disposto del can. 1094 è chiarissimo: « ea tantummodo matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram parocho vel loci Ordinario, vel sacerdote ab alterutro delegato et duobus testibus ». E giusta il can. 1096 § 1 « Licentia assistendi matrimonio... dari expresse debet sacerdoti determinato ad matrimonium determinatum ». Ora il Delegato vecovile non è certamente « loci Ordinarius » perchè non è Vicario Generale (can. 198), nè colla delega generale del Vescovo ha ricevuto la prescritta licenza, di cui al citato can. 1096 § 1; ne consegue quindi che egli non solo non può delegare, ma nemmeno può assistere egli stesso ai matrimoni nella qualità di Delegato Vescovile, non ostante che il Vescovo abbia inteso di dargli le facoltà di Vicario Generale, a meno che *ogni volta* non riceva la relativa licenza o dal parroco o dall'Ordinario. Potrebbe sembrare un paradosso, invece questa ci appare una conseguenza giuridica innegabile.

Si può obbiettare il can. 199 § 3 che dice: « Potestas delegata ad universitatem negotiorum ab eo qui infra Romanum Pontificem habet ordinariam potestatem, potest in singulis casibus subdelegari ». E questo sarebbe il caso del Delegato vescovile. Rispondiamo che, se il can. 199 al § 1 permette al Vescovo di delegare la sua potestà « Qui iurisdictionis potestatem habet ordinariam, potest eam alteri ex toto vel ex parte delegare », subito soggiunge: « nisi aliud expresse caveatur ». Ora *il diritto vieta al Vescovo di dare qualunque delega generale per assistere ai matrimoni,* e quindi il Delegato, non potendola ricevere dal Vescovo, non la può trasmettere ad altri (« nemo dat quod non habet »). Infatti il citato can. 1096 § 1, dopo le parole surriferite, aggiunge: « exclusis quibuslibet delegationibus generalibus, nisi agatur de vicariis cooperatoribus pro paroecia cui addicti sunt, secus irrita est ». Dunque

la delega generale per assistere ai matrimoni *o si ha ex jure*, cioè *ratione officii* (come l'ha per es. il vicario cooperatore) *o è nulla*; a meno che non vi sia una speciale concessione della S. Sede.

E allora, si soggiunge, tutti i matrimoni benedetti dai sacerdoti che hanno avuto la licenza dal Delegato vescovile sono nulli? Purtroppo. E non crediamo che nel caso possa aver luogo il « supplet Ecclesia » del can. 209, giacchè non può invocarsi la condizione dell'*error communis*, nè quella del dubbio positivo e probabile. Per questi matrimoni non resterebbe che individuarli e chiedere la sanazione in radice di ciascuno, qualora non fosse possibile la rinnovazione del consenso e ce ne fosse la perseveranza.

E. C.

LEGISLAZIONE CIVILE

Matrimonio dei minorenni.

Risulta che qualche Ufficiale di Stato Civile, per procedere alle pubblicazioni civili dei matrimoni tra minorenni, ha richiesto recentemente che i genitori si presentassero in Comune ad esprimere il loro consenso, motivando tale richiesta colle disposizioni del nuovo Codice Civile.

La S. C. dei Sacramenti, interpellata in proposito, in data 29 settembre 1939 diede la seguente risposta:

« Coll'andata in vigore del nuovo Codice Civile nulla è mutato nella prassi matrimoniale concordataria relativa al consenso dei genitori per i minorenni. Le eventuali modifiche pertanto riguardano solo i matrimoni civili, come rilevasi anche dalle parole con cui si intitola il Cap. III del titolo IV stesso del Codice

Le pratiche quindi per i matrimoni concordatari devono seguitare a svolgersi come prima e, nel caso di ingiustificati assoluti rifiuti da parte degli Ufficiali di Stato Civile e di frustrato ricorso alla Procura del Re, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio, *permesso dall'Ordinario*, utilizzando il disposto dell'art. 13 della Legge 27 maggio 1939 ».

La riferita comunicazione leggesi nella *Rivista Diocesana* di Ravenna e Cervia, maggio-giugno 1940.

Per una maggiore illustrazione dell'interessante questione sui matrimoni dei minorenni, ne togliamo le seguenti note di giurisprudenza civile che la Procura Generale del Re, di Bologna, fece avere in proposito alla Curia Arcivescovile di Ravenna per mezzo della Procura Generale del Re, di Ravenna, in data 27 maggio 1940.

« Sulla questione sollevata dall'Ufficiale di Stato Civile di Ravenna e di cui alla nota sopraindicata, si fa presente quanto segue:

In conformità del concordato 11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, giusta l'art. 34, il matrimonio celebrato dinanzi a un Ministro del Culto Cattolico disciplinato dal Diritto Canonico, è pienamente valido agli effetti civili, il che è conseguentemente confermato nell'art. 80 del nuovo Codice Civile.

Da ciò segue che tutta la materia riguardante la validità di tali matrimoni oltre le dispense e le dichiarazioni di nullità di cui si occupa particolarmente il cennato art. 34, capov. 3, 4, 5 del Concordato appartiene alla competenza dell'Autorità Ecclesiastica.

Unica sostanziale ingerenza dell'Autorità civile, per cui non si procederà alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile, è limitata in casi di cui all'art. 7 capov. 2 e all'art. 12 capov. 1 e 3 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del predetto Concordato e cioè:

1) Se anche una sola delle persone unite in matrimonio, risulta legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato.

2) Se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per la infermità di mente.

Lo stesso Concordato poi all'articolo 34 capoverso 1° stabilisce che le pubblicazioni di matrimonio, oltre che nella Chiesa Parrocchiale, devono essere effettuate anche nella Casa Comunale e l'art. 6 della richiamata legge 27 maggio 1929, n. 847, prescrive che le pubblicazioni devono essere fatte a norma degli art. 70 e seguenti Codice Civile abrogato, corrispondenti, in parte agli articoli 91 e seguenti del Codice vigente e degli art. 65 e seguenti del R. D. 15 novembre 1865 n. 2602, corrispondenti agli art. 95 e seguenti del nuovo Ordinamento sullo Stato Civile approvato con R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Ora le norme che riguardano il consenso necessario per il matrimonio dei minori sono rispettivamente contenuti negli art. 79 e 81 Codice Civile abrogato; 88 e 95 Codice Civile vigente e 96 e 99 del predetto R. D. 9 luglio 1939, dalla lettura dei quali si rileva che nessuna modifica sostanziale è stata apportata relativamente all'Autorità avanti alla quale il consenso al matrimonio dei minori dev'essere dato, e notasi invece una diversa sistemazione dell'art. 88 del Codice vigente, corrispondente alla interpretazione, già ufficialmente data fin dal 1930, nel senso favorevole alla tesi dellAutorità Ecclesiastica. Non vi è quindi motivo di discostarsi da tale interpretazione, diretta a conciliare le esigenze della legge civile con la efficacia solennemente riconosciuta al sacramento del matrimonio.

Al riguardo infatti la circolare del Ministero della Giustizia in data 30 luglio 1930, n. 891, avvertiva che l'Ufficiale di Stato Civile deve dar corso alle pubblicazioni anche quando risultino determinati impedimenti sempre che il Parroco attesti che, per quelli canonici, siavi già stata la dispensa dell'Autorità Ec-

clesiastica *e quindi segue che nel caso di matrimonio fra minorenni, deve darvi ugualmente corso, quando il Parroco attesta, nella richiesta delle pubblicazioni che è tenuto a fare, a termine dell'art.* 6, *capov.* 2, *della legge sul Concordato* 27 *maggio* 1929, *n.* 847, *oppure con atto equivalente, che il consenso da parte di chi esercita la patria potestà è stato prestato in sua presenza o che vi è stata dispensa dalla competente Autorità Ecclesiastica.*

Una interpretazione diversa non avrebbe altro risultato pratico che quello di una più frequente applicazione dell'art. 13 della menzionata legge, il quale stabilisce che se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa la trascrizione avverrà egualmente dopo che l'Ufficiale di Stato Civile avrà adempiuto alle formalità ivi prescritte e avrà accertato che le persone unite in matrimonio, non risultino già legate tra loro in matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma celebrato, per cui sarebbe superflua la trascrizione di quello canonico, e che non si verta in alcuno dei soli due casi già accennati, in cui v'è ingerenza sostanziale da parte dell'Autorità Civile, perchè trattasi di matrimonio contratto da un interdetto per l'infermità di mente o perchè anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata ad altro matrimonio valido.

All'uopo giova osservare che si è sopra accennato ad impedimenti canonici giacchè infatti appare evidente che se ve ne fossero di quelli preveduti dal diritto civile, non corrispondenti agli impedimenti canonici, nessuna influenza potrebbero esercitare sulla validità, agli effetti civili, del matrimonio canonico, dal momento che le uniche cause che ostacolano lo trascrizione sono le due surrichiamate.

Nè poi è valido argomento quello opposto dall'Ufficio di Stato Civile di Ravenna e cioè che nel nuovo Codice Civile non vi è alcuna disposizione che attribuisca valore giuridico alla prestazione del consenso per i minorenni avanti al Parroco e che nei nuovi moduli dei registri di Stato Civile e relative formule approvate con Decreto Ministeriale 11 luglio 1939-XVII non è affatto considerato il caso del consenso prestato avanti al Parroco.

Invero non occorre una particolare disposizione diretta a riconoscere valore giuridico alla prestazione di consenso avanti al Parroco perchè ciò è implicito per effetto del Concordato e per il correlativo disposto dell'art. 80 Codice Civile che riconosce piena validità al matrimonio canonico, salvo i due casi sopra enunciati.

Interferenza preliminare da parte dell'Ufficiale di Stato Civile è bensì quella relativa alle pubblicazioni, le quali devono essere fatte a norma della legge civile; ma per quanto concerne il consenso ai minori, va osservato che il nuovo Codice tratta delle pubblicazioni nella Sez. II del Capo III, Tit. VI, Lib. I e all'art. 95 ivi contenuto, si limita a stabilire che, chi richiede la pubblicazio-

ne deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile, tra gli altri documenti, la prova dell'assenso al matrimonio quando è prescritto. E' evidente quindi che se il consenso è stato prestato avanti al Parroco, basta l'attestazione di quest'ultimo.

Vero è che l'art. 88 dello stesso Codice stabilisce che quando l'assenso non è dato personalmente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile cui si domanda la pubblicazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autentica, e quando l'assenso è negato, il matrimonio può essere autorizzato per gravi motivi dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, ma tale articolo fa parte della 1ª Sezione del Capo 3° che tratta del matrimonio celebrato davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, mentre, ripetesi, le norme sulle pubblicazioni, tra le quali è contenuto l'art. 95 sopra richiamato, fanno parte della Sez. II.

Sicchè anche per tale considerazione devesi confermare che alla Autorità Civile è sostituita quella Ecclesiastica per ricevere la prestazione del consenso e per la relativa dispensa.

In quanto poi al formulario e pedisseque norme, va osservato che innanzi tutto una eventuale omissione non può vulnerare il diritto sostanziale e d'altra parte, nel caso in esame, non è esatto, come sostiene l'Ufficiale di Stato Civile di Ravenna, riportandosi al richiamo n. 14 del Registro Pubblicazioni Matrimoniali Parte I, pubblicato col predetto decreto ministeriale 11 luglio 1939, perchè tale numero 14 si riferisce alle ipotesi in cui per la celebrazione del matrimonio occorre l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela sullo sposo minorenne, ovvero quella del genitore che sia curatore dello sposo emancipato, *soltanto nel caso che l'assenso sia dato davanti all'Ufficiale dello Stato Civile e la richiesta della pubblicazione venga fatta da persona diversa da quella che dà l'assenso.*

Invece per l'assenso non prestato avanti l'Ufficiale di Stato Civile, ma risultante da atto pubblico o da scrittura privata autentica, ovvero sostituito da autorizzazione del Procuratore Generale, non si deve fare alcuna annotazione al richiamo n. 14, perchè per tali casi provvede la elencazione dei documenti da farsi nello spazio di cui al richiamo n. 13 che si riferisce, tra l'altro, agli art. 95 Codice Civile e 98 Ordinamento sullo Stato Civile, i quali contengono appunto le disposizioni da tenersi presenti nella questione in esame per la coordinata interpretazione della legge civile e del Concordato con la Santa Sede, come sopra si è dimostrato e per cui è sufficiente annotare nello spazio n. 13 l'atto di assenso prestato davanti al Parroco o, al pari di qualunque altra dispensa, da impedimenti canonici, l'autorizzazione della competente Autorità Ecclesiastica che nel matrimonio davanti a Ministri del Culto Cattolico equivale a quella del Procuratore Generale nei Matrimoni civili ».

Imposta sul patrimonio per i Seminari.

S. E. Galeazzo Ciano, Ministro degli Esteri, con lettera all'Ecc.mo Mons. Nunzio Apostolico presso la Real Corte d'Italia del 17 maggio 1940 ha concesso che l'imposta sul patrimonio venga commutata per i Seminari non in base al valore venale dello stabile, ma in base al reddito. Eccone il tenore:

« Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla vostra Nota n. 7664 del 28-3 u.s. con la quale, per incarico dell'Ecc.mo Card. Segretario di Stato esprimevate il desiderio che per l'applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio istituita con R.D.L. 12 ottobre u.s., n. 1529, venissero applicati nella valutazione degli immobili adibiti a Seminari i benevoli criteri adottati per i patrimoni delle Opere Pie e cioè la valutazione stessa venisse fatta in base al reddito e non al valore venale.

E' stata mia cura di interessare al riguardo il Ministro delle Finanze e mi è gradito comunicarvi che detto Ministro mi fa ora conoscere di avere già emanato istruzioni perchè per l'applicazione dell'imposta in questione la valutazione degli immobili adibiti a Seminari non venga fatta in base al valore venale in comune commercio, ma tenuto conto della loro particolare destinazione, sia ispirata a criteri di moderazione, quale potrebbe essere la capitalizzazione del reddito ».

Esenzione da ammasso dell'olio per lampade Ss.mo.

Con lettera 3 gennaio 1940 alla Federazione del Clero il Ministero dell'Agricoltura « consente che i parroci siano esonerati dall'obbligo del conferimento all'ammasso di quella parte di olio da lumi di loro produzione, che è necessaria al mantenimento delle lampade del SS. Sacramento.

L'adesione alla proposta di codesta Federazione è data in via del tutto eccezionale, per la considerazione del particolare uso dell'olio di cui si richiede l'esonero e della presumibile esiguità dell'intero quantitativo di olio per tale scopo occorrente ».

BREVI NOTIZIE

❖ Il Santo Padre ha fatto inviare al Vescovo di Tarquinia e Civitavecchia una lettera in cui impartisce le sue direttive per i *Congressi Eucaristici* in Italia nel periodo che stiamo attraversando. In questa lettera si ricorda l'opportunità di contenere entro limiti convenienti la parte esteriore di queste manifestazioni, per curare invece nel modo più diligente l'aspetto interiore, aggiungendo anche la nota di propiziazione e di penitenza allo scopo di ottenere da Dio la cessazione dei mali attuali e il ritorno ai tempi buoni e tranquilli.

❖ Il Santo Padre ha concesso che durante le attuali condizioni le *Conferenze maschili di S. Vincenzo de' Paoli* erette in Italia in quest'ultimo periodo di tempo, e che non possono avere l'aggregazione, secondo gli statuti, al Consiglio Generale della Società in Parigi, abbiano il riconoscimento, e possano quindi lucrare le indulgenze, quando ottengano l'aggregazione dal Cardinale Protettore, che è l'Eminentissimo Cardinale Luigi Maglione, Segretario di Stato di Sua Santità.

❖ Attraverso il Nunzio Apostolico a Bucarest, il Santo Padre ha disposto per la elargizione di congrui *sussidi ai profughi romeni* provenienti dalla Bessarabia e dalla Bucovina.

❖ Il Santo Padre ha fatto pervenire, per mezzo del Nunzio Apostolico nel Perù, le sue paterne condoglianze per il *luttuoso terremoto* che ha funestato la regione di Lima e speciali sussidi per le vittime della grave sciagura.

❖ A motivo dell'entrata in guerra dell'Italia (10 giugno) hanno preso *alloggio in Vaticano,* in appartamenti preparati provisoriamente nell'Ospizio di Santa Marta, gli Ambasciatori francese e britannico presso la Santa Sede.

❖ Nessuna delle *Chiese e Stabilimenti religiosi* appartenenti alle Nazioni ora in guerra con l'Italia ha avuto alcun disturbo o noia in conseguenza dello stato di guerra. Il Vaticano è molto soddisfatto di questo atteggiamento delle autorità italiane, mentre dal canto suo veglia rigorosamente affinchè da parte delle suddette istituzioni non si dia occasione ad alcun inconveniente.

❖ L' « *E* 42 » di Roma, a richiesta degli Stati partecipanti, è stata rinviata a data da stabilirsi, a motivo della attuale situazione internazionale.

❖ A Superiore generale dell'Ordine dei Minimi è stato recentemente eletto il Rev.mo *P. Giacomo Tagliaferro.*

❖ Ben cinquantamila *pellegrini romani* si sono recati, nella notte della vigilia di Pentecoste, al Santuario della Madonna del Divino Amore, a pregare per la pace, dietro l'invito del Sommo Pontefice.

❖ Dal Ministro dell'Educazione Nazionale, è stata conferita al *R.mo D. Pietro Ricaldone,* Rettore Maggiore della Pia Società Salesiana, la Stella d'Oro al merito scolastico, già decorato di altra « stella d'oro » al merito agrario da S M. Vittorio Emanuele III.

❖ La Stella d'Oro al merito delle scuole è stata pure conferita al R.mo *P. Agostino Gemelli, O. F. M.* L'altissima e rara distinzione premia così una delle attività certamente più care al Retore Magnifico dell'Università Cattolica di Milano.

❖ Anche Fratel *Alessandro Alessandrini* dei Fratelli delle Scuole Cristiane ha ottenuto la Stella d'Oro per essersi onorevolmente segnalato nel campo dell'educazione femminile.

❖ L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha iniziata la pubblicazione di una nuova rivista: « *Ius, Rivista di scienze giuridiche* ». I nomi dei componenti il Comitato direttivo, P. Gemelli, Giannini, Patetta, Riccobono, Santi, Romano, Zanzucchi, sono tali da assicurare assolutamente quanto alla serietà degli studi che la nuova rivista intende promuovere col proposito di contribuire alla costruzione di una sintesi del sapere nel campo giuridico alla luce del pensiero cristiano.

❖ La Congregazione dei *Servi dell'Eterna Sapienza* con sede nella città di Bologna e nota in tutta Italia per la sua propaganda evangelica, ha deciso di offrire una copia del Vangelo a tutti i soldati italiani. L'iniziativa è stata approvata ed elogiata dal Vescovo Castrense il quale ha diretto una calorosa lettera al direttore della stessa Compagnia, Padre Genovesi.

❖ Negli ultimi giorni del mese di maggio si è svolto ad Arezzo un riuscitissimo *Congresso Eucaristico Mariano.*

❖ Si è svolta a Como nella prima metà del mese di giugno con ottimo esito una *Settimana liturgica.*

❖ Col bronzo offerto dai diciotto Stati partecipanti alla guerra 1914-18, e coll'oro e l'argento donato da Regine, Principi e personalità di ogni parte del mondo è stata fusa a Roveredo la nuova monumentale *Campana dei Caduti,* denominata « Maria dolens ».

❖ Tra gli infermi che si sono recati alla Santa Casa di Loreto nei primi giorni del maggio scorso si sono avute *due prodigiose guarigioni.* Una donna di trentun anni ha riacquistata la vista perduta per un tumore cerebrale e un giovane ventitreenne è guarito da tubercolosi polmonare.

❖ Alla fine del mese di aprile la Venerabile *Arciconfraternità della Misericordia di Firenze* ha celebrato il VII Centenario della sua fondazione con intervento di S. M. il Re Imperatore che ne fa parte come « Capo di Guardia » soprannumerario.

❖ Si è svolto a Siracusa un *Congresso Eucaristico regionale siculo,* in un trionfo solenne di fede e di entusiasmo.

❖ I principali *avvenimenti politici europei* di questi mesi sono: la continuazione della guerra tra la Germania e la Francia e l'Inghilterra con l'occupazione del Lussemburgo, dell'Olanda, del Belgio e di parte della Francia, da parte della Germania; la tregua tra la Francia e la Germania conclusa dopo la resa di Parigi; l'entrata dell'Italia in guerra quale alleata della Germania contro la Francia e l'Inghilterra; la cessazione delle ostilità tra le Potenze dell'asse e la Francia dopo la conclusione della tregua; l'annessione delle tre Repubbliche Baltiche alla U.R.R. Sovietica.

❖ Secondo una decisione del Comitato Centrale dell'Associazione degli Atei russi, devono essere impiantate al più presto *nei territori finlandesi occupati nuove sezioni del movimento ateo* con lo scopo di organizzare una grande offensiva antireligiosa, mediante la stampa.

❖ Trentasette anni dopo la loro espulsione, i Certosini sono rientrati nel convento della *Grande Certosa di Grenoble,* dove l'illustre Ordine ebbe le sue origini nell'anno 1084.

❖ I fedeli della Iugoslavia, per benigna concessione del Santo Padre, avranno, a partire dal 29 giugno di quest'anno fino al 29 giugno dell'anno prossimo, un *giubileo straordinario* in occasione del XIII anniversario delle relazioni dei Croati con la Santa Sede e dell'inizio della loro cristianizzazione.

❖ Gli ultimi del mese di giugno fu tenuta a Lisbona la *Settimana sociale dei cattolici portoghesi*, con un folto programma di interessanti relazioni.

❖ In qualità di *Ambasciatore straordinario* per le prossime celebrazioni che avranno luogo in Portogallo, per i Centenari della Fondazione e della indipendenza della stessa nazione, il Santo Padre ha designato S. E. R. Mons. Pietro Ciriaci, Arcivescovo titolare di Tarso e Nunzio Apostolico a Lisbona.

❖ Monsignor Rahrkowcki, Vescovo Castrense dell'esercito tedesco ha pubblicato un messaggio nel quale descrive le *condizioni spirituali* nelle quali il soldato tedesco compie il suo dovere verso la Patria. Egli insiste sulla necessità della Fede come primo fondamento di tutte le qualità di un soldato che serve il suo Paese, specialmente nei duri frangenti della guerra.

❖ Dalla Germania si ha notizia di una *attività svolta per assistere spiritualmente i militari* al fronte, predisposta molto opportunamente e favorita dalle autorità. Uguale premura da parte delle autorità civili e militari in Italia, dove l'Ordinario Militare è assistito da una propria Curia, a norma dell'art. 14 del Concordato.

❖ Con grandi manifestazioni si è svolto a Waterford in Irlando il *IX Congresso Nazionale* della Catholic Young men's Society (Società della Gioventù Cattolica Maschile).

❖ In Ispagna è stato restaurato legalmente, in forza di un decreto governativo, il *calendario cattolico*. In tale determinazione hanno influito innanzitutto « il motivo spirituale e i precetti della Chiesa che uno Stato Cattolico non può misconoscere ».

❖ Il Generalissimo Franco ha concesso nello scorso aprile una udienza alla Giunta nazionale dell'*Azione cattolica spagnola*. Nelle bellissime parole che rivolse ai presenti ha affermato che l'Azione Cattolica poteva star sicura della fiducia e dell'appoggio del nuovo Stato.

❖ Con un solenne ponteficale, al quale hanno assistito tutti gli Ambasciatori e Ministri delle Repubbliche latine, numerosi membri del Parlamento degli Stati Uniti e altre personalità delle tre Americhe, è stato celebrato a Washington il 50° *anniversario della fondazione dellUnione Panamericana*.

❖ Nella città di Chicago si è svolto ai primi di maggio il *Congresso del clero negro americano* per lo studio dei mezzi onde promuovere il benessere spirituale e morale dei negri in America.

❖ Al *XXXVII Congresso della « National Catholic Educational Association »* svoltosi a Kansas City nello scorso aprile hanno assistito 1500 delegati provenienti da ogni parte degli Stati Uniti. La N.C.E.A. riunisce tutti gli insegnanti cattolici degli Stati Uniti ed è presieduta da S. E. Mons. Peterson, Vescovo di Manchester.

❖ A Lima è stata fondata una *Società di pubblicisti cattolici, di artisti ed insegnanti*. La nuova organizzazione ha lo scopo di promuovere la rinascita religiosa del Paese mediante la conoscenza della tradizione cattolica filosofica ed artistica.

❖ E' sorto a Buenos Aires, col titolo di *Scuola Cattolica di assistenza sociale*, un Istituto che si propone come scopo di formare una classe di donne dotate di una formazione religiosa completa, sia dal lato morale che sociale e culturale. Gli inizi di questa istituzione si presentano assai lusinghieri.

❖ Nella prima settimana dello scorso maggio si è tenuta a Buenos Aires la *prima Assemblea nazionale dell'Azione Cattolica Argentina*.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

CASA EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

L'Udienza e il discorso sull'Azione Cattolica

Il mercoledì 4 settembre nell'aula delle Benedizioni le rappresentanze dell'Azione Cattolica Italiana furono ricevute dal Santo Padre in un'udienza d'eccezionale importanza. Erano oltre 7000 i delegati convenuti da ogni parte della Penisola, con a capo Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, dirigenti e assistenti.

L'E.mo Card. Lavitrano, Presidente della Commissione Cardinalizia, lesse un indirizzo d'omaggio, consegnando al Papa oltre 250 calici con ostensori e pissidi, che sono l'offerta delle diocesi italiane per le chiese povere e per le missioni. Quindi il Santo Padre pronunziò un elevatissimo lungo discorso, del quale riferiamo le parti principali.

Sul principio, rifacendosi ai remoti inizi dell'A. C., ricorda che « la fede e la carità di Cristo tutti ci affratella e ci sospinge a reciproco bene », che « la collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico appare proficua e riconosciuta fino all'alba del Cristianesimo nella primitiva predicazione apostolica » e che « questo cooperante apostolato ha preso attraverso i secoli nella storia della Chiesa i più svariati aspetti di aggregazione, di disciplina, di modo e misura secondo le convenienze dei tempi »; ma « quella forma nobilissima di collaborazione che costituisce l'Azione Cattolica Italiana, venutasi svolgendo sotto i Pontificati di Pio IX, Leone XIII, Pio X e Benedetto XV, ha avuto dalla grande mente di Pio XI il suo più vigoroso impulso e il suo organico ordinamento ».

Dà quindi ragione delle recenti innovazioni nel governo e nello statuto dell'A. C., proseguendo così:

« Ma è pregio di ogni salutare istituto il crescere custodito e regolato, perfezionandosi nel suo svolgimento e condizionandosi sempre più all'alta intenzione del fine. Onde assai Ci compiacciamo di rendere grazie alla Commissione Cardinalizia per la redazione dei nuovi statuti (in altri Paesi, pur mantenendosi il concetto fondamentale e le linee essenziali, possono adottarsi altre speciali forme e ordinamenti, secondo le diverse tradizioni e le particolari circostanze): nuovi statuti che ad altro non mirano se non a rendere l'Azione Cattolica più adeguata e aderente ai bisogni delle anime e dei tempi, sempre più strettamente

unita alla Gerarchia ecclesiastica, affinchè questo vivace albero, fatto rifiorire nel giardino della Chiesa dal Nostro Antecessore, dilati i suoi rami in mezzo al popolo cristiano, porgendo quei frutti del buon odore di Cristo, che, per vigore del succo divino, la sua radice matura e moltiplica.

« Di qui si fa manifesto quanto sia alta la missione dell'Azione Cattolica come quella che presta il suo concorso al raggiungimento del fine stesso della Chiesa: cooperare alla salvezza delle anime e continuare, attraverso il tempo e lo spazio, l'opera redentrice di Gesù Cristo ».

Dopo avere a lungo esaminati i bisogni dell'ora presente per le anime, il Papa saluta nell'A. C. la « falange ausiliaria » che ubbidiente al Sommo Pastore e ai Vescovi coopera alla conservazione e alla diffusione della fede. E rivolgendosi a quanti militano nell'A. C. dice:

« A voi, diletti figli e figlie dell'Azione Cattolica, che avete fatta vostra l'insegna di operare e soffrire cristianamente e romanamente forti cose, a voi il Nostro paterno compiacimento, i Nostri ringraziamenti e la lode Nostra. Voi avete ben meritato della Chiesa e della società civile: sì, anche della società civile: perchè diffondendo ed attuando nella vita individuale, famigliare e sociale principi cattolici di autorità, di obbedienza, di ordine, di giustizia, di equità e di carità, avete cooperato a far rifulgere, rinvigorire e rinsaldare quelle che sono le basi più solide del consorzio civile.

« In voi riponiamo molte delle Nostre speranze per l'avvenire. In quest'ora sì grave in cui le passioni umane, che la pace sopiva, si destano, erompono, si infuocano, lottano in un duello di sangue e di danni, nell'angoscia che stringe il Nostro cuore di Padre comune per il fiero conflitto che divampa tra figli e figli a Noi cari. Noi fissiamo lo sguardo sull'Azione Cattolica e confortiamo l'anima Nostra a bene sperare, fiduciosi, come siamo, di trovare in essa, raccolta e stretta intorno ai Vescovi e alla Sede Apostolica, devoti e ardenti collaboratori nella grande intrapresa che sopra ogni altro preme il Nostro spirito, per il supremo interesse delle anime e delle Nazioni: il ritorno di Cristo nelle coscienze, nei focolari domestici, nel pubblico costume, nelle relazioni fra le classi sociali, nell'ordine civile, nei rapporti internazionali.

« E' un'impresa altamente cristiana, che innalza gli zelanti figli della Chiesa militante al merito e all'onore della più nobile e santa crociata combattuta per l'incremento, la difesa e il consolidamento in seno all'umanità del Regno di Cristo, « luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo » (Jo. 1-9); di Cristo, luce di giustizia fra Dio e l'uomo, fra uomo e uomo, fra popolo e popolo; di Cristo, luce di verità, che il mondo posto nel maligno (mentre, al pari di Pilato, interroga che mai esso sia) non figura nè ama di conoscere e intendere per operare il bene; di Cristo, luce di concordia e di salvezza nei turbamenti della pace fra le genti ».

Fiducioso nell'avvenire, il Santo Padre prevede che « l'Unione Cattolica Italiana risponderà con piena soddisfazione ai disegni e alle speranze della Chiesa », ma ad un patto, cioè « se a ciò condizionerà sè stessa con quell'unione che è la sua vita e il suo vigore. Unione quadruplice: con la Gerarchia ecclesiastica; con Dio per l'intima formazione spirituale; coi membri fra loro per la concordia nell'operare; coi membri di altre Associazioni pure soggette alla direzione ecclesiastica ».

Raccomandata l'unione più stretta con la Gerarchia ecclesiastica, Pio XII aggiunge: « Inoltre, siccome « non è podestà se non da Dio, e quelle che sono, sono da Dio ordinate » (Rom 13, 1), rendano gli ascritti all'Azione Cattolica il debito rispetto e prestino la leale e coscienziosa obbedienza alle autorità civili e alle loro legittime prescrizioni: « perchè — dice il Principe degli Apostoli — tale è la volontà di Dio, che, facendo il bene, chiudiate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti; come liberi, e non quasi tenendo la libertà per velame di malizia ma come servi di Dio. Onorate tutti: amate i fratelli; temete Dio; rendete onore al Re » (1 Petr. 2, 15. 17).

« Per tal modo i soci dell'Azione Cattolica, la quale non è e non vuol essere una associazione di partito bensì una eletta di esempio e di fervore religioso, dimostreranno di essere non solo ferventissimi cristiani, ma anche perfetti cittadini, non estranei agli alti compiti della convivenza nazionale e sociale, amanti della Patria e pronti a dare per essa anche la vita, ogni qualvolta il legittimo bene del Paese richiegga questo supremo sacrificio. (Cfr. Leonis XIII, Enc. Sapientiae Christianae, 10 Jan. 1890) ».

A conseguire l'unione con Dio, « fondamento precipuo dell'Azione Cattolica a farsi ausiliare della Gerarchia ecclesiastica », il Santo Padre non si contenta che i soci dell'A. C. vivano di una qualunque vita di fede: « L'appartenenza all'A. C. implica una selezione, domanda uno spontaneo slancio di dedizione generosa che non indietreggia nell'offerta e nel sacrificio di se stesso, impone e determina una squisita preparazione e formazione, acquisita o da acquistarsi, acconcia alla natura dell'Associazione ». Agli Assistenti ecclesiastici sotto gli ordini dell'Episcopato in modo speciale spetta il compito di « plasmare ed istruire i soci dell'A. C., alimentandoli e crescendoli nei pascoli di una sicura e sana spiritualità e dissetandoli alle pure fonti della dottrina cristiana ».

Dall'unione con la Gerarchia e dall'unione con Dio non può separarsi nè deve mancare negli ascritti all'A. C. l'unione tra loro, « condizione di vigorosa efficacia nel campo spirituale », unione che « strettamente li accosti e congiunga così da formare una sola grande famiglia di persone mature e giovani ». E perciò « vi sia la massima concordia fra gli Assistenti ecclesiastici nella diocesi e al centro, e qualche dissenso in piccole cose che non contrasta con l'amicizia rimanga nell'intelletto senza scendere nella volontà, sacrificandolo alla carità e

alla pace comune. Si attui il passaggio spontaneo e regolare da una Associazione all'altra, organizzata secondo l'età; e vi sia coordinamento nelle iniziative e nei disegni di lavoro tanto dei sacerdoti quanto dei laici, affinchè non avvengano dispersioni di energie ».

Quanto poi alle relazioni con le altre Associazioni dipendenti dall'autorità ecclesiastica, è vero che l'A. C. è « l'ordinamento principe dei cattolici militanti », tuttavia comporta accanto a sè le altre Associazioni, « di cui alcune, aventi fini e forme anche di apostolato, ben si possono dire collaboratrici nell'apostolato gerarchico ». E' quindi necessario che fra loro esista « una mutua benevolenza, una larga comprensione, una sincera cooperazione »; è necessario che non s'intralcino nel lavoro a cui conforme i propri statuti si consacrano, anzi mutuamente a gara si aiutino e sostengano affinchè nella spirituale varietà appaia e rifulga la carità. « E se negli Istituti cattolici di educazione, non altrimenti che in Associazioni ecclesiastiche aventi fini e forme organizzate di apostolato, si inseriranno Associazioni interne di A. C., questa vi entrerà con discrezione e riserbo, nulla turbando della struttura e della vita dell'Istituto o dell'Associazione, ma solo imprimendo nuovo impulso allo spirito e alle forme di apostolato con inquadrarle nella grande organizzazione centrale ».

Dopo aver così indicato ai membri dell'A. C. in qual modo prepararsi, formarsi e stare uniti, il Sommo Pontefice addita loro i vari campi della società e le varie direzioni in cui slanciarsi come apostoli « dovunque è un ricetto o un convegno di vita individuale o collettiva, su cui Cristo Signor Nostro deve regnare ».

« Andate, diletti figli e figlie — dice loro il Santo Padre — andate agli umili, ai poveri, ai sofferenti, agli infelici, agli abbandonati del mondo; andate come loro rilevatori, loro ristoratori, loro consolatori, loro aiutatori, loro animatori. Nei loro disagi, nei loro affanni, nei loro dolori, nella solitudine loro sentano vicino il fratello che piange con essi, che s'accomuna con la loro sventura e miseria, che è loro amico nell'avversità, che ha una mano che li sostiene, una parola che calma il loro sconforto e loro addita, oltre la fugace parvenza del tempo, gli immutabili beni dell'eternità.

Andate alla gioventù, la quale benchè in Italia saggezza di governanti abbia riconosciuto l'insegnamento religioso delle scuole elementari e medie come « fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica » (Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, articolo 36), tuttavia nel suo talento e fervore giovanile, va soggetta all'incontro di tanti e così gravi pericoli da aver bisogno di vigile cura, sempre più assidua e profonda. Speranza della famiglia e della Patria sono i giovani. Gesù medesimo predilesse i fanciulli, e amò il giovane virtuoso; e nelle brigate della gioventù, avida di avvenire, calda nei suoi ardimenti, non pavida degli ostacoli, trova la Sposa di Cristo i suoi leviti, quei cuori ardenti e gene-

rosi che custodiranno l'Arca Santa e porteranno la buona novella in mezzo al popolo e alle genti fino ai confini della terra. In mezzo alla gioventù fatevi antesignani, maestri, compagni; fatevi giovani coi giovani, fanciulli coi fanciulli per trarli tutti intorno a Cristo, perchè sentano la carezza di Lui e il Suo abbraccio divino; entrate nei loro animi per conservarvi i fiori dell'innocenza e della virtù, e inserirvi il seme di quella sapienza di via, di verità e di vita, che è la lampada della fede da posarsi infine sull'estremo riposo della tomba.

Andate agli adulti che, cresciuti nella loro giovinezza ed educazione in un'atmosfera satura di agnosticismo, quando l'uomo, temerario scrutatore della materia e della natura, insuperbiva dei suoi trovati e dei suoi sogni, accampandosi contro Dio, oggi, nel crollo di tante ideologie e sistemi, sentono, consciamente o inconsciamente, dal fondo del loro spirito levarsi il grido angoscioso dell'anima immortale, non paga soltanto dei trionfi della scienza puramente umana, nè degli allettamenti del progresso moderno, grido che desta in loro l'assopita irresistibile nostalgia di accostarsi a Gesù Cristo e agli ineffabili fulgori della sua dottrina.

Andate in mezzo al mondo. Confidate in Cristo che ha vinto il mondo. Siano le vostre armi l'apostolato della preghiera, dell'esempio, della penna e della parola; l'umiltà e la benevolenza, la sofferenza e la mansuetudine, la prudenza e la discrezione; la carità sapiente, condiscendente agli erranti e non all'errore perchè ogni anima umana nulla desidera più e con maggiore ardore che la verità. Siano le vostre regole e arti nella spirituale palestra tutte le molteplici iniziative e industrie che i Vescovi e la Commissione Cardinalizia, da Noi istituita, approveranno, coordineranno, dirigeranno ».

Infine, prima di ringraziare per i doni ricevuti da destinarsi alle Chiese povere, il Papa invoca lo Spirito Santo perchè sostenga i novelli apostoli nelle loro fatiche: « Questo Spirito onnipotente, che dal mattino dell'universo aleggiava sopra le acque degli abissi (Cfr. Gen. 1.2) e le fecondava, rinnovi la faccia della terra (Ps. 13.30), campo di tante cruente contese dei figli degli uomini, mare di tante lagrime e naufragi; faccia apparire di mezzo alle bufere dell'umanità nuovi cieli e nuova terra (2 Petr. 3,13), e instauri quella ordinata unità e concordia dei popoli, cui il mondo sospira ma che non può fermarsi, immobile ai terrori e alle lusinghe, se non sul Regno di Dio, che è giustizia e pace e gaudio nello Spirito Santo ».

Le parole del Santo Padre scendono chiare, precise penetranti al cuore di tutti; di tanto in tanto un applauso le interrompe, le sottolinea, le riconferma; alla fine s'innalza vivissima la manifestazione di tutta l'imponente assemblea, che accompagna il Sommo Pontefice tra un succedersi e rinnovarsi di acclamazioni, per avere in modo tanto solenne riconsacrata l'Azione Cattolica nei nuovi modi e forme di vita e attività precedentemente stabiliti.

Sacra Congregazione dei Seminari

I.

Imposta sull'entrata

Agli Ecc.mi Ordinari d'Italia, p. c.
Ai Rev.mi Superiori degli Ordini e Congregazioni Religiose, p. c.
Agli Istituti di istruzione media, tenuti da Enti ecclesiastici o religiosi.

In ordine all'imposta sull'entrata di cui al R. D. Legge 9 gennaio 1940, n. 2, si è in grado di comunicare agli Istituti di istruzione media tenuti da Enti ecclesiastici o religiosi in Italia le seguenti precisazioni avute dai competenti organi:

1) — Le obbligazioni a favore degli Istituti di educazione e di istruzione tenuti da Enti ecclesiastici o religiosi non danno luogo ad entrata imponibile, ai sensi dell'articolo I, lett. c), dell'accennato Decreto Legge.
2) — Le rette degli studenti costituiscono entrate imponibili, non potendosi considerare oblazioni, ma corrispettivi di un servizio prestato dagli Enti suddetti a favore degli studenti stessi.
3) — Gli stipendi, i salari, i premi, i sussidi, le indennità ed i compensi corrisposti ai Superiori, Professori ed al personale in genere e le borse di studio, non danno luogo ad entrate imponibili, ai sensi dell'articolo I, lett. c), dell'accennato Decreto Legge.
4) — Le somme introitate a titolo di capitale o come prezzo di alienazione di immobili o come capitali delle fondazioni non costituiscono entrate imponibili ai sensi dell'articolo I, lett. a), del Decreto stesso.

E' allo studio presso quest'Ufficio la questione se convenga o meno adottare per gli Istituti anzidetti delle *forme di abbonamento* per l'imposta sull'entrata di cui al numero 2) precedente.

II.

Associazione all'E.N. per le Biblioteche popolari e scolastiche

Prot. N. 1785-40 Roma, 5 Agosto 1940.

Agli Ecc.mi Ordinari d'Italia, p. c.
Ai Rev.mi Superiori degli Ordini e Congregazioni Religiose, p. c.
Agli Istituti di istruzione media tenuti da enti ecclesiastici o religiosi in Italia.

L'Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche promuove, sotto la vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale, lo sviluppo delle Biblioteche popolari e scolastiche, appoggiando ogni iniziativa rivolta a moltiplicarle e migliorarle.

Le Biblioteche che aderiscono al detto Ente godono delle seguenti principali facilitazioni.

1°) Hanno diritto a un pacco di libri in dono del valore della quota associativa annuale, la quale è di Lit. 10 (dieci) per le Biblioteche popolari e scolastiche e di Lit. 2 (due) per le Biblioteche delle scuole con unica classe.

2°) Partecipano ai concorsi annuali a premio.

3°) Possono ricevere in dono dei libri; i quali vengono distribuiti agli Enti meritevoli di aiuti.

4°) Usufruiscono della franchigia postale per la corrispondenza e per l'invio di libri da e per l'Ente stesso.

5°) Hanno diritto a sconti librari i quali oscillano (esclusi i libri strettamente scolastici, i libri esteri e le edizioni rare; etc.) fino al 30%.

6°) Ricevono gratuitamente per tutto l'anno solare la Rivista « Parola e libro » la quale ha il compito di tenere al corrente le Biblioteche della produzione libraria.

7°) Ricevono a condizioni di favore da parte del menzionato Ente tutto il materiale occorrente per l'impianto delle Biblioteche (scaffali, schede, schedari, etc.).

8°) Ricevono lo sconto del 50% sulle edizioni dell'Ente.

9°) Possono fare, con sconti vari, abbonamenti a riviste e giornali. L'Ente inoltre provvede *in taluni casi* a impiantare la Biblioteca, creandone il primo nucleo con l'invio gratuito di un determinato numero di libri.

In seguito ad accordi presi tra questo Ufficio Centrale e la Presidenza del citato Ente, se le adesioni saranno sufficienti nella Rivista « Parola e Libro » verrà inserita una apposita Rubrica per gli Istituti di istruzione media dipendenti da Enti ecclesiastici o religiosi. La redazione di tale Rubrica sarà affidata a persona competente in materia bibliografica, in ordine sopratutto ai problemi che interessano le Biblioteche degli Istituti stessi.

Questo medesimo Ufficio esorta pertanto le direzioni interessate a voler aderire all'Ente suddetto, nella fiducia che esse ne ritraranno non lievi vantaggi per le Biblioteche delle rispettive istituzioni scolastiche.

Gli Istituti summenzionati potranno rivolgersi per ogni più dettagliata informazione alla Direzione dell'Ente che ha sede in Roma, Via Santa Caterina da Siena, n. 57, dandone, in pari tempo, notizia a questo Ufficio il quale non mancherà di appoggiare le loro richieste ottenendo per esse le migliori facilitazioni.

Con l'occasione si ritiene opportuno segnalare agli Istituti le pubblicazioni di carattere bibliografico del Rev.mo Dott. Giovanni Casati — (« *Manuale di Letture* », « *Guide delle letture* », etc.) — Milano, Piazza Santa Maria del Carmine, 2 che costituiscono uno strumento di grande utilità per le Biblioteche scolastiche.

III.

Iscrizione all'albo degli insegnanti

Roma, 6 agosto 1940.

Agli Ecc.mi Ordinari d'Italia, p. c.
Ai Rev.mi Superiori degli Ordini e Congregazioni Religiose, p. c.
Agli Istituti di istruzione media, tenuti da Enti ecclesiastici e religiosi in Italia.

Facendo seguito alla Circolare di quest'Ufficio n. 2938/40 in data 5 aprile u. s. concernente l'abilitazione all'insegnamento per i laureati in Sacra Teologia, a norma dell'art. 7 del Regolamento 6 giugno 1935, n. 1084 (1), si comunica agli Istituti di istruzione media tenuti da Enti ecclesiastici o religiosi quanto appresso.

Ottenuta dal competente Ministero la dichiarazione di abilitazione all'insegnamento, può essere richiesta l'iscrizione all'Albo degli Insegnanti.

A tale scopo l'interessato dovrà inoltrare presso il R. Provveditore agli Studi, ai sensi della Legge 4 giugno 1934, n. 977, e della Circolare Ministeriale del 5 giugno 1934, n. 1185, domanda su carta legale da Lit. 4, corredata dai seguenti documenti:

1. — Originale della dichiarazione dell'ottenuta abilitazione all'insegnamento.

2. — Certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato.

3. — Certificato di buona condotta morale e politica.

4. — Certificato di nascita debitamente legalizzato.

5. — Certificato generale penale, non anteriore a tre mesi dalla data della domanda.

6. — Attestato della competente Autorità Ecclesiastica da cui risulti che il candidato appartiene al clero secolare o regolare e per conseguenza è esente dall'obbligo dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, a tenore dell'articolo 43 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.

7. — Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica.

E' da precisare che l'iscrizione in parola si ottiene per l'Albo degli Insegnanti delle scuole non regie e limitatamente all'insegnamento delle materie letterarie negli Istituti medi di primo grado.

IV.

Istituti di magistero per religiose

Una lettera dell'E.mo Card. Prefetto della S. C. Seminari, diramata agli Ordinari delle diocesi d'Italia, richiama l'attenzione sulla situazione giuri-

(1) Vedi *Il Monitore*, 1940, pag. 137.

dica che si viene preparando per la scuola privata, in forza della quale le religiose che intendono mantenere Istituti di insegnamento siano fornite dei regolari titoli accademici.

« A questa esigenza, cui occorre andare incontro, deve aggiungersi, ad incitamento, la visione del gran bene che una maggiore elevazione spirituale ed intellettuale delle suore insegnanti produrrà per le loro Famiglie religiose ».

Ciò premesso, la Circolare richiama l'attenzione su i due Istituti superiori di magistero riservati alle suore, che abbiamo in Italia: l'Apostolico Istituto del S. Cuore in Castelnuovo Fogliani (Piacenza) e l'Istituto « Maria Assunta » in Roma: il primo che compie felicemente il suo 14° anno di vita ed è già largamente conosciuto ed apprezzato, il secondo che, dopo un solo anno dall'apertura ha già dato assai buona prova di sè e di più è oggetto della sollecitudine speciale del Santo Padre.

La Lettera conchiude dicendo che « le Superiore delle Congregazioni insegnanti hanno il dovere di profittare dei mezzi che la Provvidenza ha messo a loro disposizione per dare alle loro Suore quella formazione spirituale e culturale che i tempi esigono », ed interessando le Suore insegnanti ad iscriversi pel nuovo anno scolastico ad uno dei due Istituti.

Sacra Penitenzieria Apostolica

Preghiera a Santa Gemma Galgani

La vostra vita, o santa Gemma, fu un continuo atto d'amor divino, un intreccio sublime delle più belle virtù. Fin dagli anni più teneri in voi rifulse un'angelica purezza e un'ardente sete di penitenza, un'evangelica semplicità ed una consumata prudenza, un perfetto distacco da ogni creatura ed un fervore serafico della salute del prossimo, una profonda umiltà ed un'invincibile fortezza in mezzo alle più dure prove dello spirito, una pietà tutta filiale verso la Madre Celeste ed un amore appassionato al vostro Gesù Crocifisso.

Per tante vostre sì eccelse virtù e per le grazie singolari di cui foste largamente arricchita, o magnanima vergine di Cristo, impetrateci una fiamma di quel fuoco divino che vi bruciava il cuore, affinchè possiamo in ogni cosa conformarci ai santi voleri di Dio.

Otteneteci ancora tutte le grazie temporali, che non si oppongono all'eterna nostra salute, e fate che dopo questo esilio abbiamo a raggiungervi nella gloria del Cielo. Così sia.

La S. Penitenziera Apostolica con Rescritto N. 4236/40 del 3 maggio 1940 ha annesso a questa preghiera l'*indulgenza parziale* di 300 giorni, da lucrarsi « semel in die », e *plenaria* « suetis conditionibus semel in mense » se recitata ogni giorno per l'intero mese.

Segreteria di Stato

LETTERA SUI CONGRESSI EUCARISTICI

Eccellenza Rev.ma,

L'omaggio della rassegna sul movimento eucaristico in Italia nel 1939 ha recato al Santo Padre motivo di dolce conforto e pertanto a mio mezzo esprime a Vostra Eccellenza Reverendissima e ai suoi collaboratori vivissime grazie.

Nulla sta tanto a cuore all'Augusto Pontefice quanto il rifiorire della sincera e solida pietà cristiana, che abbia per alimento e centro la Santissima Eucaristia. E' il fervore di questo culto l'indice sicuro della squisitezza del sentimento religioso del popolo come è pure indubbia garanzia di fede tenace e pura, munita contro ogni insidia di errore e feconda di opere, che rendano testimonianza alla verità sovrana.

La rassegna anzidetta chiaramente dimostra che la devozione fervida verso il Pane vivo disceso dal Cielo, il quale dà esultanza e forza al cuore degli uomini, si intensifica e si estende nei confini d'Italia. Che la grazia di Dio ecciti e promuova sempre più una corrente spirituale, che consenta di concepire serene speranze di un'avvenire sempre più prospero per la religione cattolica nel nobile Paese più di ogni altro favorito dai doni della Provvidenza divina.

La Santità Sua approfitta di questa opportuna circostanza per riconfermare quei suggerimenti che già a voce, durante la recente Udienza concessaLe, aveva occasione di esprimerLe in vista dell'eccezionale periodo che si stà attraversando.

Crede bene infatti Sua Santità che a quei Vescovi, i quali intendono in ogni modo celebrare Congressi e Convegni Eucaristici, sia ricordata l'opportunità di contenere in limiti convenienti la parte esteriore di queste manifestazioni e di restringere ogni superflua dispendiosa appariscenza, per curare invece nel modo più diligente l'aspetto interiore.

Riescano essi solenni manifestazioni di culto, in cui le coscienze si rinnovino e la fede, resa operosa dalla carità, si esprima e si vivifichi; ma si veda di aggiungere altresì la nota di propiziazione e di penitenza, per ottenere da Dio la cessazione dei mali attuali, e il ritorno ai tempi buoni e tranquilli.

Formando i migliori voti di vigorosa virtù e di vera letizia il comun Padre imparte la Benedizione Apostolica all'Ecc. Vostra e a tutti coloro - serrata falange - che in Italia dedicano le loro energie e cure all'accrescimento della pietà eucaristica.

Io poi profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di sincera e distinta stima

di Vostra Eccellenza Rev.ma
Servitore
L. Card. MAGLIONE

A Sua Eccellenza Rev.ma
Mons. LUIGI DRAGO
Presidente dell'Opera dei Congressi Eucaristici in Italia

NOTE E DISCUSSIONI

Della pensione

In commodum Parochi
a munere abeuntis

I. La pensione: sua ragione d'essere. - II. Che cosa è. - III. Donde si ricava. IV. Se incida sui dritti di stola. - V. Se affirmative, dove non incida. - VI. Viene dopo detratte le spese. - VII. A quanto può ascendere. - VIII. Se spetti a chi sta bene di casa sua. - IX. Una voce contraria. - X. Un caso eccezionale.

I. La pensione: sua ragione d'essere.

1. — La « perpetuitas subiectiva in munere » non fu mai, DE JURE, proprietà essenziale assoluta dell'istituto parrocchiale. Però, IN FACTO, *ante Codicem*, il Parroco la godeva. L'unico caso in cui il Parroco poteva essere rimosso dal suo beneficio, era quando egli si macchiava di uno di quei delitti specificati nel Diritto, e cioè: offesa grave al buon costume o mancanza nella residenza e, per giunta, quando, ricalcitrante alle ammonizioni, si mostrava incorreggibile. Privare un Parroco del suo beneficio, all'infuori di queste cause, era un avvenimento... insolito, per non dire impossibile.

2. — Mancava forse il provvedimento della rimozione amministrativa? No, esso c'era, ma sulla carta. Non esistevano le cause specifiche, che potevano determinarla; non esisteva neppur una qualsiasi forma di procedura ben chiara e determinata. Tutto era lasciato al giudizio del Vescovo; però quando il Vescovo si decideva ad agire, nella quasi totalità dei casi, la sua sentenza, per l'interposto ricorso alla S. Sede, o veniva cassata del tutto, ovvero si mitigava e modificava in modo da lasciare le cose come erano (1).

3. — Pio X col Decreto « Maxima cura » del 20 agosto 1910, colmò la lacuna.

Ivi furono determinate e specificate e le cause e la norma di procedere, in una maniera inequivocabile. Salvo qualche modifica, il Decreto, nella sua sostanza, fa parte del nuovo Diritto Canonico, sotto i c. 2147-2156.

4. — La mèta, cui la Chiesa costantemente mira, è la salvezza delle anime: *salus animarum suprema lex;* per cui, mettendo da parte riguardi e apprezzamenti umani, pur non disprezzabili, a volte anzi di gran peso, ha stabilito:

« *Parochus inamovibilis a sua paroecia amoveri potest ob causam, quae*

---

(1) Cfr. WERNZ-VIDAL, *Ius Canonicum, De Proces.* Vol. VI. n. 743; CAPPELLO, *Summa J. C.*, Vol. II. n. 457, in nota.

ipsius ministerium, etiam citra gravem suam culpam, noxium aut saltem inefficax reddidit ». Can. 2147.

Le cause principali sono elencate nello stesso canone.

5. — Naturalmente non si poteva mettere sul lastrico il Parroco uscente e abbandonarlo in balìa della sorte. Sarebbe stato un grave affronto al buon senso comune e, più ancora, alla giustizia, sopratutto quando il caso avesse per oggetto un Sacerdote infermo o malaticcio, inabile al lavoro.

6. — Il Codice propone perciò quattro espedienti per venire incontro al Parroco rimosso:

a) Traslazione ad un'altra parrocchia;

b) Collazione di un benefizio semplice;

c) Collazione di un ufficio;

d) Pensione.

7. — E' da sapersi:

a) che non è il Parroco che sceglie a suo arbitrio il provvedimento che meglio gli aggrada;

b) ma il Vescovo col consiglio degli esaminatori o consultori; « *Examinatoribus vel parochis consultoribus, qui partem habuerunt in amotione decernenda, in consilium adscitis... prout casus ferat et adiuncta permittant* » (can. 2154);

c) il Vescovo, *ad validitatem*, deve consultare detti esaminatori o Parroci consultori, però non è tenuto a stare alle loro decisioni. Can. 2152;

d) piacendo al Vescovo, può un Parroco qualsiasi rinunziare, condizionatamente alla pensione, sia che la rinunzia avvenga spontaneamente e per qualsiasi ragione, sia che venga consigliata o imposta (2).

8. — Ordinariamente è la vecchiaia o l'invalidità che portano alla remozione amministrativa; quindi il mezzo più ovvio e comune per provvedere alle esigenze materiali del Parroco rimosso è la pensione. Per questo, omettendo gli altri provvedimenti canonici, la cui applicazione del resto non incontra difficoltà alcuna o quasi, ci fermiamo di proposito sulla « *pensione* ».

Non poche nè facili a sciogliersi sono le difficoltà, che nascono attorno ad essa. Avremmo perciò desiderato trovare qualche lume negli autori moderni.

9. — In particolare avremmo voluto sapere:

a) quali sono le rendite della Parrocchia passibili della pensione;

b) quali sono le spese deducibili;

c) quali gli incerti veri e propri.

E ne valeva la pena, poichè le locuzioni del Codice: « *reditus paroeciae* »; « *quibusvis deductis expensis et incertis reditibus* », sono molto vaghe e incerte.

Un po' di luce quindi su di esse avrebbe giovato non poco. Invece tutti gli autori che in subiecta materia ho potuto consultare — e non sono pochi —

(2) P. Commiss. per l'interpr. del Codice, 20 maggio 1923.

si limitano a riportare il testo puro e semplice del canone senza neppure la minima parafrasi, usando almeno parole diverse.

Intanto il provvedimento è di attualità, e purtroppo chi si vede costretto a ricorrervi e metterlo in atto, manca di ogni direttiva o guida pratica.

10. — Senza volerci atteggiare a maestro e senza nasconderci le molte difficoltà che si incontrano nell'attraversare questa boscaglia vergine, cerchiamo di aprire un varco qualsiasi, che altri in un secondo momento potrà rendere più agevole.

II. Che cosa è.

11. — In primo luogo in che cosa consiste questa pensione? Secondo il Diritto « *Pensio est jus percipiendi partem fructuum ex alieno beneficio alicui concessum ex causa a legitima auctoritate probata* » (3).

E' di due specie: temporanea l'una, perpetua l'altra. Questa dura per tutta la vita naturale del pensionato, quella per l'intera vita naturale del beneficiario.

Onde, nel primo caso, debbono pagare la pensione all'interessato tutti quelli che si succedono nel godimento del beneficio, finchè l'interessato è in vita: nel secondo invece l'obbligo grava solamente sull'immediato successore nel beneficio.

I Canonisti, parlando di tale pensione temporanea, usano queste inequivocabili espressioni: « *datur ad vitam ipsius beneficiarii* » (4); « *exstinguitur cum morte beneficiati* » (5). Lo stesso Codice si esprime non meno chiaramente: « *pensiones temporariae durant ad vitam beneficiarii* » (6).

Ciò posto, se il successore « *Parochi abeuntis* » non finisce i suoi giorni in parrocchia, ma al contrario viene promosso, traslato o rimosso, si perime il diritto alla pensione? *Crediamo di sì.* In caso di remozione, la ragione è evidente: siccome l'onere era subordinato al godimento del beneficio, perduto questo... « *accessorium sequitur principale* ». Se promosso o traslato, siamo davanti al canone 1429 § II, secondo cui la pensione deve gravare sul beneficio del Parroco uscente e non su altri.

Sarà allora tenuto il successore in munere? Neppure, perchè la pensione temporanea « *est onus mere personale, quod personae beneficiati non ipsi officio est impositum, ideoque personam beneficiati non egreditur* (7).

L'intervento della P. Commissione per l'interpretazione del Codice, se del caso, potrebbe eliminare in proposito ogni dubbio. L'ipotesi nella nostra mate-

---

(3) SEBASTIANELLI, *Praelectiones J. C. De rebus*, n. 247.

(4) SEBASTIANELLI, Op. cit. *De rebus*, n. 247

(5) WERNZ-VIDAL, *Jus Canonicum, De personis*, II, 180.

(6) Can. 1429.

(7) WERNZ-VIDAL, *op. cit.*, n. 180.

ria non può avere luogo, perchè la pensione è « *ad vitam pensionarii, non beneficiati* ».

12. — Poichè tanto la pensione perpetua quanto la temporanea si pagano « *ad personam* », si dicono pensioni personali, per distinguerle dalla pensione reale, che in perpetuo grava su di un beneficio, quale sarebbe, v. g., quel compenso o porzione di rendite destinate per una vicaria rurale o per l'Economo.

Naturalmente ciò sarà stato fatto con l'intervento della legittima autorità, onde, concorrendo in detta pensione reale gli estremi del beneficio:

a) istituzione canonica;

b) ufficio sacro;

c) dote;

nulla vieta dal dirla e chiamarla vero e proprio beneficio (8).

III. Donde si ricava.

13. — Si premette che tale pensione « *ad vitam pensionarii* » sui benefici parrocchiali, in linea eccezionale, si concede solamente ed esclusivamente « *in commodum parochi vel vicarii eiusdem paroeciae a munere abeuntis* » (9). Non richiedesi venia apostolica; il Vescovo, quando ne è il caso, agisce « *iure proprio* » (10).

Si detrae dalle rendite del beneficio che si lascia. Ove mai queste non fossero suscettibili di diminuzione alcuna, si provvederà diversamente, mai però intaccando le rendite di altra parrocchia di propria autorità.

14. — Richiamiamo l'attenzione del lettore sulla locuzione del Codice « *reditus paroeciae* », non « *beneficii* ». Abbiamo così una differenza sostanziale, che la seguente specifica dimostra ad evidenza.

A) RENDITE BENEFICIARIE: Possono essere costituite

a) da beni immobili terreni e case;

b) da censi, canoni, prestazioni fisse dovute da qualche famiglia o ente morale, come Municipio, Capitolo, Mensa vescovile ecc.;

c) da oblazioni volontarie, ma certe e sicure, da parte dei parrocchiani, come quotazioni annue di grano, olio, vino ecc., non che proventi della benedizione delle case a Pasqua;

d) da diritti di stola, secondo le tariffe diocesane (11).

In proposito facciamo notare — ed è importante tenerne conto:

1) che la particella SIVE del canone è disgiuntiva, non copulativa,

---

(8) Can. 1409 e 1412.

(9) Can. 1429, II.

(10) Can. 1429.

(11) Can. 1410.

per cui ogni gruppo di cespiti elencati sotto ogni lettera, separatamente preso, può da solo costituire la dote di un beneficio.

2) che la congrua o supplemento di congrua che dà il Governo cade sotto la rubrica della lettera *c*) (12).

3) che secondo Wernz-Vidal « *stipendia Missarum, quae ex stabilibus fundationibus cum beneficio unitis percipiuntur, in computanda congrua pensione comprehendi possunt* » (13).

B) RENDITE PARROCCHIALI: La cerchia delle rendite parrochiali è molto più vasta. In primo luogo fanno parte delle rendite della Parrocchia tutte le entrate del beneficio, sopra specificate, et « quidem cumulative ». Tra noi almeno così è. Il benefizio si presenta come un « mosaico », ove ogni singola voce della categoria A) porta il suo più o meno generoso contributo.

In vantaggio ha di più:

a) le elemosine, che si raccolgono in chiesa a mezzo del sagrestano e di quelle « Cassette » che stanno attaccate alle varie colonne del tempio;

b) i proventi per l'occupazione di sedie e banchi;

c) le offerte e i doni votivi, le questue e collette, che si raccolgono durante l'anno in occasione di tridui e novenari dei Ss. Patroni;

d) le questue del 2 novembre, dei primi lunedì, venerdì, dei quindici sabati;

e) gli onorari di tridui, novenari, feste, processioni e di altre funzioni, che si compiono nell'ambito della Parrocchia;

f) le regalie, che si danno in occasione di battesimi, matrimoni, benedizioni di campi, di animali ecc.

15. — E' ovvio il giudizio, che tali rendite parocchiali non vanno tutte a finire nelle mani del Parroco. Quelle segnate sotto le lettere *a*) *b*) *c*) sono della Procura. Ordinariamente, in Parrocchia, è il Parroco solo; quindi quanto va sotto il comma *d*) è tutto suo; se eventualmente ci fossero altri sacerdoti, tutti parteciperebbero « *de iure* » nei modi e nella misura stabiliti dalle consuetudini locali.

Il resto è integralmente il diritto parrocchiale.

IV. Se incida sui diritti di stola.

16. — Ai fini della pensione a favore del Parroco uscente, secondo la volontà del legislatore, tra le entrate parrocchiali non bisogna includere quelle che sono incerte: « *deductis incertis quibusvis* ». Ora si domanda: Entrano nella natura di incerti i proventi di stola bianca e nera?

Precisiamo innanzi tutto quali sono questi proventi. Comunemente per drit-

---

(12) S. Penit. 19, genn. 1919.

(13) Op. cit. IV, n. 769, IV.

ti di stola nera si intendono quegli utili che il Parroco percepisce per le funzioni funebri che si compiono in occasione della morte di un parrocchiano, limitatamente al solo « *jus funeris* »; per diritti di stola bianca gli utili, che derivano al Parroco dalle carte matrimoniali.

Il concetto è erroneo.

Sotto la dicitura di diritti di stola nera si comprendono tutti gli emolumenti, che il Parroco percepisce per qualsiasi funerale: pedatico, ufficio e messa funebre « *in die obitus* », come nel trigesimo e anniversario. Per i diritti di stola bianca, cediamo la parola ai PP. Wernz-Vidal: sono tali tutte quelle prestazioni, « *quae a fidelibus, occasione quarundam functionum ecclesiasticarum, non tamquam pretium, neque libere ut merum honorarium, sed ut pars sustentationis Parocho debitae ex lege ecclesiastica necessario praestandae sunt* (14). Quindi non solamente le carte matrimoniali, ma i tridui, i novenari, i vespri, le processioni e ogni altra funzione particolare locale, che abbia un corrispettivo stabilito per legge sinodale o per consuetudine ecc. sono altrettante fonti di diritti di stola.

Ciò premesso, domandiamo: Tali proventi entrano nella categoria degli incerti? A prima vista parrebbe di sì; tanto nella nomenclatura di uso si chiamano: incerti di stola. Però se andiamo un po' più a fondo troviamo di dover rispondere negativamente.

Ecco le ragioni:

a) Non si può, è vero, determinare *a priori* quale sia il numero preciso dei matrimoni, dei morti e dei relativi funerali; ma è altrettanto vero che ve ne sono e che, in proposito esiste un tassario, approvato dalla Rev.ma Curia. Ora come si agisce in casi consimili? La terra dà sempre gli stessi frutti in qualità e quantità? I prezzi delle derrate alimentari sono sempre identici? Volendo nell'uno e nell'altro caso avere un punto di partenza abbastanza esatto, si fa un computo approssimativo, stabilendo una « media ». Lo stesso criterio si può seguire per i matrimoni e i funerali, e stabilire, sia pure « grosso modo » l'annuale gettito della « voce ».

b) Questi diritti di stola rappresentano e sono una qualche cosa di certo e di stabile, tanto che formano oggetto di speciali leggi (15). Può mai cadere sotto la sanzione di una legge ciò che è puramente ipotetico? Può stabilirsi un diritto da esigere in una determinata quantità solamente sopra un'azione che suole accadere e di fatto accade e si ripete con una certa metodica frequenza. Infatti le carte matrimoniali che si compilano e le funzioni religiose che si compiono sono azioni che in una certa misura non mancano in nessuna Parrocchia.

c) Nel Canone 1410 sta detto: « *Iura stolae intra fines taxationis dioecesanae vel legitimae consuetudinis... dotem beneficii constituunt* ».

---

(14) *De rebus* IV, n. 769.

(15) Vedi can. 1234 e 1507.

Ora il più contiene il meno. Se da soli questi proventi di stola possono costituire la dote del Parroco, come e con quale fondamento giuridico me li volete escludere dal novero delle rendite beneficiarie certe, quando in concomitanza con altri formano la stessa dote?

d) Tutti i nostri benefici curati nella quasi loro generalità sono congruati dal Governo. Questi, nell'accertamento delle attività della Parrocchia, per procedere al supplemento della congrua, include i proventi di stola bianca e nera. Dunque se entrano nella costituzione della dote, debbono conseguentemente concorrere nella quota della pensione.

e) Il legislatore, nel canone 1410 chiama questi proventi con un nome specifico JURA; se nell'assegnare le fonti cui si attinge per creare la pensione avesse voluto escludere tali proventi, nel canone 1429 avrebbe certamente detto: « *deductis reditibus stolae* », se pure non fosse stato in dovere di dire più chiaramente: « *deductis juribus stolae et quibusvis incertis reditibus* ».

E' troppo arbitrario ritenere che a distanza di soli 19 canoni e per giunta sulla stessa materia il legislatore avesse voluto dare allo stesso cespite un significato ben diverso, per non dire contrario, e creare equivoci e confusione.

f) Il Governo, congruando le Parrocchie, ha inteso portarle tutte allo stesso livello economico. Sarebbe tuttavia grossolano errore sostenere, che effettivamente il Parroco di una piccola Pieve, economicamente, sia alla pari con quello di una grande. Nella prima gli avventizi in genere si riducono a zero, forse non raggiungono quel minimo segnato nel verbale di possesso; nella seconda invece pareggiano e forse superano le rendite beneficiarie vere e proprie. Giusto e naturale corrispettivo di quel maggior lavoro che importa una grande e popolosa Parrocchia.

Ora se proprio in una di tali Parrocchie ha esercitato il suo ministero il Parroco uscente, quel campo di lavoro, che ha assorbito la sua lunga e operosa cura, perchè non deve continuare a fare affluire nelle sue mani una minima parte di quei frutti, che forse si debbono attribuire in gran parte al suo apostolato?

18. — Purtroppo intorno a questa clausola del can. 1429 i Canonisti tacciono. Solo nel Blat troviamo un accenno, ben chiaro però e sufficiente. Commentando la frase « *deductis incertis* » dice: « *sub quorum censu iura stolae non veniunt* » (16).

V. — Se affermativamente, dove non incida.

19. — Ma allora si dirà: Se tra gli incerti mi escludete i proventi di stola, quali sono gli altri utili, che meritano di essere proclamati « *incerti?* ». Il legislatore con la sua locuzione « *quibusvis deductis incertis* » una qualche cosa

(16) *Commentarium Textus J. C. De rebus*, n.° 528.

di reale e di concreto l'avrà pur voluto significare: ciò è indubitato. Utili « *in certi* » nel vero senso della parola ce n'è e non pochi, sopratutto nelle Parrocchie popolose. In occasione di matrimoni, battesimi e prime comunioni solenni, qualche volta si dà al sacerdote celebrante « *una regalia* »; nell'inaugurazione di un macchinario od opifizio nuovo, nella benedizione dei campi, degli animali, quando si vanno a portare gli ultimi sacramenti in campagna ecc. offre pure qualche cosa.

Dato che non sempre si « offre »; perchè nessuna legge o consuetudine lo impone, non solo; ma poichè è pure in facoltà dell'offerente di dare quanto vuole, ecco le rendite veramente incerte, fissate nella loro propria natura. « *Incertis* » spiega il Blat « *quoad perceptionem, seu non solummodo quoad quantitatem* » (17).

20. — E ben altro ancora può esserci di veri « *incerti* » per un Parroco zelante. La Parrocchia infatti è un campo i cui frutti sono in relazione diretta con i sudori dell'agricoltore.

Nella mia Parrocchia, mi diceva con una certà ingenuità un Parroco, non si celebrano mai esequie di trigesime, molto meno di anniversari! Non pensava, che, così dicendo, veniva a pronunziare la sua condanna!

VI. — Viene dopo detratte le spese.

21. — Oltre le rendite incerte, di cui sopra, bisogna detrarre pure le spese vive, che il Parroco affronta in quanto Parroco. La locuzione « *quibusvis deductis expensis* », come s'è già osservato, è molto indeterminata. Una guida però abbastanza sicura possiamo averla nel verbale di possesso del beneficio. Ivi si trovano specificate e segnate tutte le passività, che gravano su ogni beneficio. Bisogna tuttavia usarne « *cum mica salis* ». Il verbale, rifatto in varie edizioni ma calcate fedelmente tutte sullo stesso modulo, non hanno subìto variazione alcuna nelle singole voci; onde il loro valore nominale è di molto inferiore a quello reale, che hanno oggi. Quindi le cifre contano, come sono valutate oggi; e naturalmente, detto tra parentesi, il criterio vale per il passivo, come per l'attivo.

22. — Sono sopravvenute nuove passività, nuovi pesi, di cui nessun accenno nei verbali in parola, e quantunque non riconosciute e non calcolate dal Governo perchè posteriori al possesso, ovvero non reclamate o fatte valere dai rispettivi titolari, si debbono tuttavia detrarre dall'attivo.

Tali sono:

a) il DUE per cento per l'Ufficio amministrativo Diocesano;

b) la ricchezza mobile sugli avventizi parrochiali;

---

(17) Op. cit. *De rebus*, n. 528.

c) il contributo pro SANATORIO del Clero;

d) qualche altro eventuale peso particolare, riconosciuto dall'Ordinario.

Ricordiamo che nel supplemento di congrua il Governo ha incluso L. 525,00 per spese di culto, queste sono della Fabbriceria; onde debbono essere anche sottratte.

VII. — A quanto può ascendere.

23. — Il Codice, can. 1429, stabilisce che il « *Quantum* » della pensione non deve andare più in là del terzo delle rendite parrocchiali, depurate dalle passività e dagli incerti, in conformità a quanto sopra si è detto. Ne deriva quindi:

a) che non deve assolutamente essere il terzo;

b) che può stare anche al disotto del terzo, allontanandosene quanto, a giudizio del Vescovo sarà ritenuto conveniente o doveroso;

c) onde quando sorge un dubbio su di una voce, se farla o no contribuire alla pensione, quanto o non quanto valutarla, in nessuna angustia deve stare l'Ordinario, come pure la Commissione giudicatrice, nel pensare di dovere toccare l'apice della massima precisione. Si tenga anzi presente, che rimanendo al di sotto del terzo non si violano i diritti di nessuno, superandolo invece si può correre il rischio di violare i diritti del nuovo Parroco.

VIII. — Se spetti a chi sta bene di casa sua.

24. — A tale pensione hanno diritto il Parroco e l'Economo che lasciano il servizio della Parrocchia (18).

Ma se l'uno o l'altro sta bene in finanze deve essere escluso da questo beneficio, che la legge accorda? Nella nostra Archidiocesi di Cosenza, rimosso un Parroco a norma di legge, il successore poggiandosi sopra i due incisi « *prout casus ferat et adiuncta permittunt* » li ha forzati fino al segno da far dire al legislatore, che se il Parroco uscente sta bene in casa sua, non ha diritto a nulla.

Ci pare si sia corso troppo.

25. — « *A priori* » ammettiamo, che nel giuoco delle circostanze, che, quali elementi di giudizio concorrono nel far stabilire il « *quantum* » della pensione, entrano senza dubbio alcuno le condizioni economiche del pensionario. Ma che poi valgano a farnelo privare del tutto, non lo crediamo: è contraria la lettera della legge, è contrario anche lo spirito.

26. — LA LETTERA DELLA LEGGE. — Nel Diritto antico (19) troviamo enu-

---

(18) c. 1429.

(19) Vedi: SEBASTIANELLI, op. cit. *De rebus*, n. 249-251; LOMBARDI, *Institutiones J. C. privati*, vol. II, *De pensionibus*.

merate le cause che impediscono la concessione della pensione e quelle che la fanno perdere, se conseguita. Tra tali cause manca assolutamente il fattore economico del pensionando o pensionato.

Il Codice, calcando le orme del Diritto antico, non fa altro che specificare e chiarire meglio le stesse cause (20). Dello stato economico del Chierico nessun accenno. E' lecito inferire che la sua agiatezza nè impedisce nè priva della pensione.

27. — Il Rev. Sac. Pasquale Vito avvocato rotale, nei vari volumetti delle sue Questioni Canoniche trova modo di trattare l'argomento sotto diversi aspetti; ma nelle diverse ipotesi che imagina manca quella che farebbe al nostro caso. Il silenzio può essere ritenuto eloquente.

Indirettamente però nella Questione 42, vol. III, lascia chiaramente intravedere quale sia in materia il suo pensiero.

Caso proposto: Un chierico ottiene « *ad normam juris* » una pensione; in seguito consegue una PREBENDA CANONICALE. Si domanda: Per aver ottenuto questo Canonicato decade dal diritto di godersi anche la pensione? L'esimio Autore risponde NEGATIVAMENTE, per la ragione, che nessuna incompatibilità sussiste tra la pensione e il Canonicato.

28. — A farlo apposta, l'ipotesi prospettata dal Prof. Vito è in atto proprio nella stessa nostra Archidiocesi. Un Parroco, promosso Canonico, accetta riservandosi una pensione sul beneficio che lascia. Roma approva. Avuto riguardo alle sue condizioni di salute e di agiatezza, potevasene fare a meno. Conclusione lapalissiana: il più o meno florido stato economico del Chierico può essere elemento di giudizio per non mollare tanto, non impedimento... dirimente alla pensione.

29. — LO SPIRITO DELLA LEGGE. — Di tale verità è facile persuadersi, se per un po' entriamo ad esaminare i motivi, che hanno spinto il legislatore a concedere questo privilegio.

L'istituto della pensione in sè mira ad assicurare al titolare nell'età avanzata un'esistenza alquanto agiata, tanto almeno da non mancare del necessario alla vita.

Questo è il concetto, che domina nell'economia statale e presso tutti gli altri enti parastatali in riguardo agli ex impiegati o dipendenti. Pretendere un simile trattamento nel caso nostro sarebbe assurdo. Le risorse della Chiesa non sono quelle dello Stato.

In tutti i modi, nel fatto specifico, la pensione vuole essere ed è niente altro, che un contributo, non il fattore unico della vita economica del Parroco, che per malattia o per vecchiaia lascia la Parrocchia. Essa, come si sa, si

(20) Cfr. can. 2303, 2305, 2265, 2275, 2283, 235, 2334, 2335, 2336, 2360.

deve detrarre dalle rendite parrocchiali; a stento dette rendite sono capaci ad assicurare un sostentamento modesto ad un solo individuo nel loro insieme, come potranno bastare per due? Come un solo terzo potrebbe dare pane sufficiente a un vecchio cadente? Con un simile assegno ci sarebbe da morire più presto!

A solo pensare ciò si farebbe una grave ingiuria al sentimento materno della Chiesa, perchè se effettivamente questo fosse l'intendimento suo, nella miseria dell'assegno ci sarebbe da scorgere un insulto alla miserie dei suoi mistici operai, con l'aggiunta del danno alla beffa.

Infatti non lo si può immaginare un quadro di tal genere: un vecchio, oppresso dagli acciacchi, inabilitato o quasi al ministero sacerdotale, che possa o debba vivere con una qualche cosa che si aggira attorno alle 6ENTO LIRE MENSILI. Tra vitto e remunerazione le assorbirebbe la sola persona di servizio e forse non basterebbero neppure. Ancora: e se tale Sacerdote non fosse nemmeno in grado di dire messa, ovvero mancasse della relativa elemosina?

30. — No, questo TERZO la Chiesa non ha mai inteso che bastasse da solo a garentire la vecchiaia dei suoi Pastori in riposo. Essa ha sempre presupposto e presuppone che il Sacerdote in parola abbia QUALCHE COSA DI SUO: patrimonio ecclesiastico, titoli di Stato o altri risparmi, messi in disparte durante gli anni di proficuo lavoro. Per ciò quel poco che può dare di pensione è come un sussidio, un aiuto a vivere meno disagiatamente.

In tutti i modi chi ci vieta di far qui nostro il noto aforisma « *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* »? Se il Codice non fa distinzione alcuna in materia, perchè dovremmo farla noi?

31. — Del resto mi pare che il beneficiario, qualunque siano le condizioni economiche familiari, ha diritto a vivere esclusivamente con le rendite del beneficio, per il noto principio, che chi serve all'altare, deve vivere dell'altare. Se così, perchè non potrà e non dovrà farsi altrettanto per questo operaio, quando diventa invalido? Se la pensione è una propaggine, un'appendice del beneficio (21), e quindi, per una specie di « *fictio iuris* » egli apparisce ancora quale mistico vignaiuolo, perchè... perchè le sue fatiche e i suoi sudori continuano a far sentire il loro influsso nella vita religiosa della Parrocchia, come spiegare il diverso trattamento? Andremmo incontro ad un evidente controsenso: prescindere dai beni di fortuna propri quando si sta in ottima salute e quando il beneficio si gode in pieno, e viceversa non volerne tener conto quando vi è la vecchiaia e la malferma salute e quando si tratta delle briciole!

32. — Non si dimentichi, che il popolo per natura sua sposa sempre la causa del più debole. Forse questo popolo in parecchie occasioni, dimenti-

(21) can. 1412.

cando il passato, più e più volte si sarà lamentato per le deficienze nel servizio religioso, avrà magari reclamato seri provvedimenti dall'alto; ma che volete? quando questi provvedimenti vengono cambia tono e generalmente commisera il povero vecchio. Ora se ai suoi casi si è provveduto alla men peggio, via! facilmente si acquieta, diversamente ogni piccolo pretesto sarà in mano sua ottima ragione per prendersela, e seriamente, contro l'Autorità.

33. — Rifacendoci all'obiezione o teoria dell'avversario riferita al n. 24, che cioè il Parroco il quale sta bene di casa sua non ha diritto alla pensione, vorremmo domandare: In moneta spicciola che cosa significa questa « *star bene di casa sua* »? Vorrebbe essere sinonimo di ricco? E allora per essere ricco effettivamente, NON CREDUTO TALE, domandiamo ancora:

a) a quanto deve ascendere l'« *ente patrimoniale* »?

b) come saperne la consistenza effettiva, senza stare ai « si dice »?

Un termometro che ci possa aiutare a conoscere infallibilmente la temperatura economica dei singoli individui, l'umanità ancora non lo possiede.

34. — Potremmo ricorrere a un parallelo. Quando i Moralisti vogliono districarsi dal ginepraio della gravità per determinarla con una certa misura approssimativa ricorrono al criterio della « *materia assolutamente grave* » e della « *materia relativamente grave* ». Parimenti noi dovremmo stabilire le categorie dei « *ricchi assoluti* » e dei « *ricchi relativi* ». Nella prima includiamo con assoluta certezza i magnati dell'industria e della finanza e tutti i blasonati, ma non decaduti. Teniamo però ad avvertire subito, che qualora uno di questi FIGLI DI PAPA' entrasse nell'arringo della milizia sacerdotale e che, se giungesse a tagliare il traguardo dell'altare, il suo posto di lavoro non sarebbe certamente la parrocchia. Se mai, per una singolarissima eccezione, ci fosse destinato, il tirocinio non sarebbe lungo. Comunque se l'invalidità o la vecchiaia, per un'ipotesi inverosimile lo cogliesse sulla soglia della canonica, ai primi sintomi, non sarebbe il Superiore a comandargli il « *proficiscere* »; ma sarebbe lui, proprio lui a prevenire il Superiore nel chiedere il « *discessit* ».

Con questi *fuori classe* siamo dunque fuori discussione.

35. — Veniamo ai « *ricchi* » della seconda categoria, ai « *ricchi relativi* ». Certo non possiamo qui stabilire e determinare una speciale tabella o scala, come i Teologi hanno fatto per la materia relativamente grave nel furto. Tracciare sulla carta un piano è una cosa, tradurlo in atto è ben altra, sopratutto nel nostro caso specifico. Mi stabilirete, ad esempio, ricchezze relative di 100, 150, 200 mila lire; e sta bene; ma nel fatto, come mi andate a dire e valutare con sicurezza che Tizio, Caio e Sempronio si trovano possessori di dette somme? Dall'altro canto come fate voi a conoscerne i bisogni e le necessità? Ignari quasi del tutto di tali estremi, il vostro giudizio dove lo fondate?

Tuttavia vogliamo essere ottimisti e accogliere, ad occhi chiusi, tutte le « *voci* »:

a) casa propria;

b) un bel podere;

c) un buon gruzzolo.

A quanto possa ascendere questo gruzzolo, non vi è chi sappia dirlo.

Sappiamo tutti quanto la fonte di informazione sia incerta. Il popolo facilmente s'inganna ed esagera sulla ricchezza dei suoi sacerdoti. I calcoli... astronomici sono sempre fondati su falsi presupposti e su incerte congetture. Ma via, anche in questo vogliamo stare alla « *voce pubblica* » e ad occhio e croce, tra beni immobili e pecunia far ascendere l'intero patrimonio di un Tizio a un totale di DUECENTO MILA LIRE: è l'ipotesi del capolista della classifica.

Venendo ora alle spese, defalcate:

a) la casa di abitazione, che servendo al padrone, non frutta nulla, e le tasse;

b) mettete a suo carico almeno una persona di servizio che tra mensile, assicurazione e vitto, gli prenda un qualche cosa oltre le 100 lire al mese;

c) consentite con noi che, stante la vecchiaia o la malattia un conticciuolo corrente con il medico e il farmacista deve tenerlo quasi sempre aperto per gli acciacchi inerenti alla vecchiaia, senza contare le disavventure straordinarie.

e) Se poi non si vuole che porti in giro un abito indecoroso e non manchi di un po' di biancheria personale, sarà necessario per questo lato accantonare una certa sommetta all'anno.

Ora tutti questi ammennicoli e qualche altro sfuggitoci, poco più poco meno, vengono ad assorbire una buona metà della rendita delle DUECENTO MILA LIRE; onde ci domandiamo se con l'altra metà c'è tanto margine, oggi, da poter vivere lautamente.

Si dirà: E con la misera pensione sul beneficio si salverà la sua posizione? Non vogliamo dir ciò; sarà però sempre un sollievo materiale e più ancora morale. Non si dimentichi, che nella pensione si deve includere il concetto di un riconoscimento di meriti e quindi una soddisfazione morale, che per un uomo ridotto al lumicino dice qualche cosa.

36. — Lo schizzo che abbiamo tracciato, è il più lusinghiero, che possiamo immaginare; molto e molto ipotetico però; ma lasciamo andare.

Bella e seducente cornice questa, capace di fare sognare ad occhi aperti ogni buon Parroco nella speranza di vedervi inquadrata la sua stanca e logora vecchiaia.

Che dire delle categorie inferiori, dei possessori cioè di patrimoni più limitati? Ma chi sono, e quanti sono del clero i fortunati mortali che possono sognare di finire i loro giorni in un Eldorado di tal fatta? Lasciamo che il po-

polo li proclami ricchi, il dovere nostro è di badare a quel che è realtà, non supposizione. Abbiamo esempi, che vengono dall'alto; seguiamo questi e non corriamo dietro le fantasie popolari, non sempre innocenti e rette.

37. — L'esempio cui alludiamo è quello riferito sopra al n. 28. Roma ha passato sopra alle condizioni finanziarie abbastanza floride e non solo ha concesso o approvato la pensione, ma ha concesso pure la prebenda canonica e niente ha mutato pur quando, dietro il miglioramento economico del Clero votato dal Governo, detta prebenda tocca oggi la rendita netta di quattro mila lire. Se così, è giusto sofisticare sulla lettera e sullo spirito della legge e andare tanto per il sottile in qualche caso simile che possa presentarsi?

Voglia il buon Dio che tutti i Ministri dell'altare sappiano e possano finire i loro giorni in una discreta agiatezza! Oltre il prestigio dell'abito, ci guadagnerebbe la Fede e la Chiesa, con gran vantaggio delle vocazioni ecclesiastiche.

IX. — Una voce contraria.

38. — Nel non breve cammino fatto per le ricerche in materia, scartabellando libri di varia mole, in uno di questi: nel Ferraris (22), mi sono imbattuto in un avversario senza alcun dubbio di grande autorità, il Cardinale De Luca, del quale riportiamo le parole.

Alla domanda: « An cessante paupertate pensionarii, cessare debeat pensio », egli risponde: « *Affirmative probabilius,* saltem pensio imposita ab Ordinario ».

Ma si osserva in primo luogo: all'« *affirmative* », fa eguire un « *probabilius* »: Dunque non è assolutamente certo, e la contraria può essere pure probabile, quantunque meno.

In secondo luogo abbiamo diritto di rimanere attaccati alla nostra tesi quando pensiamo alla premessa dalla quale l'eminente Autore trae la sua conclusione, che si poggia su di una risposta della Sacra Rota (23).

29. — Ecco il fatto: In X si erige un Collegio; per assicurarne la vita e le funzioni si impongono dei contributi ai benefici e a tutti i redditi ecclesiastici. In seguito tale Collegio fu dotato direttamente e in misura sufficiente ai propri bisogni. Prodottosi reclamo dagli interessati presso la Sacra Rota, questa ha risposto: Cessata la causa finale, vale a dire la necessità, cessa anche ogni contributo. E giustamente nel caso suesposto. Ognuno però può notare che il parallelo tra l'ente morale, il Collegio, e l'individuo, il vecchio Parroco,

---

(22) *Prompta Bibliotheca,* voce « *Pensio* », appendice, n. 24.

(23) In Melevitan., 21 aprile 1660.

non è equo. Ma data e non concessa la parità, ripetiamo che è molto problematico stabilire per il Chierico quel limite di ricchezza, che credesi incompatibile con la pensione. Elastici sono i suoi bisogni, elastici i cespiti utilitari, onde un bilancio anche approssimativo non si può tanto facilmente azzardare. Il che non avviene per il Collegio. I bilanci qui parlano con cifre inequivocabili e fanno conoscere al vero e l'entrata e l'uscita, per cui la dote sopraggiunta può dimostrare ed è in grado di far vedere che da se sola basta a coprire le spese, e quindi non più necessario il contributo che pesava sui benefici.

Secondariamente nei riguardi del Collegio la pensione era perpetua reale, nel caso nostro è perpetua personale, a prescindere, come tante volte abbiamo accennato, dalla considerazione che nella pensione del Parroco « *a munere abeuntis* » si deve scorgere e riconoscere un valore morale.

X. — Un caso eccezionale.

40. — Allo schizzo del sacerdote benestante, all'epoca del suo ritiro, avremmo voluto contrapporre quello del sacerdote... malestante, rovescio della medaglia assai più facile a cadere sotto gli occhi del pubblico. Per non tradire la verità, dovremmo dirne parole che « fian savor di forte agrume », perciò le tralasciamo. Del resto il lettore può facilmente immaginarselo. Per esaurire tuttavia la trattazione dell'argomneto aggiungiamo altre poche righe.

41. — Non è raro che il Superiore si trovi a questo imbarazzante bivio: il vecchio Parroco è senza dubbio bisognoso, chè di suo ha poco o niente; il beneficio, che lascia, se non è l'immagine della miseria personificata, poco ci manca. Il successore appena può viverci; le rendite non possono quindi essere comunque intaccate. Come provvedere nel caso? Ricordiamo che il Legislatore, can 2154, raccomanda: « *amoto parocho Ordinarius* PRO VIRIBUS *consulat* ».

Ecco l'espediente al quale crediamo si possa ricorrere. In Diocesi non mancano benefici parrocchiali vacanti e da anni scoperti. La loro vacanza non si avverte o quasi, sia perchè coesistenti con un altro « *sub eodem tecto* », sia perchè molto vicini in chiese diverse sì, però in un paese non tanto popoloso. Quando altro non si possa, con uno di tali benefici vacanti si provvederà, conferendolo per intero al Parroco in ritiro, ove e quando non fosse necessario dedurne un modesto compenso per chi porta il peso delle anime, sempre che la percezione dei soli utili avventizi sia troppo misera. Giudice di tutto è l'Ordinario. Tenendo però presenti i cc. 1429 e 2157, crediamo sia all'uopo necessaria la venia Apostolica.

Can. Dott. LUIGI COZZA

La Corona delle Cinque Piaghe di N. S. Gesù Cristo.

La recita quotidiana della Corona delle Cinque Plaghe è una delle pratiche di pietà che i Padri Passionisti nelle Missioni ed Esercizi spirituali più raccomadano ai fedeli per tener desta nei loro cuori la devozione alla Passione di Gesù Cristo. Consiste la detta Corona in cinque poste, per ciascuna delle quali in memoria delle cinque Piaghe di N. S. G. C. si devono recitare divotamente cinque *Gloria Patri* ed in fine di ciascuna posta si deve aggiungere una *Ave Maria* alla Vergine SS. Addolorata (1).

Questa devota pratica risale agl'inizi dello scorso secolo. Autore e principale propagatore può ben ritenersi il P. Paolo Luigi di Maria Vergine — al secolo Giuseppe Pichi di Bracciano — zelante Missionario Passionista, il quale essendo stato eletto Preposito Generale della sua Congregazione nel 1821, ottenne dal Sommo Pontefice Pio VII in quell'anno medesimo la facoltà di benedire con l'applicazione di molte indulgenze la Corona delle Cinque Piaghe. Ed a facilitare la meditazione delle sante Piaghe la quale, sebbene non richiesta per l'acquisto delle sante indulgenze tuttavia era conforme allo scopo della pia pratica (2), si diede premura di far coniare delle apposite medaglie da inserirsi fra le varie poste della Corona (3), e di stampare in foglietti volanti delle brevi ed affettuose orazioni ad onore di ciascuna Piaga, facili ad impararsi a memoria e recitarsi dai fedeli ad ogni posta della Corona.

Il decreto di approvazione col sommario delle annesse indulgenze, benchè già preparato nel 1822, non fu pubblicato che in data 20 dicembre 1823 dalla S. C. delle Indulgenze sotto il pontificato di Leone XII.

Il Sommo Pontefice Pio IX, con nuovo decreto della medesima S. Congregazione dell'11 agosto 1851, si degnava non solo di confermare le precedenti indulgenze, ma di aggiungerne altre.

Per lucrare le predette indulgenze, si richiedeva che le Corone fossero benedette dal Superiore Generale dei PP. Passionisti ovvero da un sacerdote dal medesimo a ciò deputato (4). Attualmente in forza del decreto generale della

---

(1) Nella sua primitiva formula, secondo il decreto di Pio VII, la Corona delle Cinque Piaghe « quinque partibus constabat, quarum singulae totidem Orationem dominicalem, Salutationem angelicam cum Gloria Patri in singulis complectebantur, una angelica Salutatione ad B. Mariam V. doloribus affectam interiecta ». Ma per rendere più facile l'uso fu ridotta da Leone XII alla forma presente.

(2) « (Coronae) ad earum singulas partes totidem D. N. I. C. vulnera pia meditatione recoluntur » (Decr. di Leone XII del 20 dicembre 1823); « ...ut Crucifixi Passionis et Plagarum memoria per frequentiorem praefatae Coronae recitationem in fidelium cordibus validius infigatur » (Decr. di Pio IX dell'11 agosto 1851).

(3) Però le medaglie non sono necessarie per l'acquisto delle indulgenze.

(4) Vedi *Raccolta di orazioni e pie opere indulgenziate*, Roma 1865, pag. 93.

S. Penitenzieria *Consilium suum prosequens* del 20 marzo 1933, il Superiore Generale dei PP. Passionisti può bensì comunicare la facoltà di benedire la Corona delle Cinque Piaghe ai sacerdoti della sua Congregazione, ma non agli altri sacerdoti sia secolari come regolari, i quali perciò devono rivolgersi alla S. Penitenzieria.

Un recente decreto della S. C. del S. Uffizio in data 29 novembre 1939 (5), richiamandosi all'altro del 26 maggio 1937 (6) con cui era stato proibito di introdurre nuove forme di culto o di devozione e ordinato di rimuovere gli abusi già radicati, dichiarava « non esser lecito propagare tra i fedeli il *Rosario delle SS. Piaghe di N. S. G. C.* ». In seguito a ciò parve formarsi come una nube d'incertezza e di diffidenza intorno alla Corona delle Cinque Piaghe, e non mancarono bravi sacerdoti i quali nel citato decreto ne vollero vedere la condanna; ma a torto.

Si tratta infatti di una divozione nuova e ben diversa; cioè non della Corona delle Cinque Piaghe promossa nel 1821 dai PP. Passionisti, ma del *Rosario delle SS. Piaghe di N. S. G. C. o della Misericordia,* introdotto nel 1868 e composto di semplici giaculatorie che si dicono rivelate all'umile conversa della Visitazione di Chambery, Suor Maria Marta Chambon ed alle quali lo stesso N. S. G. C. avrebbe aggiunto magnifiche promesse (7).

Nelle edizioni della *Raccolta di orazioni e pie opere indulgenziate,* fino alla terza autentica pubblicata nel 1898, la Corona dele Cinque Piaghe è espressamente riferita con le annesse indulgenze di Leone XII e di Pio IX. E' vero che nell'ultima Raccolta autentica del 1938 dal titolo *Preces et pia opera indulgentiis ditata* non figura più; ma la ragione si è perchè detta Raccolta diversamente dalle precedenti, non comprende che le indulgenze generali, « per le quali non si richiede nè la benedizione di oggetti di pietà da parte di un

---

(5) Vedi *Il Monitore* 1933, pag. 265.

(6) Vedi *Il Monitore* 1939, pag. 349, 1937, pag. 226, e 1938, pag. 211.

(7) Ecco come fin dall'origine fu recitato questo Rosario.

Si comincia con la preghiera: « O Gesù, divin Redentore, siate misericordioso per noi e per il mondo intero. Amen. Dio forte Dio Santo, Dio immortale, abbiate pietà di noi e del mondo intero. Amen. Grazia, misericordia, mio Gesù, nei pericoli presenti; copriteci col vostro Sangue preziosissimo. Amen. O Padre Eterno, usateci misericordia, noi ve ne scongiuriamo. Amen, Amen, Amen, »

Sui grani piccoli: « Gesù mio, perdono e misericordia. Per i meriti delle vostre Sante Piaghe ».

Sui grani grossi: « Eterno Padre, vi offro le Piaghe di N. S. G. Cristo. Per guarire quelle delle anime nostre ».

Tutte le corone possono servire per la recita di questo Rosario. Cfr. *Suor Maria Marta Chambon, Religiosa della Visitazione di Chambery* (1841-1907), Pisa 1929, pag. 101 in nota.

sacerdote regolare o secolare, nè la visita di un pio luogo determinato, nè la iscrizione a qualche pio sodalizio » (8).

Inoltre la stessa S. Penitenzieria, pur dopo il citato decreto del S. Uffizio, ha continuato e continua a concedere la facoltà di benedire la Corona delle Cinque Piaghe ai sacerdoti che la chiedono.

A togliere finalmente ogni dubbio ecco giungere opportuna l'autentica dichiarazione della S. C. del Sant'Uffizio diretta in forma di Rescritto al R.mo Preposito Generale dei PP. Passionisti in data 3 luglio 1940, Prot. n. 265/39. Alla domanda: « Se la proibizione della divozione delle Cinque Piaghe di N. S. G. C., emanata col decreto di feria IV 29 novembre 1939, riguardasse ancora la Corona delle Cinque Piaghe di N. S. G. C. in uso presso la Congregazione dei Passionisti », l'E.mo Card. Segretario rispondeva:

« In propostito gli E.mi e Rev.mi Padri di questa Suprema, nell'adunanza plenaria di feria IV del giorno 19 giugno 1940 hanno decretato: « Devotio quae audit *Corona delle Cinque Piaghe di N. S. G. C.* quae in usu est apud Clericos Excalceatos S. Crucis et Passionis D. N. J. C. non includitur in decreto feriae IV diei 29 novembris 1939 ».

Dunque la Corona delle Cinque Piaghe sussiste ancora, come per lo innanzi, approvata e indulgenziata; solo che per avere la facoltà di benedirla i sacerdoti secolari e regolari non appartenenti alla Congregazione dei PP. Passionisti non devono rivolgersi al Superiore Generale della medesima, ma direttamente alla S. Penitenzieria Apostolica (9).

L. P.

Convitti ecclesiastici per sacerdoti studenti in Roma.

Fin dall'anno 1938 la S. C. dei Seminari si era dato pensiero di provvedere mediante alcuni Convitti ecclesiastici ad una migliore sistemazione ed assistenza dei giovani sacerdoti inviati a Roma per ragione di studio. Attesi i soddisfacenti risultati dell'esperimento, l'anno scorso ritenne opportuno dare stabilità all'iniziativa disponendo, con Circolare dell'8 settembre, che ogni sacerdote che intendesse proseguire gli studi in Roma dovesse prendere dimora in Convitti ecclesiastici determinati ed attenersi ad alcune norme di condotta. Anche per l'anno scolastico entrante le disposizioni della S. Congregazione sono immutate.

I convitti stabiliti dalla S. Congregazione sono i seguenti:

1) Convitto del P. Collegio Pio Latino Americano, via Gioacchino Belli 3.

---

(8) Vedi *Preces et pia opera indulgentiis ditata*, 1938, Notanda n. 1.

(9) Per la compilazione di queste note ci siamo serviti dell'articolo *De parva Corona Quinque Vulnerum D. N. I. C.* comparso negli *Acta Congr. a SS. Cruce et Passione D. N. I. C.*, luglio 1940, p. 263-277, e della breve Notizia *A proposito di una pia pratica* (P. G. P.) comparsa su *L'Avvenire* di Roma del 22 agosto 1940

2) Convitto del Collegio Apostolico Leoniano della Missione, via Pompeo Magno 21.

3) Convitto « S. Paolo », via del Gazometro 23.

4) Convitto « Maria Immacolata », via del Mascherone 55.

5) Convitto dei « Cento Preti », Lungotevere Vallati 1.

6) Convitto dei Sacerdoti dell'Emigrazione, via della Scrofa 70.

7) Convitto della Società dei SS. Cuori di Picpus, via S. Erasmo 2.

8) Convitto di « Villa S. Francesco », viale dei Monti Parioli 46.

9) Convitto dei Preti di S. Sulpizio, via Quattro Fontane 113.

10) Convitto di S. Luigi de' Francesi, piazza S. Luigi de' Francesi 5.

11) Convitto « S. Maria del Lago », via Sardegna 44.

12) Convitto « Villa S. Giovanni », via del Gianicolo 12.

Le norme stabilite dalla S. Congregazione sono che ogni sacerdote che intenda proseguire gli studi in Roma:

I. deve essere munito della commendatizia dell'Ordinario da cui risulti:

a) lo scopo preciso pel quale l'Ordinario lo invia;

b) che è provvisto di mezzi sufficienti per sostenere le spese necessarie.

II. deve regolarmente iscriversi a qualche Ateneo o Scuola Superiore di studi ecclesiastici;

III. deve ottenere il *celebret* del Vicariato di Roma;

IV. per potere avere una cappellania o esercitare il sacro ministero è indispensabile una speciale autorizzazione dell'Ordinario e del Vicariato di Roma;

V. deve mantenere intemerata condotta sacerdotale, rimanendo soggetto a quanto il Vicariato di Roma potesse ordinare in proposito;

VI. è tenuto ad osservare le particolari norme dalle quali è regolato il Convitto nel quale si trova.

Il Rettore del Convitto terrà informati i Vescovi della condotta e del profitto dei loro rispettivi sacerdoti studenti.

Qualora un sacerdote, a motivo dell'età o per qualche altra causa del tutto eccezionale non potesse abitare in nessuno dei Convitti stabiliti deve chiederne dispensa, per mezzo della sua Curia, alla S. C. dei Seminari.

L'Unione Medico-Missionaria Italiana.

E' sorta recentemente a Verona l'U.M.M.I. per ovviare a un bisogno molto sentito nelle missioni, col proposito di organizzare le energie dei sanitari italiani a vantaggio della causa missionaria in Italia e all'Estero, conforme alle direttive pontificie. Ecco le sue principali attività:

1) Raccogliere e acquistare materiale sanitario per le Missioni;

2) Offrire la propria competenza professionale a protezione della salute dei misionari, anche per corrispondenza.

3) Iniziare alla medicina il personale missionario.

4) Diffondere l'ideale missionario tra studenti e laureati di medicina e di farmacia.

5) Suscitare e preparare un corpo di sanitari i quali, senza farsi religiosi, siano disposti a esercitare il loro ministero in uno stato di maggior perfezione in pro dei missionari e dei popoli meno progrediti dei paesi di missione.

Tutti i sacerdoti sono invitati a dare il loro appoggio e contributo a quest'opera che, affiancata alle altre opere missionarie, ha davanti a sè ricche e fresche possibilità di aiutare le missioni sia col materiale sia con operai apostolici specializzati, a norma del quinto articolo del suo programma di attività, che è certo il più importante.

Si diventa « Amici » dell'U.M.M.I. inviando l'adesione con un'offerta qualsiasi. Le si può giovare in vari altri modi, come sarebbe inviandole indirizzi di sanitari cui essa possa mandare l'invito ad aderire e a procurarle materiale sanitario, meglio ancora interessando e sollecitando i sanitari personalmente; dandole ogni notizia, consiglio, suggerimento utile per la sua attività; coltivando tra i medici, specialmente tra gli studenti, le vocazioni medico-missionarie, e indirizzandole eventualmente all'U.M.M.I: *Lungadige Campagnola* 1, *Verona;* oppure: *Casa Sacro Cuore, Negrar* (Verona). Agli stessi indirizzi possono inviarsi adesioni, informazioni, richieste, offerte: n. del C.C.P. 8-11.437.

L'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole.

La S. C. del Concilio per rispondere alle continue richieste ha ritenuto opportuno di rendere noti i programmi stabiliti per l'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole dello Stato in Italia, secondo il nuovo ordinamento determinato dalla « Carta della Scuola ».

Una comunicazione della medesima S. Congregazione ricorda che, per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi stessi, si tengano presenti la « Guida d'insegnamento religioso per le scuole elementari » del 10 maggio 1935 e la « Traccia di svolgimento del programma per l'insegnamento religioso nelle scuole medie » allegato alla Circolare del 21 giugno 1930.

Vengono precisati i programmi per le seguenti categorie di scuole:

Ordine elementare: Scuola materna (due anni); Scuola elementare (tre anni); Scuola del lavoro (due anni); Scuola artigiana (tre anni).

Ordine medio ed artistico: Scuola professionale (tre anni); Scuola tecnica (due anni); Scuola media, Corso d'avviamento all'arte, Istituto d'arte, Scuola di arte, Conservatorio di musica (tre anni).

Ordine superiore: Istituto femminile e Magistero femminile, Liceo artistico, Liceo classico, Liceo scientifico, Istituto magistrale, Istituto tecnico commerciale

(cinque anni); Istituto per periti agrari, Istituto per periti industriali, Istituto per geometri, Istituto nautico (quattro anni); Conservatorio di musica (classi superiori); Scuola d'arte, Istituto d'arte (classi superiori).

Il passaggio al Ministero dell'E. N. delle Istituzioni scolastiche dipendenti dal P. N. F.

Il « Foglio di Disposizioni », n. 192 del P. N. F. reca:

Confermo che, per accordi intervenuti col Ministero della Educazione Nazionale, tutte le Istituzioni scolastiche create o comunque dipendenti dalla Federazione dei Fasci di Combattimento e dalla G.I.L. debbono passare alla competenza del Ministero stesso:

Pertanto i Segretari federali provvedano al trapasso di detti Istituti alle Autorità scolastiche, disinteressandosene ulteriormente.

Si intende che tutto ciò non riguarda le scuole medie e superiori dei Collegi della G. I. L., contemplate dal R. Decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 944.

Il Segretario del P.N.F.

E. Muti

DUBBI

12.

Ancora sulla legittimazione dei figli

Quando due sposi dichiarano di volere col loro matrimonio legittimare un figlio nato loro antecedentemente, è il parroco obbligato *sub gravi* ad indagare se esso sia nato davvero dalla loro unione prematrimoniale, o può contentarsi della sola asserzione dei contraenti? Che mi sappia non vi è alcuna disposizione che lo obblighi a fare delle ricerche in proposito.

Se non sapessimo da che parte proviene, potremmo pensare che la domanda è fatta da chi non ha voglia di compiere il proprio dovere.

Si tratta evidentemente di prole illegittima ed il parroco deve sapere che non ogni prole illegittima si può legittimare col matrimonio, ma solo la naturale e la spuria quando si è ottenuta la legittimazione assieme alla dispensa dall'impedimento (1). Il parroco deve pure sapere che tanto la legge ecclesiastica che quella civile non ammettono la legittimazione se non per i figli nati dai due coniugi. Ed allora nasce l'obbligo per il parroco di domandare ai richiedenti di che prole si tratta.

(1) Vedi *Il Monitore*, 1940, pag. 158.

E siccome dovrà farsi l'annotazione della legittimazione nei registri sia parrocchiali che civili, è necessario domandare i certificati di nascita e di battesimo (2). Da questi si vedrà come è stata denunziata la prole e, perciò stesso, se l'asserzione dei nubendi, che essa cioè sia stata procreata da loro due, corrisponde a verità. Qualora i documenti confermino la dichiarazione della figliolanza e quindi il parroco ne abbia la certezza morale, ulteriore indagine non è necessaria, specialmente se si tratta di parrocchiani a lui noti e di fatti che sono di dominio pubblico.

Ma se i documenti esibiti non siano probativi e suscitino anzi dei sospetti, o le dicerie contraddicono l'asserzione degli sposi, il parroco non può contentarsi della semplice asserzione, ma è *obbligato* a dissipare i dubbi, chiedendo altri opportuni documenti e interrogando prudentemente persone degne di fede sotto il vincolo del giuramento, o con altri mezzi idonei. E ciò per non cooperare e sottoscrivere anch'egli un atto nullo, giacchè se la prole è sacrilega o adulterina o non appartiene ad ambedue gli sposi, la legittimazione è nulla, astrazione facendo dalla validità del matrimonio.

E' necessario poi tener presente che in forza del Concordato, come è stato anche recentemente confermato dal Ministro di Grazia e Giustizia (3), la legittimazione indicata in calce all'atto del matrimonio concordatario ha effetti civili e quindi deve essere annotata nei registri dello stato civile. E la dichia-

---

(2) Riportiamo qui quanto pubblicammo nel numero di gennaio 1940 (interno della copertina):

Norme pratiche per il riconoscimento e legittimazione di prole nata prima della celebrazione del matrimonio. — Quando i contraenti dichiarano di voler legittimare la prole nata prima della celebrazione del loro matrimonio, il Parroco deve assicurarsi se si tratta di figli naturali o adulterini.

Se si tratta di figli naturali il parroco: 1) deve esigere l'attestato di nascita e di battesimo dei figli da legittimare ed esaminare attentamente se i nominativi dell'atto civile di nascita rispondono a quelli dell'atto di battesimo; 2) celebrato il matrimonio dei genitori e firmato dagli stessi il riconoscimento dei figli, deve inviare *subito* al parroco del luogo di battesimo dei figli legittimati il certificato di battesimo degli stessi colla nota dell'avvenuto riconoscimento e legittimazione in forza del santo matrimonio e la indicazione della data e luogo dello stesso matrimonio; 3) deve avvertire il parroco del luogo del battesimo dei figli legittimati, che dopo aver eseguito la relativa annotazione di legittimazione sul proprio Registro parrocchiale dei battesimi, ne mandi avviso all'archivio della rispettiva Ven. Curia per l'annotazione anche sui registri duplicati della stessa Curia.

Se si tratta di prole adulterina: il riconoscimento ammesso dall'articolo 250 (Nuovo Cod. Civ., libro I) non può avvenire in forza del matrimonio canonico. Quindi il parroco non segnerà tale riconoscimento sulla copia del matrimonio religioso da inviarsi alla Casa Comunale per la trascrizione agli effetti civili, ma presenterà alla Ven. Curia (Ufficio Matrimoni) domanda di legittimazione da inoltrarsi alla Santa Sede con tutti i dati necessari.

(3) Vedi *Il Monitore*, 1940, pag. 163.

razione aggiunta serve precisamente per gli effetti civili, giacchè da parte ecclesiastica non sarebbe necessaria (4). Ora che figura farebbe il parroco se, per esempio, dall'autorità civile si facesse osservare che al momento della nascita della prole uno dei nubendi era legittimo sposo di un'altra persona? O se, per qualche posteriore dissenso od altro motivo, il coniuge che non è autore della prole falsamente legittimata, chiedesse la rettifica in base all'art. 261 del nuovo Codice civile? Non può quindi esimersi il parroco dal fare le necessarie ed opportune indagini al fine di essere moralmente certo che la prole da legittimare col matrimonio sia legittimabile e perciò procreata veramente dai due contraenti.

Evidentemente non si tratta di una vera e propria inchiesta a fondo che può compromettere la buona fama delle persone, ma di una prudente e riservata ricerca del vero.

Si osserva che non vi è una disposizione legale che obblighi il parroco a simile indagine.

Rispondiamo che l'osservazione è troppo ingenua. L'obbligo se non proviene da una ingiunzione esplicita, è implicito nelle parole usate dal legislatore. Se infatti la S. C. dei Sacramenti nella Istruzione del 1 luglio 1929, nella Nota al Mod. XV (riferentesi al n. 45) dice « I signori sposi... hanno esposto che avanti il matrimonio, *dalla loro unione naturale*, è nato.... battezzato... denunziato... », vuol dire che, non essendo vera la premessa, la legittimazione non può aver luogo, perchè la legge non la consente se non alle condizioni espresse nella premessa. Ed il parroco, incaricato dal Codice (can. 1020) degli atti preparatori al matrimonio, ha la responsabilità che tutto sia in regola e conforme alla legge.

Non vi è nemmeno una disposizione di legge che esplicitamente obblighi il parroco ad identificare i nubendi, ma nessuno negherà che egli *deve* assicurarsi che i due richiedenti corrispondano agli individui di cui ai certificati di battesimo. In una grande città un ammogliato, gabellandosi per un suo conoscente scapolo, che aveva cambiato domicilio, ed all'insaputa di questi, aveva chiesto di sposare una ragazza. Il parroco non l'aveva mai visto, eppure credette ed iniziò le pratiche coi nomi indicati; quando per caso venne scoperto il trucco... Ritorciamo l'osservazione all'interrogante: nessuna disposizione di legge obbliga esplicitamente il parroco *sub gravi* ad accertarsi della identità degli sposi!!!

ENNIO CIMAVIGLI

(4) Vedi *Il Monitore*, 1940, pag. 159.

LEGISLAZIONE CIVILE

Regolamento per l'esecuzione della legge di Pubblica Sicurezza (1)

Autorità di Pubblica Sicurezza

Art. 1. - L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.

E' autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., è autorità locale il Podestà o chi ne fa le veci.

Art. 15. - Qando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo.

L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

Delle cerimonie pubbliche.

Art. 19. - Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità e la firma dei promotori.

L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 20. - Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.

E' vietato l'uso della chiesa e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso e per scopi non attinenti al culto.

---

(1) Con R. D. 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale », n. 149, del 26 giugno 1940, è stato stabilito il Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Il ritardo di quasi dieci anni nell'uscita è stato un bene, perchè in questioni di tanta importanza le ripetute modificazioni avrebbero portato a confusioni e a conseguenze assai gravi, data la difficoltà di riscontrare poi ciò che effettivamente vuole la legge. Dei 366 articoli del Regolamento pubblichiamo solamente quelli che in qualche modo riguardano i Sacerdoti, prendendone il testo ed alcune note di chiarificazione e di commento da *L'Amico del Clero*, settembre 1940, p. 272.

Art. 21. - Quando il Questore vieti la cerimonia per ragioni d'ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della legge, ne da notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità locale di P. S.

L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.

Art. 28. - Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge, l'autorità locale di P. S. informa immediatamente il Questore e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.

Delle processioni ecclesiastiche.

Art. 29. - L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della legge deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere:

a) le generalità dei promotori;

b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;

c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;

d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.

L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.

Art. 30. - Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 31. - Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge, si applicano le disposizioni degli art. 21 e 28 del presente regolamento.

Art. 32. - Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento (2).

---

(2) Diversamente dalla pratica comunemente usata da decenni dalle Questure del Regno anche quando le relazioni fra la Chiesa e lo Stato erano tese, alcune Questure pretendevano fin da allora il doppio esemplare dell'avviso, di cui uno in carta da bollo *per la concessione dell'autorizzazione* a tenere pubbliche processioni. Il presente Regolamento dà loro ragione in parte e vuole anche per le processioni religiose l'applicazione dell'art. 15; però non esige che si abbia ad attendere la risposta o l'autorizzazione per eseguire il sacro corteo.

L'art. 21 stabilisce che il Questore darà avviso ai promotori quando intende vietare la pubblica manifestazione e quindi, inviato il preavviso della funzione religiosa e pagato il tributo del foglio di carta bollata, si può fare senz'altro la processione. Conforme a ciò già la Corte di Appello di Roma con sentenza 30 aprile 1936 stabiliva: « Le

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 116. - La domanda per ottenere la licenza di cui agli articoli 68 e 69 della legge deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, e deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il numero o il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico, esclusi i teatri per rappresentazione di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946 (3).

Art. 117. - Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla Commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.

Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.

Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 118. — La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche

---

riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose e di altri atti di culto che si tengano fuori dei luoghi a ciò destinati hanno bisogno del preavviso dell'autorità di Pubblica Sicurezza. E per i culti ammessi nello Stato è necessaria la autorizzazione preventiva, anche se le riunioni avvengano negli edifici aperti al culto, a meno che la riunione sia presieduta od autorizzata dal Ministero del culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata (art. 2 R. D. 28 febbraio 1930, n. 289) ».

(3) Quando si tratta dei teatri e delle sale delle nostre Associazioni Giovanili dove i trattenimenti sono eseguiti da giovanetti minorenni, per evitare il ripetersi di autorizzazioni basterà una benevola intesa col Questore o con chi per esso onde ottenere il permesso per un congruo numero di rappresentazioni da estendersi per tutto il carnevale. Quanto all'obbligo contemplato nell'ultimo capoverso di questo articolo, sarà pure necessaria un'intesa, che eviti le bizze locali e le smanie della concorrenza.

per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Art. 126. - Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione:

1) che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali;

2) che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del Governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani o i rappresentanti delle Potenze estere;

3) che ecciti nella moltitudine il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;

4) che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principii costitutivi della famiglia;

5) che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;

6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico (4).

Art. 127. — Agli effetti dell'art. 73 della legge, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 237, non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale che non siano state approvate dal Ministero della cultura popolare.

Il titolare della licenza risponde della osservanza di tale disposizione ed è tenuto a presentare ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica la copia col visto originale del Ministero della cultura popolare.

Il Prefetto può, a norma dell'art. 74 della legge, vietare nella propria provincia, per locali circostanze, la rappresentazione di qualunque produzione teatrae, anche se essa abbia avuta l'approvazione del Ministero della cultura popolare (5).

Art. 128. - Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo,

---

(4) E' giusto che l'articolo nelle sue disposizioni intenda di tutelare il rispetto dovuto alla sacra persona del Sommo Pontefice, del Re Imperatore e di altre autorità, mentre vuole tutelato anche il sentimento religioso e morale del popolo. E trovandosi spesso nelle vecchie commedie delle goffe figure di poliziotti, di guardie, di soldati che, per quanto innocenti, per la denunzia di un malevolo possono causar gravi noie ed imbarazzi, perciò la prudenza in certi casi non è mai troppa.

(5) Questo articolo ha bisogno di larghissima interpretazione, non essendo in molti casi praticamente possibile di tutte le commediole presentare la copia col visto originale del Ministero.

mesmerismo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nella impressionabilità del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giuochi innocui, a giudizio del medico provinciale.

A tali spettacoli, pur riconosciuti innocui, non possono assistere i minori dei sedici anni.

Art. 141. - Per l'applicazione dell'art. 80 della legge è istituita in ogni provincia una Commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto che la presiede.

Ne fanno parte: il Questore, il medico provinciale, un ingegnere del Genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonchè il podestà lel Comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacoio. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica.

Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci e da altro funzionario espressamente designato — per i primi quattro membri — l'esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Art. 142. - La Commissione permanente di vigilanza:

1) dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

2) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

3) controlla con frequenza se vengono osservate le norme e le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti.

Per l'esercizio di questo controllo fuori del capoluogo della provincia, la Commissione delega il podestà del comune nel quale trovasi il locale da visitare, l'ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 143. - Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 1946.

Art. 144. - Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato (6).

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 142, n. 3 del presente regolamento.

Art. 145. - Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla Commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

Art. 147. - Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di P. S. che vi sono comandati di servizio e i membri della Commissione di vigilanza teatrale, muniti di apposita tessera rilasciata dal Prefetto, nonchè i funzionari del Ministero della cultura popolare comandati per servizio di controllo in base ad apposita tessera rilasciata dal Ministero stesso.

Art. 148. - Il funzionario e gli agenti di P. S. incaricati del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 145, nonchè di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'ar. 34 della legge e dalla licenza.

Degli esercizi pubblici.

Art. 159. - Gli enti collettivi e circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termine dell'art. 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.

L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.

Art. 174. - Agli effetti degli articoli 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:

a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffè e bars;

---

(6) La visita della Commissione di vigilanza composta di tutte quelle persone, veniva a costare molto a tanti poveri parroci, che di tanto in tanto, almeno ogni cinque anni, la vedevano ripresentarsi. Oggi fuori del Capoluogo di Provincia intanto la Commissione si riduce a tre persone, le quali in generale si prestano gratuitamente alla visita dei locali. Nei Capoluoghi di Provincia le spese si hanno nella prima visita, ma per il controllo periodico di cui al n. 3, art. 142, non si ha da dare nessun compenso

e) osterie e osterie con cucina;

f) spacci di bevande non alcooliche e di cibi cotti con consumo sul posto;

g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;

h) alberghi diurni e bagni pubblici;

i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio e simili;

l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette (7).

Art. 187. - Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Art. 188. - I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcooliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.

Tale divieto può essere esteso dal Prefetto per ragioni di moralità e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi età.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alla moglie e ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico.

Art. 192. - Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, o dia altrimenti alloggio per mercede oltre alle indicazioni della via e della casa, si deve specificare quante camere e quanti letti sono offerti in fitto, e, qualora si tratti di appartamenti, il numero degli ambienti di cui questi si compongono, tenute presenti le disposizioni della legge 16 giugno 1939-XVII, n. IIII.

Ogni trasferimento ed ogni mutamento nelle condizioni denunziate nella prima dichiarazione devono essere notificate all'autorità locale di P. S., che ne prende atto sulla dichiarazione.

Delle tipografie ed arti affini.

Art. 197. - Sono sottoposti alla disposizione dell'articolo III della legge, oltre l'esercizio delle arti tipografica, litografica e fotografica, ogni altra arte di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo o al ciclostyle, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo, idoneo alla divulgazione del pensiero.

---

(7) Secondo l'art. 174 non cadono sotto le prescrizioni della legge nè quindi sono sottoposti al regime degli alberghi e delle pensioni quegli Istituti religiosi femminili che hanno aperto la loro Casa al ricovero di vecchie signore le quali pagano una piccola pensione per il loro mantenimento. Lo prova con evidenza anche il seguente art. 187.

Delle questue o collette.

Art. 285. - Per gli effetti dell'art. 156 della legge, si considerano di « beneficenza » e possono essere autorizzate dal Questore le questue o collette dirette a raccogliere fondi od oggetti, fuori dei Templi, pel mantenimento di ordini religiosi mendicanti o per sopperire a spese di culto presso chiese povere.

Art. 286. - Chi intende promuovere una questua o colletta deve farne domanda al Questore, indicando il relativo piano, la destinazione degli oggetti o dei fondi da raccogliere, i comuni in cui deve essere fatta, la durata di essa e le generalità complete delle persone che ne sono incaricate.

In nessun caso le questue o collette possono farsi per mezzo di persone di età minore o di non buona condotta morale e politica, nè in tempo di notte.

Gli incaricati della questua o colletta devono essere muniti della carta di identità o di apposita tessera, da rilasciarsi dal Questore.

Il Questore può subordinare il rilascio della licenza al versamento, nel conto corrente della Prefettura, di una cauzione in misura proporzionata all'entità della somma o al valore degli oggetti, che secondo il piano progettato, si presume possa ricavarsi dalla questua o colletta.

La cauzione non può essere restituita se non consti che siasi completamente erogato il ricavato della questua o colletta, secondo il progetto approvato e le condizioni stabilite nella licenza.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle dei commi secondo e terzo, limitatamente per questo alla carta di identità, non si applicano alle normali questue effettuate dagli ordini religiosi mendicanti (8).

Del trattamento dei confinati e delle donne perdute.

Art. 336. - Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non proseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono puniti con:

a) il richiamo;

b) il divieto di libera uscita;

c) la riduzione dell'assegno giornaliero.

Art. 337. - Il richiamo consiste in un rimprovero severo rivolto al confinato e nella diffida a non incorrere nuovamente in mancanze disciplinari, sotto comminatoria di più gravi provvedimenti.

Si infligge dal direttore della colonia per le semplici omissioni e per le mancanze di poco rilievo.

---

(8) Prima d'ora la legge di pubblica sicurezza non aveva preso in considerazione le questue degli Ordini mendicanti nè quelle riguardanti i bisogni del culto. Sarà bene unire alla domanda del permesso di questuare un certificato della Curia, nel quale si dichiari il bisogno del culto o la consuetudine di certe feste religiose nella tale parrocchia o chiesa.

Art. 338. - Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si infligge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute.

Per mancanza alla disciplina di qualche entità, al divieto di libera uscita si può aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della metà; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra, due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche.

Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estranei.

La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia, che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco

Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in località all'aperto.

Art. 357. - Quando l'autorità di P. S. venga a conoscenza che una donna eserciti il meretricio contro la sua volontà od abbia manifestata l'intenzione di redimersi, la invita a comparire alla sua presenza, per incoraggiarla nella presa determinazione e per facilitarle il ritorno a vita onesta.

A tale effetto, interessa il podestà e il parroco del luogo ove dimora la famiglia della donna, perchè questa possa trovare, nella famiglia, assistenza o ricovero.

Nei luoghi ove esistono istituti aventi per iscopo di far tornare a vita onesta le donne dedite al mal costume, l'autorità di P. S. si pone in rapporto con essi.

I Prefetti devono favorire l'istituzione di tali enti, dove non esistono (9).

INDICAZIONE DELLA RAZZA PER GLI ATTI DI MATRIMONIO

Intorno a quest'oggetto *Il Monitore* di marzo c. a. 1940, p. 65, concludeva una consultazione augurandosi che venisse presto emanata « una disposizione generale per togliere ogni equivoco che in qualche luogo ancora perdura ».

La disposizione invocata è uscita di fatti ed è la Circolare del 25 aprile 1940, n. XXXI-19-A8383, con la quale il Ministero dell'Interno ha dato ai Prefetti del Regno le seguenti istruzioni nei riguardi dell'accertamento della razza ai fini del matrimonio:

« E' stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sul fatto che dalle autorità comunali viene spesso rivolto invito ai parroci affinchè, nella compilazione degli atti di matrimonio religioso da inviarsi per la trascrizione all'Ufficio di stato civile, a termini dell'art. 8, C. V., della legge 27 maggio 1929,

(9) Degna di rilievo in questi ultimi articoli l'importanza che si è voluta dare al sacerdote cattolico, e da lui ben meritata, chiamandolo in questi casi dolorosi ad esercitare l'opera sua di moderazione e di carità cristiana.

VII, n. 847, curino di aggiungere, alle consuete indicazioni, anche quelle relative alla razza e alla cittadinanza (o nazionalità) degli sposi.

« Si osserva in proposito che dalle disposizioni emanate tanto per la difesa della razza quanto sul nuovo ordinamento dello stato civile (R. D. 9 luglio 1939-XVIII, n. 1238; D. M. 11 luglio 1939-XVII), non si desume alcun obbligo del genere nei riguardi dei parroci, mentre, ogni accertamento relativo alla razza e allo stato di cittadinanza degli sposi, ai fini delle pubblicazioni matrimoniali e alla trascrizione degli atti di matrimonio, è deferito all'Ufficiale di stato civile, al quale spetta infatti, di controllare le dichiarazioni fatte dalle parti interessate e la documentazione esibita, nonchè di rilasciare, in conseguenza, il certificato di cui all'art. 7 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, circa la inesistenza di « cause che si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili ». In tali sensi sono, d'altra parte, formulate anche le istruzioni emanate da questo stesso Ministero (circolare 22 dicembre 1938-XVII, n. 9270, Direzione Generale per la Demografia e la razza) circa l'applicazione del citato D. Legge 17 novembre 1938-XVII, e in particolare, quelle che in modo specifico si riferiscono agli articoli 5, 6 e 7 dello stesso Decreto. E' vero che l'art. 96 del R. D. 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, circa il nuovo ordinamento dello stato civile, prescrive che chi richiede la pubblicazione di matrimonio deve dichiarare tra l'altro, anche la cittadinanza, o il rapporto di sudditanza, e la razza degli sposi; ma è da ritenere, anche in base all'ultimo comma dello stesso articolo, che una tale disposizione riguardi soltanto le dichiarazioni da farsi personalmente o da persona incaricata dagli sposi (art. 99, Libro I Cod. Civ.), davanti all'Ufficiale di stato civile, con la conferma giurata di due testimoni, e da documentarsi nel modo stabilito dal successivo art. 97, e non sia, invece, applicabile alla richiesta che anche il parroco è tenuto a fare in base all'art. 6 C. V. della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847. E' poi, in particolar modo, da rilevare che l'Ufficiale dello stato civile deve rinviare l'atto di matrimonio al parroco per la regolarizzazione solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 10 della citata legge del 1929; di guisa che, se l'atto originale del matrimonio trasmesso dal parroco per la trascrizione non contiene le indicazioni relative alla razza e alla cittadinanza degli sposi, ben potrà l'Ufficiale dello stato civile desumerle dal registro delle pubblicazioni matrimoniali o da altri accertamenti da compiersi prima di procedere alla trascrizione. In tali sensi si esprimono, del resto, anche i chiarimenti contenuti nel frontespizio del Mod. M per registri di stato civile (Registro degli atti di matrimonio - Parte II - serie A), approvato con D. M. 11 luglio 1939-XVII (veggasi specialmente al richiamo n. 13).

« Si prega di dare comunicazione di quanto sopra alle Autorità ed uffici interessati, con invito ad astenersi dal fare ai parroci richieste analoghe a quelle di cui sopra è cenno, attenendosi, invece, nella materia, alle istruzioni contenute nella presente circolare ».

Nessuna indagine dunque deve chiedersi al parroco per determinare la razza o la cittadinanza degli sposi: tutte ricerche che devono essere fatte dall'Ufficiale di stato civile.

Solo resta al parroco di non leggere gli articoli del Codice alla celebrazione del matrimonio e di non trasmettere la documentazione per la trascrizione se consti a lui che uno dei contraenti non è di razza ariana, sotto pena di un'ammenda da L. 500 a L. 5000; ma nessuno gli vieta di assistere a questo matrimonio, perchè il Codice di Diritto Canonico ignora la razza, riconoscendo solo il fatto della *disparità di culto*, che non vuol dire la disparità di razza. Il parroco *non* può sottrarsi all'obbligo di assistere a tali matrimoni, sempre sentito — si capisce — il giudizio dell'Ordinario, per le conseguenze che possono venire, dalla omessa trascrizione nei registri di stato civile.

I SAGRESTANI E L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Essendo stato presentato alla F.A.C.I. il quesito « se i Sagrestani dovevano essere assicurati contro la disoccupazione » come si domandava da un Agente dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, la F.A.C.I. passò il quesito alla Direzione Generale, Sede Centrale di Roma, per averne una norma sicura, non senza prospettare le ragioni per le quali le sembrava non dovesse esigersi tale assicurazione nei casi più comuni di Sagrestani che non hanno questo ufficio come occupazione principale dalla quale soltanto possano ritrarre il necessario della vita.

La Direzione Generale, Ufficio Contributi e Posizioni Assicurative, n. 7797/U. C., in data 19 luglio 1940 rispose come segue, facendo una distinzione come per l'assicurazione contro la tubercolosi e la vecchiaia:

« In esito al quesito posto a questa Direzione Generale con la nota sopra richiamata si comunica che per determinazione del Ministero delle Corporazioni i Sagrestani e i Campanari sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione qualora siano retribuiti con un salario annuo superiore alle L. 400. Nel caso in cui i medesimi percepiscono un salario inferiore alle L. 400 annue, sono soggetti all'obbligo assicurativo, secondo le disposizioni dell'art. 24 del Regolamento 7 dicembre 1924, n. 2270, qualora prestino la loro attività presso altri datori di lavoro, per la quale siano obbligatoriamente assicurati. In ogni caso i suddetti sono esclusi dall'obbligo assicurativo qualora la loro retribuzione non sia rappresentata da un assegno fisso, ma soltanto dalle liberalità in occasione di cerimonie religiose ».

L'IMPOSTA SULL'ENTRATA, I TRASPORTI FUNEBRI E I LOCULI DEI CIMITERI

Alla domanda: *quale trattamento tributario debba farsi, agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, alle somme riscosse per il trasporto di malati e defunti a mezzo dei propri automezzi,* l'Intendenza di Finanza di Siena, con lettera n. 8308 Rip. II del 16 agosto 1940 all'Arciconfraternita della Misericordia di Siena ha così risposto:

« Al riguardo il Ministero, considerato che l'attività specifica di codesto Ente si esplica sotto forma di assistenza e di beneficenza, ha dichiarato che sulle somme riscosse sotto forma di volontarie oblazioni per i succitati servizi sanitari e funebri non si rende applicabile l'imposta in parola, attesa l'esenzione in proposito sancita dall'art. 1 lett. *c*) del R. D. L. 9-1-1940, n. 2.

Qualora invece i servizi in parola, eseguiti tanto nei riguardi degli iscritti all'Associazione che di estranei, avvengano mediante tariffe prestabilite e concordate di volta in volta, l'imposta sull'entrata dovrà essere corrisposta, con diritto di specifica rivalsa (art. 6 della legge) mediante l'applicazione delle prescritte marche doppie, di cui all'art. 56 lett. c, del R. D. L., 1940, n. 2, sulla quietanza da rilasciarsi obbligatoriamente, giacchè in tale caso si tratta di vere e proprie prestazioni di servizi contemplati dall'art. 8 lett. *h*) del citato R. decreto legge.

Per quanto riguarda i proventi relativi alla concessione di sepolture privilegiate in perpetuo, si dichiara non dovuta l'imposta, trattandosi in sostanza di corrispettivi di concessione in perpetuo di occupazione di suolo esenti dal tributo ai sensi dell'art. I lett. *a*) della legge.

Avvertesi poi che non è consentito per tali servizi il pagamento dell'imposta sull'entrata per abbonamento».

RECENSIONI

TALIANI F. M., *Vita del Cardinal Gasparri Segretario di Stato e povero Prete*. In 8°, pagg. 302, A. Mondadori, Milano, 1938.

« Era muscoloso allora e diritto, col viso abbronzato e i capelli neri spartiti a sinistra e gettati indietro sin sulla nuca. Benchè Vescovo era vestito di panno rozzo sul quale sembrava fuor di posto la croce d'oro; lo sguardo fiero scintillava, un fremito di riso era in ogni parola, gli allargava la faccia, sonava sempre giocondo ». Ecco poche linee del ritratto del Card. Gasparri quale per la prima volta lo vide l'A. allora fanciulletto. Quella vista, profondamente impressa e conservata nel suo animo è il germe dal quale quarant'anni dopo spuntò questa singolarissima vita del grande Porporato. E il tema lo dette appunto una frase proferita dal Cardinale in quella occasione rivolto ad una parente: « Non sono che un povero prete di Ussita, sono sempre Don Pietro per te e per gli altri ». La carriera, le opere, gli onori straordinari dell'uomo pubblico da un lato e, dall'altro la nativa immutabile invitta semplicità dell'uomo privato: questi sono gli aspetti sotto i quali il narratore presenta la figura del Cardinale, scegliendo della sua vita i particolari più suggestivi, raggruppandoli, distribuendoli e intonandoli con tale magistero d'arte « da dare al quadro unità d'aria e di luce e in quest'aria e clima far entrare il lettore, tanto che alla fine questi crede non d'aver letto ma veduto e ascoltato e toccato, non d'aver capito ma sentito e goduto o patito ».

Nato il 5 maggio 1852 da famiglia di pastori a Capovallazza di Ussita, Pietro Gasparri fu prima alunno del Seminario di Nepi, donde passò al Seminario dell'Apollinare in Roma conseguendo una triplice laurea e ricevendo il sacerdozio il 31 marzo 1877. Per molti anni fu professore di diritto canonico all'Istituto Cattolico di Parigi. Fu promosso Nunzio Apostolico nell'Equatore, poi assunto alla Segreteria di Stato in qualità di Segretario degli Affari ecclesiastici straordinari. Pio X lo creò Cardinale nel Concistoro del 16 dicembre 1907. Prese parte ai Conclavi donde uscirono Papi i Cardinali Della Chiesa e Ratti e nel secondo poco mancò non riuscisse eletto. Segretario di Stato sotto due Pontefici nei tempi difficilissimi della guerra e del dopoguerra, ebbe parte somma nell'opera di ricostruzione, nella codificazione del diritto canonico e nella Conciliazione dell'Italia con la Santa Sede. Fu insignito di molte onorificenze tra cui il Collare dell'Annunziata e appartenne all'Accademia d'Italia.

In mezzo a queste grandezze il Card. Gasparri fu sempre « un povero prete », da quando trascorsi i primi anni nella « sua terra magra e disseminata di greggi » ebbe ad assaggiare il freddo e la fame nel piccolo Seminario di Nepi, fino ai giorni nei quali si trovò a fianco di Papi e di Sovrani nelle maggiori opere ed esaltazioni e fu stimato degno d'essere paragonato ai più grandi Segretari di Stato suoi predecessori; fino a quando venuto a morte il 19 novembre 1934 e in S. Ignazio si svolgevano i suoi funerali, « la cerimonia fastosa vibrante di musica pareva non riguardasse il Cardinale povero prete posato sul pavimento nudo *more nobilium* ».

Compendio della storia del Cardinale sono le parole scolpite sulla sua tomba in Ussita: « ...Dominus Deus noster... suscitans a terra inopem... ut collocet eum cum principibus populi sui », che tanto s'accordano col titolo e, più ancora, col contenuto del presente libro.

La mancanza, in esso, di qualunque apparato critico e l'avere l'illustre A. sostituito se stesso ad ogni altra documentazione e testimonianza potrà non essere gradito a tutti, potranno sembrare scarse le notizie sopra punti anche importanti, in qualche particolare potrà essere sfuggita qualche inesattezza (1); ma questo è certo che così come egli l'ha concepito ed eseguito, il ritratto letterario storico del grande ed umile Cardinale è splendido e penetrante, e scolpito una volta nel cuore non si cancella più.

STEFANO ARATA

MOGLIONI A. (Mons.). *Gemma Galgani*. In 8° oblungo di 60 pp., Roma, Pia Società S. Paolo, 1940.

L'A., che nel 1914 pubblicò una piccola vita di S. Gemma in lingua cinese per divulgare tra quei suoi cristiani la divozione a « questa grande soave incantevole santa », presenta ora questa maggiore disposta in forma di album, e quale serto di rose intende deporla ai piedi della Vergine lucchese assurta ai supremi onori degli altari. Molto bene curata per la parte tecnica dalle Religiose di S. Paolo, più che la narrazione della vita, ne è la proiezione fotografica delle scene principali. Si tratta infatti di quaranta illustrazioni — alcune fuori testo — rappresentanti persone, luoghi, oggetti, documenti, episodi riguardanti la mirabile vita della Santa. Il testo narrativo, suddiviso in paragrafi numerosi e talvolta brevissimi, è il commento e l'integrazione della ricca collezione di figure, che ne ricevono un vivo risalto. Scorrendolo incontriamo quadretti graziosi, visioni fugaci, brevi dialoghi, pie riflessioni, slanci affettuosi, che rivelano l'animo candido e devoto dell'A. e costituiscono un tutto molto singolare ed attraente, specialmente per le anime pie e per i lettori di età giovanile.

S. A.

ZAPPIA G. B., *Il Santuario della Grotta in Bombile d'Ardore, diocesi di Gerace*. In 8° di 52 pp. Tip. Lit. Antoniana, Padova.

Sono qui raccolte, abbellite da tavole illustrative, notizie sull'antico devoto Santuario della B. V. della Grotta, quasi tutte ricavate da codici di varia età e di diverso valore, specialmente della biblioteca dell'Università di Padova. Riguardano il paese di Bombile, la collina dove la S. Vergine, quasi colomba « in foraminibus petrae, in caverna maceriae » scelse la sua dimora, la leggenda dell'immagine prodigiosa, il tempio dedicato a Maria con le sue adiacenze, e il culto che da secoli le viene fedelmente reso da quelle buone popolazioni. La testimonianza storica, pregevole sebbene frammentaria e lacunosa, è confortata dalla testimonianza popolare, rappresentata da ingenui componimenti poetici in dialetto calabrese, sincera espressione dell'antica tradizione e della divozione locale alla Vergine della Grotta. Eccone un brevissimo saggio:

O Grande Vergine, o Grande Maistate,
Gioia du Paradisu Vui ca siti,
Madonna di la Grutta Vi chiamati,
Avvocata di Bombile ca Vui siti,
Nui vi pregamo mu ndi difenditi,
E nel Santo Paradisu 'u 'ndi levati.

S. A.

(1) Per esempio che sia stato il Card. Gasparri il primo a suggerire a Pio X la codificazione del diritto canonico. Vedi *Il Monitore*, supplemento di gennaio 1940.

SPELTA D. G., *La Nuova Corona che aiuta a contemplare i Misteri del Rosario*. In 24. di pag. 160. Firenze, L. E. Fiorentina, 1939, L. 5.

L'opuscolo consta di 150 piccole riproduzioni di quadri dei nostri più insigni pittori divise in 15 gruppi, ciascuno dei quali illustra uno dei 15 Misteri del Rosario. A piedi d'ogni immagine v'è un motto scritturale o liturgico. La scelta dei quadri (fotografie Alinari) e la loro esecuzione è molto buona. L'intento dell'A. nel compilare la collezione e la ragione del titolo sono espressi in queste parole: « Sfogliando le paginette ad una ad una come fossero grani della tradizionale Corona ed avendo sott'occhio ad ogni *Ave* una nuova immagine, che non solo numera ma rappresenta al vivo un particolare momento dei 15 Misteri riescirà più facile tener raccolta la mente e vigile il cuore nel contemplarli ».

Usando questo libretto nella recita del Rosario si possono acquistare solo le indulgenze annesse alla pia pratica per le quali non si richiede l'uso della Corona; non si acquistano invece quelle annesse all'uso della Corona benedetta « ab aliquo religioso Ordinis Praedicatorum vel ab aliquo sacerdote facultate pollente » (vedi la Collezione *Preces et pia opera indulgentiis ditata*, n. 360. Quindi solo in senso improprio il libretto può dirsi « Corona » e certamente non può essere benedetto e indulgenziato al pari delle solite Corone del Rosario.

L. P.

BASCAPE' G.: *Giosuè Borsi, volontario di guerra*. « La centuria di ferro ». Milano, Oberdan Zucchi, 1940. In-16°, pagg. 121. L. 5.

Poichè molto s'è parlato dal giorno dell'olocausto, molto si parla quotidianamente, ed è probabile che si parli sempre più di Giosuè Borsi, i biografi hanno ormai, in questa fase della sopravvivenza, assolto abbondamentemente il loro compito. Ma nella complessa personalità di chi s'avviò verso Dio con il sogno del Poeta, con l'estasi del Mistico, e con la baldanza dell'Eroe restano ancora da scoprire molti fra i riflessi profondi dell'una sull'altra luce interiore. Non inutile, dunque, il breve libro del Bascapè, che studia, principalmente, attraverso l'Epistolario ed i Colloqui, il sorgere e l'affermarsi, nell'anima di Giosuè Borsi, del palpito eroico e guerriero, e le traccie tangibili di questo palpito nei gloriosi ultimi mesi di vita.

All'ardore di conversione con cui Giosuè s'era rifugiato nell'ambito della Chiesa militante questo libro assegna, come è da assegnare, il ruolo di fattore essenziale nel processo intimo da cui uscì l'eccezionale soldato, che nella mistica legione del Terz'Ordine Francescano volle militare, insieme con la sua Mamma impareggiabile.

Della breve epopea vissuta intensamente dal Borsi al fronte, e che fu come una sintesi di vita, il Bascapè, con giusta discrezione, ha lasciato il racconto alle pagine dei Colloqui ed alle lettere, in cui, attraverso il perfetto italiano che sapeva tutte le esperienze stilistiche ed il superamento di tutte le scuole, si era venuto materiando un vero peana.

La rievocazione si chiude con un accorato indugio sulla narrazione, molto semplice, dell'ultima ora, ma non si spegne la commozione che, nell'animo di tutti i lettori, dovrebbe restare profonda.

A. M.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

CASA EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio

Di un capitolare entrato in religione

13 *Aprile* 1940

Species facti. — Sacerdos A. P., mansionarius Capituli cathedralis V. ....., die 8 Septembris 1936 religiosam Societatem S. Francisci Salesii, postulatus ineundi causâ, ingressus est. Statim idem Capitulum cathedrale conqueri coepit de eius absentia a choro, tum quia munus peculiare eidem incumbit psalmodiam ducendi, in quo munere nec ab aliis beneficiariis substitui potest, tum quia eiusdem mansionarii absentia per quinque annos protrahitur, per biennium nempe durante novitiatu, et per triennium durante professione, ad normam canonis 584 Codicis iuris canonici.

Incassum cessis pactionibus Capitulum inter et mansionarium de substitutione omnino necessaria ad huius munia saltem peculiaria obeunda, die 3 Augusti 1937 hanc Sacram Congregationem Capitulum adiit, ut quaestio definiretur.

Animadversiones. — Promulgato Codice I. C. plures huiusmodi quaestiones pertractandae ad hanc Sacram Congregationem delatae sunt, ex eo praecise ortae quod, cum canon 584 statuat « post annum ab emissa qualibet professione vacant beneficia paroecialia, post triennium cetera », quin aliquid decernat de fructibus beneficii, unusquisque in suo sensu abundare coepit. Annuente proinde Sacra Congregatione de Religiosis, quaestionem generalem pertractari opportunum visum est. Iamvero praescripto memorati canonis 584, dum plene consulitur libertati beneficiarii religionem ingressi, si fortasse iuxta canones 575 et 637 ad saeculum redire maluerit, simul et religionis ipsius utilitati cavetur, si haec ad normam horum canonum beneficiarium dimittere velit. Sed ex hoc legitime inferri non posse videtur eidem beneficiario, durante hoc temporis spatio, ius esse non solum beneficium retinendi, sed huius quoque fructus percipiendi.

De hoc Codex I. C. alte silet in iis quoque canonibus 613-625, qui de privilegiis religiosorum agunt; quo attento silentio, quaestionis resolutio a praescriptis in canone 20 repetenda est: « Si certa de re desit expressum praescriptum legis sive generalis sive particularis, norma sumenda est... a legibus latis

in similibus, a generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, a stylo et praxi Curiae romanae, a communi constantique sententia doctorum ».

Omissis autem *legibus latis in similibus*, cum canones 420 et 421, qui uni de causis a choro excusantibus agunt, huiusmodi causam omnino praetereant, itemque omissa *communi constantique sententia doctorum*, tum veterum ante Codicem promulgatum, qui parum inter se consentiunt, tum recentiorum qui ob nuper promulgatum Codicem efformare nequiverunt communem illam et constantem in re sententiam, hoc unum superest ut norma de eadem re sumatur *a generalibus iuris principiis*, nec non *a stylo et praxi Romanae Curiae*.

Equidem quoad primam normam, *a generalibus iuris principiis* depromptam iuxta citatum canonem 20, Concilium Tridentinum (cap. 12, sess. 24 *de reform.*) decrevit ut « omnes (capitulares) divina per se, et non per substitutos, compellantur obire officia ». Quam Concilii Tridentini praescriptionem Codex I. C. in pristinum revocavit vigorem, statuens in canone 414: « Omnes et singuli qui chorale beneficium obtinent, tenentur in ipso choro divina officia persolvere », immo in canone 419 decrevit ut qui choro adstringuntur, nequeant per alium huic obligationi satisfacere nisi in casibus particularibus, seu per modum actus, iusta ac rationabili de causa, et sub datis conditionibus.

Cum itaque beneficiarius religionem ingressus per se ipsum divina officia in choro obire nequeat, atque substitutum habitualem sibi constituere prohibeatur, plane fluit eundem fructus sui beneficii percipere non posse, nec ex iisdem congruam partem suo substituto praebere.

Eius enim absentia a choro, quamvis sit iusta et rationabilis, ad perfectiorem nempe vitae statum sectandum, tamen ad normam iuris non videtur *legitima*, ad effectum nempe percipiendi fructus sui beneficii. Legitima enim ea dicitur causa, « quae est a lege approbata et in iure expressa », ut docet Garcia, tract. *de beneficiis*, part. III, cap. 2, n. 408. Deficiente autem legitima causa absentiae, beneficiarius suos non facit fructus, etiamsi absens sit propter causam rationabilem et non culpabilem.

Ex eo autem quod huiusmodi absentiae causa sit *iusta*, beneficiarius poenam non incurrit, de qua in canone 2381 n. 2, privationis nempe beneficii, sed poena improprie dicta iure plectitur, seu amissione fructuum beneficii, ad normam eiusdem canonis statuentis in n. 1: « Qui beneficium obtinet cum onere residentiae, si illegitime absit, eo ipso privatur omnibus fructibus sui beneficii pro rata illegitimae absentiae ». Ad rem audiatur Reiffenstuel, lib. III, tit. 4, *De clericis non residentibus*, n. 51: « Siquidem tum Episcopus (seu parochus) non residens, tum beneficiarius non recitans horas canonicas per leges ecclesiasticas factus est inhabilis ad acquirendos eiusmodi fructus; eo quod sacri canones impediant acquisitionem fructuum beneficialium, nisi ponatur conditio personalis residentiae, aut recitationis horarum canonicalium. Unde et privatio

fructuum beneficialium, atque obligatio eosdem restituendi ante omnem sententiam iudicis, non est *poena proprie dicta*, seu talis, qua quis privatur re sua, sibique iam acquisita; sed potius imponitur ut conditio quaedam, sive modus necessario observandus, nisi ponatur praefata residentia personalis, aut recitatio horarum canonicalium. Sicut in simili contigit, quando testator reliquit cuipiam legatum sub conditione, sive onere, ut aliquid faciat: *alia perdat legatum* ».

Quod confirmatur decisione huius Sacrae Congregationis in *Toletana et aliarum* diei 10 Iulii 1920. Proposito enim tunc dubio: « Utrum Codicis canon 2381 urgeat etiam in casu non residentiae non graviter culpabilis, vel materialiter tantum, non formaliter culpabilis ac notoriae », responsum prodiit: « Affirmative, dummodo ne concurrant causae excusantes iuxta canones 420 et 421, vel pontificium indultum ».

Qua responsione, dum decernitur ad constituendam absentiam illegitimam non requiri culpam ne levem quidem, simul confirmatur, elenchum causarum excusantium a choro, de quibus in canonibus 420 et 421, propter quas capitularis, revera absens, uti praesens habeatur per iuris fictionem, esse taxativum, et non demonstrativum tantum, quibus causis proinde nefas est alias addere causas eiusdem generis. Et iure meritoque; facillime enim excogitari possent motiva quibus minueretur absentiae imputabilitas, seu quibus cohonestaretur quaelibet beneficiarii absentia.

Et animadvertatur quod, inter has causas excusantes a choro cum iure percipiendi fructus praebendae ac distributiones quotidianas, recensetur quoque in canone 420 § 1 n. 7 vacatio piis exercitiis ad normam canonis 126, « quo tamen indulto, additur in citato can. 420 (capitulares), semel tantum in anno chori servitio liberantur ». Vacatio igitur piis exercitiis semel tantum in anno causam *iustam* simul et *legitimam* praebet absentiae capitularis a choro ad effectum percipiendi fructus beneficii et distributiones quotidianas. Attamen, si beneficiarius ipse pluries in anno pia exercitia peragere vellet, causam quidem haberet iustam immo sanctam abessendi a choro, quapropter mulctari nequiret privatione beneficii ad normam n. 2 memorati canonis 2381, minime vero causam *legitimam;* ideoque ipso iure et facto non tantum distributiones quotidianas amitteret, sed omnes quoque fructus beneficii pro rata illegitimae absentiae.

Accedit quod in canone 570 § 1 statutum sit quod « nihil pro impensis postulatus vel novitiatus exigi potest ».

Hucusque expositis contradicere non videntur ea quae Bonifacius VIII et Benedictus XIV in subiecta materia rescripserunt, quaeque praecipua documenta veteris iuris constituunt. Equidem Bonifacius VIII in cap. *Beneficium* 4, *de regularibus* in VI statuit: « Beneficium illius qui religionem ingreditur, non est intra probationis annum alicui conferendum... Sed interim eidem beneficio per alium deserviri debebit, assignata sibi congrua de ipsius proventibus portione ».

Et Benedictus XIV in Brevi *Ex quo* diei 24 Ianuarii 1747: « De beneficiorum vocatione in iure statutum habemus, eaem non induci per solum ingressum in religionem sed per professionem regularem dumtaxat...; interim, quoad beneficia choralia, relictis tyroni religioso, qui choro interesse nequit, ipsius beneficii fructibus »

Verum, praetermisso quod auctores clarae notae haec documenta diversimode interpretati sunt, ex. gr. Garcia (*de beneficiis ecclesiasticis,* tom. II, cap. 9, n. 27) et Riganti (*in Regulam* 46 *Cancellariae,* III, n. 20) contra Suarez (*de religione,* tom. III, lib. 5, cap. 16, n. 12) et Sanchez (*de praeceptis decalogi,* tom. II, lib. 7, cap. 4, n. 14), illud est quam maxime animadvertendum mutationem maximi momenti nunc factam esse, quapropter, mutatis rerum adiunctis, eadem iuris principia iisdem aptari nefas esse, iuxta illud: « distingue tempora et concordabis iura ».

Iamvero temporibus Bonifacii VIII et Benedicti XIV beneficium etiam capitulare nonnisi uno anno probationis seu novitiatus vacabat, dum inducta a Pio IX professione simplici trium annorum, et attento Codicis praescripto in canone 584, per quinque fere annos beneficium vacaret, triennio nempe a qualibet professione religiosa, et altero saltem anno pro novitiatu perficiendo ad normam canonum 555, 571. Perperam proinde invocantur veteris iuris principia, eo vel magis quod perspicuum est, Codicem materiam beneficialem penitus innovasse. Fortasse ad rem facere videtur praescriptum canonis 6 n. 6: « Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque adhuc viguerunt, nec explicite nec implicite in Codice contineatur, ea vim omnem amisisse dicenda est ».

Neque ex adverso aliquid opponi posse videtur ex eo quod vi canonis 584 beneficiarius religionem ingressus retinet titulum sui beneficii, quod non vacat nisi post triennium ab emissa professione religiosa, et « quilibet beneficiarius, capta legitime beneficii possessione, omnibus iuribus fruitur tam temporalibus quam spiritualibus, quae beneficio adnexa sunt », ut in canone 1472 statuitur. Haec iura enim sunt correlativa officiis, inter quae praecipuum est servitium chorale. At, cum beneficiarius religionem ingressus proprio marte in ea conditione versetur ut eadem adimplere nequeat, nulla suppetit ratio cur iuribus sui beneficii fruatur. Ad rem apte veniunt ea quae S. Alphonsus scripsit de residentia pastorum: « (Ad residentiam) quidem non alia ratione tenentur quam contractus initi inter ipsos et Ecclesiam, ex quo dantur eis fructus beneficiorum sub conditione residentiae; qua non impleta, nullo modo pastores tales fructus acquirunt. Praesumptio autem illa quod Ecclesia fructus remittat illis qui sine culpa non resident, valde dubia est; immo potius praesumitur Ecclesia oppositum velle, ne pateat via ad eludendam hanc residentiam tam rigorose ab ipsa Ecclesia requisitam » (*Theolog. moral.,* lib. IV, n. 127).

Alia tandem norma antea relata, sumenda nempe, iuxta citatum cano-

nem 20, *a stylo* et *praxi Curiae Romanae*, ubi expressum legis praescriptum desint, huc usque expositis favet omnino. Praxis enim fuit, eaque constans huius Sacrae Congregationis ante et post Codicis promulgationem, ut beneficiariis religionem ingressis, favente Capitulo et Ordinario loci consentiente, indulta concederentur percipiendi fructus praebendae, imo quandoque et distributiones ipsas quotidianas, attentis peculiaribus rerum adiunctis. Quod perperam factum fuisset, si beneficiarius hoc iure, lege ipsa dictante, frueretur.

Resolutio. — In plenariis autem Comitiis die 13 Aprilis 1940 habitis, E.mi Patres huius Sacrae Congregationis ad propositum dubium: *An capitularis religionem ingressus ius habeat ad fructus beneficii, antequam hoc vacet ad normam canonis* 584 *Codicis I. C.*, responderunt: *Negative, salvo apostolico indulto.*

Quam resolutionem in audientia diei 19 eiusdem mensis, referente subscripto Sacrae Congregationis Concilii Secretario, Ss.mus Dominus Noster Pius Pp. XII approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

Sacra Congregazione di Propaganda Fide

DECRETUM

De iuramento super ritibus malabaricis a missionariis in Indiis orientalibus praestando

Super dubium: « Utrum, abolito *iuramento super ritibus sinensibus*, opportunum sit dispensare etiam missionarios in Indiis Orientalibus a *iuramento super ritibus malabaricis* » Eminentissimi ac Reverendissimi Patres huic Sacro Consilio Christiano Nomini Propagando praepositi, in plenariis comitiis die 8 decurrentis mensis aprilis habitis, respondendum censuerunt:

Affirmative, firma obligatione de cetero observandi praescripta Benedicti XIV, quatenus a Sancta Sede non immutata.

Quam E.morum Patrum sententiam Sanctissimo Domino Nostro Pio Div. Prov. Papae XII, ab infrascripto huius Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Secretario, in audientia hodierna die relatam, Sanctitas Sua in omnibus dignata est adprobare et ratam habere, ac praesens super re decretum edi iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 9 mensis aprilis, A. D. 1940.

P. Card. Fumasoni Biondi, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Celsus Costantini, Archiep. tit. Theodos., *Secretarius.*

Annotazioni. — I riti malabarici, da non confondersi con la liturgia propria del Malabar, sono cerimonie usi e consuetudini esistenti nei tre regni di Madura, Mysore e Carnatik nell'India che appartenevano in origine alla provincia del Malabar. I principali erano l'uso d'un cordone a tre o cinque fili da portare ad armacollo, l'uso di portare i capelli in crocchia o *kudumi,* l'uso dei bagni in pubblico con accompagnamento di riti e di preghiere, l'uso del *tali* gioiello nuziale, con relativo cordone, il reputare la saliva e l'alito come cose sordide e ributtanti, l'uso della pasta di *sandal* ad ornamento di certe parti del corpo. A questi se ne aggiungono altri fino a raggiungere il numero di sedici.

È nota nella storia ecclesiastica la lunga, grave e deplorevole controversia alla quale i riti malabarici al pari dei riti cinesi, diedero origine tra i missionari dell'India, e ne sono pure note le cause. Perchè non andassero completamente a vuoto le fatiche apostoliche e la religione cristiana potesse mettere buone radici in quei paesi, i primi missionari colà stabiliti si attennero al partito di conservare tutto quello tra le usanze civili religiose locali che fossero conciliabili col dogma, la morale e il rito cattolico, studiandosi di dar loro un'impronta cristiana.

Questa novità, sorta al principio del XVII secolo, se ebbe qualche difensore, incontrò pure forti opposizioni anche alla Corte di Roma. Le controversie si risvegliarono più acri sui primi del secolo seguente: « Ut multa praetereamus quae retroactis temporibus hac in re acciderunt, grandiores controversiae hoc ipso ineunte saeculo eruperunt, seu potius renovatae fuerunt ». Così Benedetto XIV nella Bolla *Omnium sollicitudinum* del 12 settembre 1744, la quale riassume le varie fasi della controversia, ne riporta gli atti e la chiude per sempre (1).

Il primo atto della S. Sede fu d'inviare nell'India quale suo Commissario e Visitatore Apostolico, per esaminare e giudicare la causa, Mons. Carlo Tommaso Maillard de Tournon, Patriarca di Antiochia, poi Cardinale. « Is, eo cum appulisset, ad trutinam vocatis nonnullis ceremoniis etc., exploratis, ea qua par est, diligentia, factis et circumstantiis, e re christiana esse, suique officii partes exigere iudicavit, plures huiusmodi ceremonias gravi interdicto proscribere atque damnare ». L'edito di Mons. de Tournon sottoscritto a Pondichery il 23 giugno 1704, pubblicato l'8 luglio successivo, e quindi trasmesso a Roma, fu confermato da Clemente XI con l'aggiunta della clausola: « Donec aliter a Sede Apostolica provisum fuerit, postquam eos audierit, si qui erunt, qui aliquid adversus contenta in huiusmodi decreto afferendum habuerint » (Decreto del S. Officio, 7 gennaio 1706).

---

(1) Vedi: *Benedicti XIV P. O. M. Bullarium,* Tom. I, Prati, Typ. Aldina Alberghetti et Soc., p. 420 sqq. Vedi pure *Il Monitore* 1940, p. 25 sqq. e 97

Qualche anno appresso era corsa una falsa voce, che cioè Clemente XI avesse revocato il decreto del de Tournon e permesso alcune superstiziose cerimonie già prima condannate. Questo fatto provocò un nuovo intervento del Papa, il quale col Breve *Non sine gravi* del 17 settembre 1712 trasmetteva al Vescovo di Meliapor copia autentica dell'atto col quale aveva confermato l'accennato decreto. Due anni dopo faceva lo stesso per mezzo della S. C. di Propaganda Fide, col Vicario Apostolico di Cocin. Ad istanza poi dei missionari interessati, il medesimo Papa Clemente XI riassumeva dal principio tutta la causa. Mons. Lambertini, il futuro Benedetto XIV, allora Consultore della S. U. Inquisizione, che ebbe l'incarico di fare il sommario e la relazione della causa, scrive: « Plenam inde hausimus causae totius cognitionem, eoque res, quod ad nos attinet, adducta erat, ut possemus iam de ea exacte referre ».

È del 12 dicembre 1727 il Breve *Ad aures nostras,* col quale Benedetto XIII, avocata a sè la causa, già affidata da Innocenzo XIII ad una speciale Congregazione di Cardinali, di nuovo conferma l'approvazione di Clemente XI al decreto del de Tournon e ne informa i Vescovi dei tre suaccennati regni dell'India.

Intanto si arriva all'anno 1732, e di nuovo viene avanzata supplica al nuovo Papa Clemente XII perchè riveda ancora la causa nella Congregazione del S. Offizio. Il Papa acconsente e il S. Offizio, udite le parti, in una serie di adunanze durate dal gennaio al settembre 1733 risolve i vari dubbi proposti, che il Papa conferma e pubblica nel lungo Breve *Compertum exploratumque* del 24 agosto 1734, che pur con qualche mitigazione mantiene il decreto del Card. de Tournon.

Le parti si mostrarono paghe della decisione e i missionari sottoscrissero il documento pontificio; ma purtroppo non tutti l'osservarono. Fu allora che Clemente XII, « ut debitum pontificiis mandatis obsequium et observantiam vindicaret », in data 13 maggio 1739 emanò il nuovo Breve *Concredita Nobis,* indirizzato ai Vescovi e ai missionari di Madura, del Mysore e del Carnatik, facendo loro obbligo di prestare giuramento contro i riti malabarici a norma del Breve *Compertum exploratumque* e secondo la formola inserita nel documento. Sotto la stessa data del 13 maggio inviava un secondo Breve ai Vescovi di quei regni per la retta esecuzione del primo.

Come s'è detto, Benedetto XIV nella sua Costituzione Apostolica *Omnium sollicitudinum* del 12 settembre 1744 raccoglie tutti i documenti sopraccennati, risolve nuovi dubbi proposti dai missionari e conferma l'obbligo del giuramento imposto dal suo predecessore. In questo modo ha fine la controversia circa i riti malabarici, che riuscì di tanto danno alle missioni dell'India.

L'obbligo del giuramento fu ripetutamente affermato in successivi documenti pontificii, e precisamente in risposte a relativi dubbi, date il 21 aprile 1788, 26 luglio 1845 e 3 marzo 1873; nella quale ultima si legge: « Constitu-

tiones Benedicti XIV s. m. super ritibus sinensibus et malabaricis, annis 1742 et 1744 editas, omnino vigere, exceptis tantum censuris etc. » (1).

L'odierno documento pontificio, a due secoli di distanza dalla fine della controversia e dall'imposizione del giuramento e in condizioni tanto diverse da quelle antiche, risponde a voti espressi da parecchio tempo, e rimanendo nel campo puramente disciplinare, non compromette in nulla quanto ha relazione con la morale, il culto e il dogma cattolico, i quali mantengono sempre i loro diritti in fatto di cerimonie ed usi civili e religiosi delle regioni dell'India.

Sacra Congregazione dei Seminari

Legalizzazione dei documenti di Laurea in Sacra Teologia

I laureati in Sacra Teologia, che desiderano legalizzare i documenti di laurea, debbono:

1) Inviare il diploma o certificato autentico alla S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi per la vidimazione della firma del Rettore dell'Università o Facoltà che ha rilasciato il diploma stesso.

2) Inviare il diploma alla Segreteria di Stato di S. Santità per ulteriore vidimazione.

3) Presentare il diploma alla Nunziatura Apostolica d'Italia o alla R. Ambasciata d'Italia presso la S. Sede.

4) Far apporre al diploma dall'Ufficio di Registro il bollo necessario.

5) Presentarlo al R. Ministero degli Affari Esteri (Ufficio legalizzazioni).

L'Ufficio Centrale per gli Istituti di Istruzione e di Educazione, presso la Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, rende noto che il medesimo Ufficio può assumersi l'incarico di espletare tutte le pratiche suddette, a condizione però che si invii previamente l'importo delle spese relative che ammontano a L. 90.

(1) Vedi *Collectanea S. C. a Propaganda Fide*, Romae 1907, n. 594, 999 e 1305.

NOTE E DISCUSSIONI

La Radio e gli " Addetti al Culto „ in Italia

Rilievi statistici

Qualche tempo fa l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (EIAR) indisse un « referendum » fra i suoi abbonati a fine di avere un loro giudizio, il più possibilmente largo e completo, sulle attuali trasmissioni, e un'espressione ampia dei loro gusti.

Il « referendum », dotato anche di varie centinaia di migliaia di lire di premi, ebbe assai larga risonanza e i risultati, accuratamente vagliati dagli appositi uffici dell'EIAR, sono stati ora pubblicati in un magnifico volume di amplissimo formato del quale sono state pubblicate 300 copie numerate.

Come i giornali hanno annunziato, una copia speciale fuori numerazione è stata presentata al Santo Padre il quale ha molto gradito l'offerta; il volume infatti offre dati interessantissimi.

Data la ristrettezza del ceto al quale la pubblicazione dell'EIAR è destinata, ci sembra utile una illustrazione di alcuni dei dati forniti dalle ampie pagine. Facciamo precedere i rilievi pubblicati dall'*Osservatore Romano* nel suo numero del 29 settembre 1940, molto interessanti anche perchè stesi da un chiaro studioso; faremo seguire una analisi particolareggiata dei dati che riguardano quella parte del clero italiano che ha partecipato al « referendum ». Notiamo subito che la dizione usata dal volume è per noi imprecisa: essa infatti dice: « Addetti al culto » il che non significa che tutte queste persone siano sacerdoti cattolici; ma considerando lo scarsissimo numero dei Ministri di altre religioni in Italia si può considerare che la grandissima maggioranza delle unità numeriche elencate sotto questa dizione si riferiscano a sacerdoti cattolici.

Ecco dunque la illustrazione preliminare, che è necessario leggere perchè ad essa ci riferiremo nella pubblicazione delle particolarità che seguiranno.

* * *

« Le statistiche hanno sempre la loro eloquenza, anche se lo scrupoloso metodo dei rilievi non riesce — con l'inevitabile rigidità delle cifre — a cogliere le molteplici oscillazioni della realtà che è oggetto d'indagine. Particolarmente multiformi e ricchi di sfumature sono i dati psicologici, cioè il complesso di de-

sideri o di preferenze umane relative alle espressioni dell'arte, della scienza, della religione, ecc. Si tratta della materia meno misurabile aritmeticamente. Inoltre, dal modo di interrogare dipende in gran parte il modo di rispondere, e dall'ambiente al quale si rivolge la domanda dipende pure il genere della risposta.

L'« Ente Italiano Audizioni Radiofoniche » si è rivolto ai propri ascoltatori per saggiare i loro desideri, per conoscere i loro gusti, le loro preferenze. I radioascoltatori, pur essendo ben più numerosi nel ceto borghese, appartengono — in fondo — a tutte le categorie sociali, data la diffusione che ha avuto la radio anche nelle classi meno abbienti delle città e delle campagne. Tale *referendum* quindi si può considerare una larga inchiesta fra la popolazione più progredita, qualora si escludano poche categorie di gente pur colta ed intollerante delle voci rauche e dei suoni che si insinuano nelle pareti delle case per rompere il solenne e tranquillo silenzio dell'« hortus conclusus » delle pareti domestiche.

Comunque, nel complesso della popolazione, i radioascoltatori si possono considerare come la categoria più ricettiva dell'attualità, come la categoria che non si accontenta di « aggiornarsi » sui quotidiani stampati, ma desidera quasi di ora in ora essere al corrente dei beni e dei mali dell'umanità, cioè più di questi che di quelli. Tale interesse denuncia in questa categoria una più attiva partecipazione, sia pure passiva (a titolo di spettatori) a ciò che avviene nel mondo, quindi un maggiore interesse per la vita umana specialmente sociale e per le sue espressioni artistiche intese in senso divulgativo. Da ciò l'importanza di una inchiesta in un così vasto ceto sociale che si distingue per la sua presenza in quella vita politica, artistica e religiosa di cui la radio vuole essere un altoparlante, uno strumento di propaganda e di divulgazione.

Naturalmente, le cifre esprimono valori quantitativi e non qualitativi: dicono cioè quante sono le adesioni ad un desiderio ma non esprimono il « tono » dell'adesione nè « qualificano » il soggetto che aderisce.

Ma anche sul piano puramente quantitativo, l'inchiesta dell'E.I.A.R. è ricca di notevoli ammaestramenti che hanno importanza non solo da un punto di vista statistico — cioè come fotografia della realtà — ma anche dal punto di vista dinamico, programmatico ed educativo, cioè come indicazione di tendenze, alcune delle quali non possono non essere incoraggiate con l'accoglimento dei desideri espressi. Molti di questi desideri indicano che il pubblico non considera la radio come un gazzettino o una orchestra, bensì come uno strumento di educazione sociale e di elevazione spirituale.

Gli abbonati alle radioaudizioni sono in Italia 1.194.849: di questi il 75 per cento ha risposto al *referendum* dell'E.I.A.R. La Lombardia ha il primato dei radioascoltatori (189 mila) seguita dal Piemonte (125 mila) e dal Lazio (80 mila). La categoria sociale nella quale la radio è più diffusa è la categoria degli im-

piegati privati (146 mila): seguono le casalinghe (82 mila) e gli impiegati statali (65 mila). Fra gli « addetti al culto » (espressione generica usata in queste statistiche) vi sono 11.230 radioascoltatori. La categoria che meno ascolta la radio è quella degli autori e scrittori (472). Naturalmente, non si deve dimenticare che queste cifre esprimono il rapporto interno fra i radioascoltatori e non il rapporto comparativo fra le categorie di radioascoltatori e gli appartenenti a ciascuna classe sociale, anche se non radioascoltatori.

Pure essendo gli abbonati poco più di un milione, le statistiche dànno 3 milioni 526,276 radioascoltatori dei quali la maggioranza è composta di individui dai 15 ai cinquant'anni. Sotto i 15 anni vi sono in Italia 702 mila ascoltatori della radio, e sopra i 50 anni 686 mila. Bari ha il primato della percentuale dei giovani ascoltatori, e Pisa ha il primato della percentuale dei vecchi. A Roma vi sono 55 mila ragazzi sotto i 15 anni che ascoltano la radio.

In quale ora si preferisce ascoltare? Le ore preferite sono: dalle 20,30 alle 21, e dalle 13 alle 13.30. Dalle 7.30 alle 8.30 il numero degli ascoltatori è scarso ed è inferiore pure a quello di coloro che ascoltano dalle 23 alle 24. Queste statistiche offrono lo spunto ad interessanti rilievi sulle abitudini mattiniere e nottambule di alcuni ceti della popolazione. I radio ascoltatori più mattinieri sono gli « addetti al culto » e gli esercizi pubblici, mentre a mezzanotte la radio è ancora aperta specialmente negli alberghi e nelle case di artisti, musicisti, giornalisti e ufficiali. I salariati dell'agricoltura costituiscono la categoria di coloro che a mezzanotte hanno la più bassa percentuale di ascoltatori. Si dorme per essere pronti al lavoro ultramattiniero.

Il 1° programma è preferito di giorno; il 2° programma è preferito di sera. Il 10 per cento di coloro che hanno risposto al referendum denunciano disturbi. I nemici delle chiare audizioni sono in primo luogo i motori, e poi il tram; seguono i fili ad alta tensione, le ferrovie e gli ascensori.

* * *

Quali sono le preferenze culturali e musicali del pubblico? L'inchiesta a questo punto presenta notevoli elementi di studio per quanto riguarda la funzione educativa della radio.

La maggioranza chiede lezioni di letteratura italiana (14 mila): gli affezionati alla letteratura francese sono 146, mentre 98 si interessano della letteratura tedesca, e 90 della letteratura inglese. Un rapporto analogo si ha nella richiesta di lezioni di lingue estere: 16.204 chiedono lezioni di francese, 11.611 chiedono lezioni di tedesco e 8.991 chiedono lezioni di inglese. Nella vasta gamma dei desideri di conoscenza delle lingue estere vi sono pure 91 persone che desiderano imparare il finlandese.

E che dire delle scienze umanistiche e tecniche? Fra tanta musica da camera e tanto notiziario di guerra, 1.466 ascoltatori desiderano lezioni di filo-

sofia, è 1.766 fanno voti per lezioni di pedagogia. Nelle materie storiche si preferiscono le nozioni generali e le biografie dei grandi uomini; ed anche nelle materie giuridiche la preferenza va alla giurisprudenza in generale, all'economia politica e all'illustrazione dei codici.

Le scienze esatte hanno pure avuto i loro suffragi nella seguente graduatoria: chimica, elettrotecnica, matematica e fisica. Non mancano 1.316 persone che desiderano nozioni di astronomia. Inoltre 610 ascoltatori desiderano che la radio parli di filatelica, 212 di tecnica pubblicitaria. e 117 di odontoiatria. Oltre 3 mila casalinghe intendono approfondire la loro arte culinaria.

I gusti musicali sono svariatissimi, ma è facile individuare alcune preferenze ed alcune condanne che sembrano senza appello. L'opera lirica ha 741 mila amici e 46 mila nemici; la musica leggera ha 440 mila amici e 188 mila nemici. L'inimicizia è forte contro i concerti bandistici (264 mila oppositori). Però per ambedue questi generi di musica la maggioranza è a favore. Pollice verso contro la cosidetta « musica da camera » che ha raccolto 400 mila voti sfavorevoli contro 221 mila a favore. Anche la « musica da ballo » ha i suoi 175 mila oppositori. I concerti corali e vocali raccolgono buoni suffragi.

Fra le principali vittime del *referendum* notiamo: la ginnastica da camera (461 mila no, 105 mila sì), la dizione di versi (321 mila no, 212 mila sì), ed infine i listini di borsa (467 mila no, 102 mila sì). I maestri di ginnastica, i fini dicitori e gli informatori di borsa — pur avendo le loro clientele — non possono vantare il favore della maggioranza. Anche le lezioni di lingue estere — pure essendo desiderate da 158 mila ascoltatori — incontrano ben 396 mila oppositori. La trasmissione per le scuole raccoglie 310 mila voti favorevoli e 240 mila contrari.

Maggioranza schiacciante ha invece il « Giornale radio » con 837 mila voti favorevoli e 5 mila contrari. Anche i « Commenti ai fatti del giorno » hanno 734 mila ascoltatori favorevoli e 42 mila contrari.

Pure le « Commedie comiche » appartengono alla categoria dei quasi plebiscitati (639 mila sì, 67 mila no), ed ugualmente le « Scenette umoristiche » (695 mila sì, 64 mila no).

Le cronache degli avvenimenti sportivi hanno un forte contingente di appassionati (451 mila) ma anche un discreto numero di oppositori (219 mila).

* * *

Come si disse, anche in materia religiosa il *referendum* offre interessanti rilievi statistici.

Il 6 per cento di radioascoltatori che hanno risposto al *referendum* chiedono Corsi di leziosi religiose. La percentuale può sembrare non elevata, ma si deve tenere presente la particolare natura della radiotrasmissione (più adatta

per musica e notiziario) e la conseguente scarsa richiesta di qualsiasi tipo di lezioni. Infatti, se il 6 per cento chiede lezioni di religione, il 5 per cento chiede lezioni di diritto, di storia e di scienze generali; il 4 per cento chiede lezioni di medicina, arte e cultura politica; l'1 per cento chiede lezioni di sport. Solo le richieste per le lezioni di scienze tecniche, di lingue e di istruzione professionale hanno una percentuale più alta.

Le lezioni religiose furono domandate da 24.118 radioascoltatori i quali, specificamente, hanno espresso i seguenti desideri: Lezioni di religione cattolica (17.547), Catechismo per bambini (3.213), Catechismo per adulti (1.838), Prediche quaresimali (467), Storia della Chiesa (422), Storia della religione (112).

Se dalle lezioni si passa a considerare le trasmissioni generali di carattere religioso, si rileva che a tali trasmissioni sono favorevoli 415.521 radioascoltatori, mentre 182.604 sono contrari. Naturalmente queste opposizioni possono essere suggerite da questioni di opportunità (natura della radio) che dà motivi sostanziali relativi alla materia.

Ugualmente, per quanto riguarda la musica sacra, si sono avuti 405.958 voti favorevoli e 193.666 voti contrari. Anche per questa votazione (del resto molto favorevole come la precedente), bisogna tenere conto del carattere generale della musica sacra che, evidentemente, molti radioascoltatori non ritengono opportuno mettere in compagnia di musica profana.

Un abbondante materiale di studio offre l'analisi delle richieste di trasmissioni religiose presentate dalle varie categorie sociali. Riferiamo qualche dato relativo ai voti favorevoli alle trasmissioni religiose dati dalle principali categorie: impiegati statali (23.961), funzionari statali (423), magistrati (812), professori (4380), maestri (8329), ufficiali (6140), sottufficiali (9453), ferrovieri (8531), postelegrafonici (3390), salariati statali (10.554), proprietari aziende agricole (11.602), impiegati aziende agricole (2012), coloni (1699), industriali (16.277), commercianti (22.823), impiegati aziende private (64.361), artigiani (33.583), operai specializzati (36.982), operai non specializzati (10.942), salariati del commercio (13.277), addetti ad alberghi ed esercizi pubblici (11.426), dopolavoro (2520), autori e scrittori (214), giornalisti (374), pittori e scultori (1450), musicisti (1327), avvocati (3671), medici (5780), chimici (650), farmacisti (1773), ingegneri (3062), geometri (2427), infermieri (2016), ragionieri (2865), benestanti (13.074), pensionati (14.421), studenti (2360), casalinghe (45.040).

Cifre analoghe si hanno per la musica sacra.

Sulla base di questi dati sarebbe di capitale interesse stabilire per ogni categoria il rapporto fra i voti favorevoli ed i voti contrari, e poi raffrontare i risultati con il numero globale degli appartenenti a ciascuna professione anche se non radioascoltatori. Tale inchiesta, per la quale ci sono già i dati fondamen-

tali, potrebbe indurre a significative considerazioni di carattere generale su alcune preferenze della popolazione in materia religiosa.

Anche i raffronti delle differenze fra le statistiche relative alle trasmissioni religiose e le statistiche relative alla musica sacra può offrire argomento per arguire i motivi delle preferenze per un genere e non per l'altro di trasmissione di pur analogo carattere religioso.

Da questi cenni appare evidente come questa inchiesta (di cui l'E.I.A.R. ha la benemerenza) oltre offrire un materiale di capitale importanza per le radioprogrammazioni, fornisce agli studiosi un materiale non meno importante per studi statistici di più larghe risonanze sociali ».

* * *

Fin qui l'*Osservatore Romano;* aggiungiamo che secondo le previsioni dell'EIAR gli ascoltatori quotidiani delle radiotrasmissioni sono in media circa 6 milioni.

Lezioni di religione evangelica protestante furono richieste da 519 abbonati.

E veniamo adesso all'esame più particolareggiato delle cifre che riguardano gli « addetti al culto » i quali sopra un totale di 862.200 partecipanti furono dunque 11.230 così ripartiti nelle varie regioni: Piemonte 1.269; Lombardia 1.752; Liguria 414; Venezia Tridentina 161; Venezia Euganea 1.260; Venezia Giulia 197; Emilia 1.104; Toscana 1.097; Marche 504; Umbria 283; Lazio 637; Abruzzi 314; Campania 754; Puglia 381; Lucania 103; Calabria 301; Sicilia 502; Sardegna 189; Libia 8.

Tra le varie domande rivolte la più interessante per noi è quella che incideva sulle preferenze tra i vari generi di programma. Essa era formulata così: *Quale dei seguenti generi di programma ascoltate normalmente? (Indicate con SI i generi che ascoltate con piacere; con NO quelli che non vi interessano e lasciate in bianco quelli per i quali non avete preferenze*).

Come si vede i *sì* e i *no* non dovevano avere per l'EIAR valore assoluto specialmente per il *no* che non doveva significare condanna ma disinteresse; difficile è sapere qual significato preciso gli dettero i rispondenti.

Con queste premesse ecco nelle loro cifre particolari le risposte degli « addetti al culto » sui vari generi di programma espresse in percentuali del totale degli stessi « addetti » partecipanti al concorso:

GENERE DI PROGRAMMA	CIFRE PERCENTUALI C	
	SI	NO
Opera lirica	85	5
Operette, riviste e commedie musicali	35	40
Musica leggera	25	41
Varietà e selezione di canzoni	39	35
Musica da ballo	13	65
Concerti bandistici	70	10
Concerti sinfonici	70	9
Musica da camera	36	25
Concerti vocali	70	10
Concerti corali	80	8
Musica sacra	90	4
Commedie drammatiche	50	18
Commedie comiche	45	22
Scenette umoristiche	25	46
Giornale radio	96	2
Commento ai fatti del giorno	95	3
Radiocronache e avvenimenti sportivi	35	28
Conversazioni e interviste	50	15
Dizione versi	38	20
Camerata Balilla e Piccole Italiane	50	15
Radio sociale	75	6
Ora dell'agricoltore	56	12
Trasmissioni religiose	82	8
Lezioni di lingue estere	25	35
Ginnastica da camera	10	45
Listini di Borsa	10	42

(Queste cifre son dedotte da grafici molto precisi; tuttavia possono non essere precise fino all'unità, ma l'imprecisione non dovrebbe superare l'unità).

* * *

Una lettura attenta del quadro e qualche rapida e facile comparazione tra le cifre ne dimostra facilmente l'interesse; ma questi raffronti son così facili che li lasciamo all'accortezza del lettore, pregandolo di considerare che forse buona parte degli « addetti al culto » abbonati alle radiotrasmissioni (specialmente per gli « addetti » al culto cattolico) non adopera l'apparecchio per suo assoluto uso privato ma ne fa beneficiare il Circolo o l'Associazione che ha sede presso la sua canonica, spesso nella stessa canonica, talvolta addirittura nello studio del Parroco o Assistente Ecclesiastico; e in questi casi i SI e i NO son forse piuttosto l'espressione di quell'uditorio che del Sacerdote, il quale — certo — ha poche volte il tempo di ascoltare per conto proprio la radio ed è molto se riesce ad afferrare il giornale-radio che gli permette di risparmiar tempo nella lettura del giornale stampato.

La prova di questo eccola: l'80 per cento degli « addetti al culto » ascolta la radio dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 20 alle 21 nei giorni festivi; dalle 13 alle 14 e dalle 20.30 alle 21.30 nei feriali; c'è anche una piccola percentuale che l'ascolta verso le ore 24 e oltre, ma la maggior parte, come si vede, approfitta delle ore del giornale-radio.

Le altre deduzioni, le faccia dunque il lettore per conto suo.

E. Lucatello

AVVERTENZA

Ci è stato chiesto se a pag. 168, quart'ultima pagina, del *Monitore* 1940 le parole *seminari religiosi* non debbono leggersi *seminari regionali*. Rispondiamo che no, come ci è stato autorevolmente assicurato, poichè si tratta effettivamente di seminari *religiosi* per l'educazione e istruzione di allievi di un ordine religioso.

ERRATA-CORRIGE

Nel *Monitore* di agosto, pag. 179, linea quart'ultima, va corretto e completato il senso così:

« (*Tutti i membri del Tribunale che hanno ufficio stabile*) *devono esser nominati dal collegio dei Vescovi e per un triennio; possono essere confermati* ecc. ».

Delegato vescovile e Vicario Generale

La nostra consultazione relativa al Delegato vescovile e la facoltà generale di assistere ai matrimoni, pubblicata nel fascicolo di agosto del *Monitore* di quest'anno (1), ha suscitato approvazioni e dissensi. Era quello che ci aspettavamo, perchè dell'argomento si era spesso ragionato in diverso modo, ma nessuno aveva ancora voluto pubblicamente affrontarlo; il danno però, anche se solo probabile, di un sacramento non consigliava di tardarne la trattazione. Noi lo abbiamo fatto perchè richiesti, scrivendo, come ora scriviamo, serenamente, con tutto il rispetto alle altrui opinioni e senza mancare alla doverosa venerazione per gli Ecc.mi Vescovi.

Fra le osservazioni fatte al nostro ragionamento ed alle conclusioni, ve ne sono alcune, su cui è necessario fare qualche dilucidazione, e quindi crediamo opportuno ritornare sull'argomento, nell'attesa che si possa avere una decisione autorevole, che dissipi ogni equivoco: speriamo che chi ne è autorizzato, le provochi presto dalla Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

1) È stato osservato anzitutto (e l'osservazione ha l'aria di tagliare la testa al toro) che il nostro ragionamento cade del tutto solo tenendo conto della risposta data dalla detta Pontificia Commissione il 20 maggio 1923, la quale dice che il vicario parrocchiale può dare la delega per assistere ad un determinato matrimonio, e dell'altra del 28 dicembre 1927 dichiarante che questo sacerdote può essere autorizzato a suddelegare; così pure considerando che i cann. 1094 e 1095 § 2 autorizzano l'Ordinario a delegare.

Rispondiamo che l'argomentazione ha una conseguenza che eccede le premesse, giacchè noi non abbiamo negato e non neghiamo che l'Ordinario possa delegare un sacerdote ad assistere *ad un determinato matrimonio,* e che questi possa suddelegare, lo abbiamo anzi esplicitamente ammesso (è legge!); ma sosteniamo che il Vescovo non può dare ad alcuno *deleghe generali,* cioè senza determinare i singoli matrimoni. La facoltà dell'Ordinario (e del parroco) di delegare ad assistere ai matrimoni contenuta nei canoni surriferiti, viene subito spiegata dallo stesso Codice nel seguente can. 1096 § 1, il quale fa appunto la distinzione che abbiamo riprodotto e su cui fondiamo le nostre conclusioni.

2) C'è chi ha detto: Voi fate questione di nomi e trascurate la sostanza.

Se c'è chi fa nel caso questione di nomi, è chi sostiene la tesi contraria. Infatti, se il Vescovo, il quale nomina un sacerdote Delegato vescovile, *intende* che egli abbia *tutte* le facoltà e sia *di fatto* un Vicario Generale, non vi è motivo alcuno nè autorizzazione a cambiargli il nome assegnatogli dal Codice. Se ci

(1) Vedi *Il Monitore* 1940, p. 189.

tiene a chiamarlo *Delegato* vescovile e *non Vicario Generale,* è segno che, secondo lui, esiste qualche differenza, che non sia solo di nome, ma che è anche sostanziale; ed è proprio quella che noi segnaliamo, che cioè il Delegato *non* agisce *vi offici,* ma *vi delegationis,* anche se nella mente del Vescovo ce ne sia qualche altra. Ed invero nel Codice non troviamo un distinto *officio ecclesiastico* di Delegato vescovile; e se il Codice avesse voluto comprendere tra coloro che hanno facoltà ordinaria (*vi officii*) i Delegati vescovili *ad universitatem negotiorum* e reputarli *uguali* ai Vicari Generali, li avrebbe certamente inclusi tra coloro che sono considerati col nome di Ordinari. Ora il can. 198 non comprende affatto i Delegati vescovili *di nessuna maniera,* nemmeno quelli *ad universitatem negotiorum;* e su questo non crediamo ci possa essere giurista che la pensi diversamente.

Non dobbiamo poi dimenticare che le deleghe, per natura e per istituzione, non hanno carattere di stabilità, come si vuol dare al Delegato vescovile-Vicario Generale, ma servono solo per i singoli casi di temporaneo impedimento o provvedimento e con le limitazioni poste dal diritto. Nessuno quindi è autorizzato a dire che i Delegati vescovili sono *quasi* Ordinari. Per la validità dei sacramenti non è lecito fondarsi sui *quasi,* ma deve seguirsi la *pars tutior.* Non si tratta pertanto di questione di nomi, ma di sostanza.

3) Il Vescovo, si osserva, può avere due o più Vicari Generali (can. 366 § 3), distribuendo, diciamo così, le facoltà dell'Ordinario, in modo che può dare ad uno anzicchè ad un altro la competenza per i matrimoni. Dunque può dare la stessa competenza al Delegato vescovile.

Il ragionamento è fondato su di un equivoco. Il Vescovo può nominare, o meglio costituire, più Vicari Generali quando per la vastità della diocesi uno solo sarebbe insufficiente. Ma egli al Vicario Generale (uno o più che siano) *non dà* alcuna facoltà, perchè esso la riceve *vi officii* dal diritto, e *non dal Vescovo;* questi può solo riservare a sè qualche categoria di negozi (can. 368 § 1). Il Delegato vescovile invece non riceve le facoltà dal diritto, ma *da chi gliele commette* e nel modo e nella entità *come questi gliele può dare.* E qui è il nodo della questione. Può cioè il Vescovo ad un suo Delegato dare la delega *generale* di assistere ai matrimoni? (non discutiamo sulla facoltà di suddelegare, che è una conseguenza). Si tratta in altri termini di interpetrare il § 1 del can. 199; gli altri paragrafi *non faciunt ad rem.*

Ecco il testo del paragrafo: *Qui jurisdictionis potestatem habet ordinariam, potest eam alteri ex toto vel ex parte delegare, nisi aliud expresse jure caveatur.* In questo testo si parla certamente non solo di Vescovi, ma anche di Vicari Generali e di parroci, di chiunque cioè abbia potestà ordinaria di giurisdizione. Qui invero si potrebbe porre la pregiudiziale, se l'assistenza ai matrimoni sia o no atto di *giurisdizione,* ma tralasciamo la controversia esistente tra i giuristi e supponiamo valga l'opinione più benigna.

Evidentemente il Codice permette che Ordinari e parroci possano, diciamo così, farsi sostituire da altri nell'esercizio della loro giurisdizione, o in tutto (*ad universitatem negotiorum*) o in parte, ma lo vieta in quelle cose in cui nel diritto vi è una *espressa proibizione*. Questa spiegazione del canone non può essere messa in dubbio da alcuno. Ora nel diritto vi è un'esplicita proibizione di dare in modo generale deleghe per assistere ai matrimoni (senza cioè che abbia luogo il *sacerdoti determinato ad determinatum matrimonium*) con le chiarissime parole: *exclusis quibuslibet delegationibus generalibus* (can. 1096 § 1). È quindi conseguenza evidente che nè Vescovo, nè Vicario Generale, nè parroco (o chiunque altro non sia la S. Sede) possono dare ad un sacerdote delega *generale* per assistere ai matrimoni, e se la danno, è nulla (*secus irrita est*). Almeno finchè questi due canoni (199 § 1 e 1096 § 1) non saranno modificati, noi ci terremo autorizzati a ritenere le nostre conclusioni, non ostante le *opinioni* contrarie di altri.

La ragionevolezza di tale disposizione di legge si desume anche da ciò, che le deleghe generali non sono affatto necessarie, essendo molto facile a qualunque sacerdote interessato avere la licenza dal parroco o dal vicario cooperatore (che per dovere di ufficio devono trovarsi nel luogo) senza bisogno di ricorrere all'Ordinario. Parliamo dell'Italia e non del Brasile. Sarebbe strano cercare dall'Ordinario assente una licenza, che si può avere dal parroco presente.

La nostra tesi inoltre ha una conferma in una concessione fatta dal Papa Benedetto XV di v. m. I Vicari e Prefetti Apostolici, secondo il can. 189, sono Ordinari, ma non hanno dal Codice la potestà di nominarsi il Vicario Generale, come l'hanno i Vescovi; solo possono nominare un Delegato con incarichi determinati nei singoli casi (can. 309 § 2). Ora, avendo essi spesso bisogno di un vero e proprio Vicario Generale, cioè di un sacerdote che abbia le facoltà che il diritto concede al Vicario Generale, la S. C. di Propaganda nell'Udienza del 6 novembre 1919 espose questa circostanza al S. Padre, il quale (1): I. *Sanavit nullitatem actuum iurisdictionis positorum ab illis missionariis qui forsan ut vere Vicarios Generales se gesserunt.* II. *Elargitus est Ordinariis Missionum potestatem nominandi* Vicarium Delegatum, *si eo indigeant, cui practice concessa sit omnis iurisdictio in spiritualibus et temporalibus, qua ex Codice J. C. uti potest Vicarius Generalis in dioecesi* (cfr. can. 368 §§ 1, 2).

Dal che chiaramente si deduce: 1) Il Delegato del Vicario o Prefetto Apostolico non aveva, perchè non le poteva avere, le facoltà come il Vicario Generale, anche se egli era Pro-Vicario o Pro-Prefetto Apostolico. 2) Per questo motivo furono forse compiuti atti nulli di giurisdizione, che il S. Padre intese sanare. 3) Il S. Padre ha concesso ai predetti Ordinari di Missioni la potestà di nominarsi un Vicario Generale (quando ne abbiano bisogno) assegnandogli il

(1) Vedi *Acta Ap. Sedis*, anno 1920, pag. 120 e *Il Monitore* 1920, p. 276.

titolo di *Vicario Delegato* (non quello di Delegato del Vicario). 4) Questo Vicario Delegato ha le facoltà di Ordinario *per concessione pontificia,* non perchè delegato del Vicario o Prefetto Apostolico.

Se pertanto il Vicario Apostolico poteva interpretare il can. 199 § 1 nel senso che noi contestiamo, il Papa Benedetto XV avrebbe compiuto un atto inutile e concesso a quegli Ordinari il... sol d'agosto!

E. C.

P. S. — Erano già redatte queste note, quando è apparso su *Palestra del Clero* un articolo di critica, più o meno simpatica (1), fatta alla nostra consultazione da Anastasio Filocalo, il quale da una parte condivide in pieno la sostanza della nostra tesi, ma dall'altra, prendendo lo spunto da qualche espressione che si presta a diversa interpretazione, mi attribuisce irriverenze ed asserzioni che non ho mai sognato.

Mentre ringrazio il Filocalo anche delle sue poco benevole parole, sento la necessità di fissare alcuni punti per legittima difesa personale, perchè cioè non

---

(1) Fascicolo del 20 ottobre 1946, pp. 553-558. Eccone qualche saggio: « Egli (E. C.) comincia col criticare l'operato dei Vescovi che procedono a tali nomine (del Delegato Vescovile Generale) rivolgendo ad essi questa domanda ecc. Noi non condividiamo questo modo di far le domande ai Vescovi. Perchè E. C. non aspetta la risposta o non si cura di indagare quali possano essere le loro particolari ragioni di procedere in tal modo ecc. Invece con tutta la prima parte del suo articolo egli vuol dimostrare che tali Vescovi fanno male ecc. Sinceramente non ci sentiamo di dar tanti torti a questi Vescovi e tanto meno di sostenere che essi mancano ad un preciso *obbligo* stabilito dal Codice e non comprendono le funzioni della figura giuridica di un Delegato Generale ecc. D'altra parte ci sembra che E. C. stesso, quando viene in seguito a dimostrare che tra il Vicario Generale e il Delegato Generale Vescovile *la distinzione che a prima vista potrebbe sembrare di solo nome, è sostanziale e di non lieve importanza,* si dà la zappa sui piedi in maniera troppo evidente, perchè non appariscano ingiustificate le sue precedenti conclusioni contro l'operato dei Vescovi ecc. Ma, a parte le buone ragioni dei Vescovi, è proprio vero quanto asserisce E. C. per dimostrare i loro torti? » (pp. 253-254). « Dove poi E. C. abbia trovato la peregrina sentenza che *il Delegato vescovile va nominato quando un Vescovo ha bisogno di allontanarsi temporaneamente dalla sede e per il tempo della sua assenza* e a quali canoni egli appoggi questa dottrina, non sappiamo ecc. » (p. 555). « Il nostro E. C. del *Monitore* conclude il suo ragionamento così: *Dunque la delega generale per assistere ai matrimoni* o si ha ex iure, *cioè* ratione officii (*come l'ha per es. il vicario cooperatore*) o è nulla; *a meno che non vi sia una speciale concessione della S. Sede.* Non si potevano dire tanti e più solenni svarioni in più breve spazio ecc. » (pp. 557-558). « Se il Delegato Generale concede *facoltà abituali* o *delega per matrimonio* esse sono invalide; non c'è alcun dubbio. Ma si può ulteriormente domandare: Sono invalidi anche gli atti posti con tali facoltà concesse dal Delegato Generale (confessioni, matrimonii ecc.)? E. C. risponde: *Purtroppo. E non crediamo che nel caso possa aver luogo il* supplet Ecclesia *del can.* 209, *giacchè non può invocarsi la condizione dell'*error communis *nè quella del dubbio positivo e probabile ecc.* Ci sembra se la cavi in modo molto sbrigativo ed esagerando alla tragicità la cosa » (p. 558).

mi si attribuiscano colpe che credo di non aver commesso, o cose che non dicevo o non potevo dire. Intendo escludere assolutamente qualsiasi polemica.

1) La domanda rivolta ai Vescovi era un modo retorico di introdursi nell'argomento e così rispondere a motivi precedentemente avanzati dai difensori della tesi opposta, che sono anche *non Vescovi*. Non ho inteso perciò di mancare menomamente di riguardo agli Ecc.mi Presuli o di criticare sconvenientemente il loro operato, ma di difendere una tesi giuridica. Io non escludevo e non escludo che in qualche caso particolare (e quindi come una eccezione) per ragionevoli speciali motivi, si sia potuto consigliare la nomina di un Delegato vescovile invece del Vicario Generale; ma questo non può giustificare la mentalità che si è andata formando ed il conseguente propagarsi del sistema di sostituire i Vicari Generali coi Delegati vescovili, quasi che fossero praticamente uguali.

2) E tanto meno potevo pensare di imporre ai Vescovi l'obbligo *assoluto* di nominarsi il Vicario Generale. Infatti dicevo chiaramente: *Se un Vescovo ha bisogno di aiuto per il retto governo della diocesi, egli ha l'obbligo...* Quindi l'obbligo lo ritenevo anch'io *ipotetico*, e perciò... siamo perfettamente d'accordo, anche cogli autori citati.

3) I limiti imposti dal dubbio propostomi, non mi permettevano di entrare in altri argomenti connessi, facendo quasi una trattazione completa sul Delegato vescovile in relazione al Vicario Generale. Quindi tutta la consultazione va posta, circoscritta ed intesa nell'ambito ristretto della facoltà di assistere ai matrimoni.

4) L'articolista poi avrebbe dovuto comprendere da sè che circa le parole « delega generale *ex iure* cioè *ratione officii* », che egli ha preso in violento esame, ci doveva essere una svista inavvertita, che può capitare a chiunque, tanto più che l'espressione era in contrasto con ciò che si voleva dimostrare. Difatti quella espressione, in se giuridicamente contradittoria, nell'originale era: « *o si ha per concessione del diritto a motivo di un qualche officio, o è nulla* ». Era una specie di parafrasi del can. 1096 § 1, come *lo stesso esempio addotto indica chiaramente.*

5) Infine mi dispiace non poter essere d'accordo col Filocalo, il quale tenderebbe ad ammettere l'*error communis* per i matrimoni. La differenza che c'è col caso della confessione, che egli adduce, è troppo grande per poterli trattare alla stessa stregua. Ma questa non è l'occasione adatta a trattare l'argomento.

E. C.

DUBBI

13.

Nullità di dispensa da impedimento di consanguinità

E' stata ottenuta dalla S. C. dei Sacramenti una dispensa dal secondo grado uguale di consanguinità per la celebrazione di un matrimonio. Ma da indagini più precise si viene a sapere che i due sposi sono zio e nipote. Può l'Ordinario eseguire la dispensa concessa, in base al can. 96 § 3?

La risposta non può essere affermativa, perchè il rescritto è nullo per due motivi.

Il primo è che esso è surrettizio. È falsa infatti una indicazione necessaria ad esprimersi « ad validitatem » *de stylo Curiae* (can. 42 § 1), quella cioè dei due gradi disuguali della consanguinità. L'Istruzione della S. C. di Propaganda emanata il 9 maggio 1877, anche oggi nel suo pieno vigore in ciò che non è stato mutato dal Codice, al n. 4, fra le cose da esprimere nella domanda di dispensa *de stylo Curiae,* dice: « Gradus consanguinitatis vel affinitatis... et an sit simplex vel mixtus, *non tantum remotior, sed etiam propinquior;* uti et linea, an sit recta aut transversa ». Non basta perciò indicare sia nelle preci che nel rescritto il solo grado più remoto, ma si deve aggiungere *anche quello più vicino.*

Vero è che il can. 96 § 3 dice che il grado della consanguinità (e quindi poi dell'affinità) si computa colle generazioni e se i tratti sono disuguali si riguarda il più lontano; ma ciò concerne il computo generico dei gradi, in relazione alla esistenza o meno dell'impedimento. Così ad es. nel caso di un quarto grado tangente il terzo od anche il secondo, l'impedimento non esisterebbe. Ma questo computo non esime dall'adempiere l'obbligo proveniente dal can. 42 § 1, cioè di esprimere nelle preci e quindi nel rescritto i due tratti disuguali della consanguinità.

Il secondo motivo della nullità del rescritto si desume dalla prassi della Curia. Difatti la S. Sede tratta con più rigore gli impedimenti che rivestono maggiore gravità e quando vi è di mezzo il primo grado. Quello poi di *consanguinità collaterale tangente il primo grado* è stato sempre oggetto di severità da parte della S. Sede. Il Papa Gregorio XVI ne tratta espressamente nel suo chirografo del 22 novembre 1836, tuttora in vigore, ordinando restrizioni in materia. E la prassi dei competenti Dicasteri ecclesiastici si è tenuta costantemente fedele a tali sovrane disposizioni. Anche recentemente la S. C. dei Sacramenti ha richiamato l'attenzione dei Vescovi su questo impedimento ed ha prescritto, o meglio confermato, che si richiedessero cause *molto più gravi* che per gli altri

gradi, e che le domande fossero scritte di proprio pugno, o almeno sottoscritte dai Vescovi, i quali devono pure fare una speciale ed espressa commendatizia.

È chiaro quindi che la S. Sede non intende trattare allo stesso modo il secondo grado uguale di consanguinità e quello tangente il primo, e non ha la volontà, nemmeno implicita, di concedere la dispensa da quest'ultimo grado, nel concedere quella dell'altro, giusta l'effato *nihil volitum nisi praecognitum*. Nè si può qui invocare il disposto del can. 96 § 3 per il motivo sopra detto, e nemmeno quello del can. 1052, in cui si tratta di omissione di impedimenti concomitanti della stessa specie.

Ne consegue che la dispensa concessa non può essere eseguita in luogo dell'altra che non è stata concessa.

E. C.

14.

Qualità della stoffa per il conopeo.

Ci è stato domandato se è tollerabile l'uso, frequente specialmente nelle chiese e cappelle delle suore, di trine, di merletti e di veli trasparenti per confezionare il conopeo del tabernacolo.

Senza richiamarci ad altre risposte di più antica data, riportiamo in merito il Rescritto della S. C. dei Riti n. 30/40, in Rheginen., in data 10 luglio 1940, che a domanda simile ha risposto:

« Stetur decretis 3035, ad 10, et 3150, et conopaeum fiat ex panno contexto ex gossypio, vel lana, vel cannabe, praeter quam ex holoserico; et sit coloris albi, vel convenientis officio diei ».

Le parole « ex panno contexto » indicano il *tessuto*, le altre che seguono accennano alle varie *materie* del tessuto ed al *color* del conopeo. Da non approvarsi quindi chi si scosta da questa regola.

LEGISLAZIONE CIVILE

Rimborso dell'imposta sul patrimonio alle parrocchie congruate

La Direzione Generale del Fondo per il Culto in data 11 settembre 1940-XVIII inviò ai Prefetti del Regno e per conoscenza agli Intendenti di Finanza questa circolare N. 303 prot. 15721 (a firma, *per il Ministro* BUFFARINI):

« In forza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100, che ha istituita, a decorrere dal 1° luglio 1940, l'imposta ordinaria sul patrimonio, anche tutti i benefici ecclesiastici sono stati assoggettati, per il complesso dei loro beni, al pagamento del nuovo tributo.

Poichè non vi ha dubbio che tale onere per gli enti ecclesiastici aventi diritto a supplemento di congrua debba essere ammesso fra le passività beneficiarie calcolate nella relativa liquidazione, ricorrendo le condizioni volute dall'art. 77 del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari sulla liquidazione e concessione degli assegni supplementari di congrua alle diverse categorie del Clero, approvato col R. decreto 29 gennaio 1931, n. 227, gli investiti dei benefici ecclesiastici, già provvisti degli assegni anzidetti, hanno diritto ad ottenere il rimborso del nuovo onere a decorrere dal 1° luglio 1940, mediante l'aumento dell'assegno loro corrisposto.

Pertanto, allo scopo di venire incontro alle legittime necessità del Clero, si prega l'E. V. di informare le Curie Vescovili (affinchè alla loro volta ne rendano consapevoli gli interessati) che gli investiti potranno richiedere, a norma del citato art. 77 del T. U., la revisione parziale della liquidazione supplementare di congrua per l'ammissione, fra le spese deducibili, del nuovo onere, avanzando a questa Direzione Generale apposita domanda su carta da bollo da L. 6, corredata della scheda di accertamento della imposta di cui trattasi, notificata al titolare dell'Ente, ed, in mancanza, di un analogo certificato in carta semplice, rilasciato dal competente Ufficio delle Imposte Dirette.

Credesi necessario aggiungere che sarebbe del tutto inutile la presentazione della domanda da parte degli investiti che già godono del supplemento di congrua nel limite massimo stabilito dalla legge, perchè, a norma dell'art. 75 del citato T. U., tale limite non può essere superato, nonostante la esistenza di oneri e spese.

Infine si ritiene opportuno far presente che, in tale occasione, l'Amministrazione del Fondo per il Culto, avvalendosi della facoltà insindacabile concessa dall'art. 78 del T. U. sopraccennato, si riserva di procedere, con illuminato giudizio, alla revisione generale della liquidazione supplementare di congrua in vigore ».

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

CASA EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19

Atti di S. S. Pio Pp. XII

MOTU PROPRIO

MISSA, QUAE MEDIA NOCTE NATIVITATIS D. N. JESU CHRISTI CELEBRARI SOLET, IN PERVIGILIO EIUSDEM NATIVITATIS SUB VESPERAM CELEBRANDA PERMITTITUR

PIUS PP. XII

Cum bellica conflictio in praesens non exercitibus modo, sed interdum etiam pacificis civibus ruinam caedemque afferat, Nos, qui paternum erga cunctos populos gerimus animum, nihil reliqui facimus quod aliquid valeat superni saltem solacii iis omnibus impertire, qui belli causa quovis modo aegerrime afficiantur.

Iamvero, adventantibus Nataliciis Sollemnibus, Nobiscum animo recogitamus non sine difficultate ac discrimine fore ut sacri ritus, qui media nocte Nativitatis Domini summa cum christiani sensus delectatione haberi assolent, haud paucis locis a christifidelibus celebrari queant. Etenim multis in Nationibus ob nocturnas aëronavium incursiones, quae hinc inde ab inimicis perpetrantur, lege cautum est ut omnia restinguantur vel obstruantur lumina, ne facilius urbes, oppida, pagi irruentium e caelo hostium offensionibus pateant.

Futurum utique sperare ac confidere Nobis liceat, ut sanctissima saltem ea nocte sanctissimoque die, vel sponte, vel ex condicto, indutiae ab omnibus fiant, ne armorum clangor iteratos in sacris aedibus angelicos pacis concentus obruat, neve fraterni cruoris effusio caelestem illius horae laetitiam obturbet ac misere interimat.

Utcumque tamen, Nos cupientes admodum, quod supra diximus, ut nihil christifidelibus desit e supernis muneribus ac solaciis, re matura perpensa, motu proprio ac de apostolicae plenitudine potestatis haec, quae sequuntur, decernimus ac statuimus:

I - Perdurantibus harum tristissimarum rerum adjunctis, in iis regionibus, in quibus lex obstruendae lucis viget, singulis locorum Ordinariis concedere liceat, ut in Ecclesiis Primatialibus, Metropolitanis, Cathedralibus, Collegiatis et Paroecialibus unica Missa Conventualis vel Paroecialis, quae media nocte Nativitatis Domini celebrari potest, in pervigilio sub vesperam celebretur; ita quidem ut cum sacri ritus finem habeant, aliquid supersit temporis antequam lex, de qua supra, in effectum deducatur. Id ipsum pariter locorum Ordinarii concedere possunt ceteris Ecclesiis et Oratoriis publicis — non vero semipublicis privatisque Oratoriis — dummodo sive ex saeculari vel immemorabili consuetudine, sive ex indulto Apostolico, privilegio fruantur celebrandi Eucharisticum Sacrificium media nocte Nativitatis Domini.

II - Ante Missam Conventualem, de qua supra, vespere celebrandam, Matutinum in choro recitari potest, idem incipiendo, pro opportunitate, vel ab hora duodecima.

III - Qui sacerdotes hac concessione fruiti fuerint, poterunt postridie duas solummodo Eucharisticas litationes peragere, si modo naturale jejunium a media nocte servaverint.

IV - Oportet autem sacrorum administri, qui hoc privilegio utantur, cum divina hostia in pervigilio Nativitatis Domini litare incipiant, quartam jam horam nihil cibi vel potus sumpserint.

V - Ii omnes, qui Eucharistico Sacrificio, in pervigilio Nativitatis Domini celebrato, pie intererunt, praecepto die Natali audiendi sacra satisfacient.

VI - Ac praeterea christifideles omnes, qui pridie Natalem Domini sub vesperam Eucharistico Sacrificio intererunt, etiamsi jam mane Eucharistico pabulo sese enutrierint, ad sacram tamen Synaxim accedere poterunt, dummodo rite expiati riteque dispositi quartam itidem jam horam nihil cibi vel potus sumpserint. Nequibunt vero iidem postero die divinam iterum hostiam de altari libare.

Quae vero a Nobis hisce litteris motu proprio datis statuta sunt, ea omnia firma ac rata esse volumus ac jubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die 1 mensis Decembris, anno MDCCCCXXXX, Pontificatus Nostri secundo.

PIUS PP. XII

ANNOTAZIONI. - Con questo *Motu Proprio* il Santo Padre, in vista delle attuali circostanze, dà facoltà agli Ordinari nelle regioni in cui vige la legge dello oscuramento di concedere che nelle chiese primaziali, metropolitane, collegiate e parrocchiali, l'unica Messa conventuale o parrocchiale, solita a celebrarsi a mezzanotte di Natale, sia celebrata la sera della vigilia. Per dirlo di passaggio, questo è un ritorno, sebbene in via provvisoria e per cause del tutto eccezionali, all'antico uso di cominciare a celebrare fino all'entrar della notte, a mo' di vigilia, le feste cristiane; e si sa che la prima delle tre Messe di Natale corrisponde all'antica Messa vigiliare, e solo più tardi a questa fu aggiunta, anticipandola al mattino, l'odierna Messa del 24 dicembre.

La disciplina dell'indulto è affidata agli Ordinari diocesani, i quali possono concederlo alle altre chiese e agli oratorî pubblici.

In merito all'applicazione di quanto il Sommo Pontefice ha benignamente disposto, sono stati sollevati alcuni dubbi che giova risolvere:

1°) È stato domandato se la provvida concessione rechi con sè qualche modifica alla legge del digiuno e dell'astinenza della vigilia di Natale.

Risponde in via officiosa *L'Osservatore Romano,* 19 dicembre 1940, che « nulla accennando in proposito il *Motu Proprio* — il quale precisa soltanto le norme circa il digiuno naturale eucaristico da osservarsi per la celebrazione della Santa Messa e per ricevere la S. Comunione nel pomeriggio di detta vigilia — resta fermo l'obbligo del digiuno e dell'astinenza per l'intera giornata della vigilia di Natale, secondo le norme vigenti nei diversi luoghi ».

2°) È stato domandato se nelle chiese ove non è consentita la celebrazione

della S. Messa alla sera della vigilia (quelle cioè che non rientrano nell'elenco del *Motu Proprio*) ma che abbiano avuto fin qui la facoltà di celebrare la S. Messa alla mezzanotte — come è il caso di moltissimi oratorî semipubblici e delle cappelle interne delle Comunità religiose — sia tuttora in vigore tale facoltà.

Risponde *L'Osservatore Romano,* l. c.: « È evidente che essa resta in vigore, giacchè il *Motu Proprio* del 1° dicembre accorda un privilegio per una determinata categoria di chiese, senza per sè nulla togliere alle altre legittime concessioni in materia ».

3°) Un terzo quesito riguarda l'ordine della funzione ed è precisamente se nei luoghi dove ha luogo l'anticipazione della funzione alla vigilia, la S. Messa si deve cantare subito dopo il canto del *Te Deum,* oppure dopo la recita delle Lodi.

Si risponde che la S. Messa va cantata subito dopo il *Te Deum,* come di solito, perchè la concessione pontificia si limita ad anticipare l'ora della funzione e non accenna ad alcun mutamento nell'ordine, il quale perciò resta come è sempre stato e secondo che le rubriche prescrivono.

Supremo Tribunale della Segnatura

Norme per l'applicazione dell'art. 25 del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese

Ad normam sollemnium nuper inter Sanctam Sedem et Rempublicam Lusitanam feliciter initarum conventionum Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal munus adsumit sibi art. XXV Concordati commissum, quod ita iubet:

« La cognizione delle cause riguardanti la nullità del matrimonio cattolico e la dispensa del matrimonio rato e non consumato è riservata ai tribunali e dicasteri ecclesiastici competenti.

Le decisioni e sentenze di questi dicasteri e tribunali, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per il relativo controllo e saranno, poi, con i rispettivi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura, trasmesse per via diplomatica al Tribunale d'Appello dello Stato, territorialmente competente, il quale le renderà esecutive e ordinerà che siano annotate nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di matrimonio ».

Itaque, dum gratias Deo immortali reddimus quod nobili Lusitanorum genti renovatam firmatamque donaverit Ecclesiam inter et Civitatem pacem et concordiam, nostrum ducimus Ordinariis eiusdem gentis rationem indicare ac viam ad exsecutionem civilem sententiarum et rescriptorum quae ab ecclesiasticis Tribunalibus aut Sacris Romanis Congregationibus edita fuerint in re matrimoniali ad mentem eiusdem Concordati. Haec igitur teneantur:

I. Ordinarius tribunalis primi gradus, aut Ordinarius qui curat exsecutionem pontificiae dispensationis super matrimonio rato et non consummato, sententiam exsecutivam aut dispensationis rescriptum mittendum curabit ad Supremum hoc Signaturae Apostolicae Tribunal una cum informationibus quas duxerit opportunas.

II. Quod si agatur de exsequenda sententia, Ordinarii litteris adnectenda praeterea erunt quae sequuntur:

a) celebrati matrimonii actum in exemplari authentico e regestis paroecialibus exscripto;

b) declaratio tribunalium cuiusque gradus, ex qua appareat quo titulo sese quodque competens ad eam causam cognoscendam iudicaverit (ex can. 1964, 1594);

c) declaratio uti supra, unde constet citationes rite in unoquoque cognitionis gradu factas esse (ex can. 1711 et seqq.);

d) declaratio uti supra, unde constet utrum partes per se stetérint in iudicio an per legitimum tutorem, curatorem, procuratorem, praesertim attento can. 1646 et seqq., vel forte fuerint contumaces declaratae, attento can. 1729, 1842 et seqq.);

e) declaratio Defensoris vinculi in ultimo cognitionis gradu, unde constet ipsum sese ab appellando ad normam can. 1987 abstinuisse;

f) indicatio tribunalis Appellationis (Tribunal de Relação) Status Lusitani, cui ad normam citati articuli XXV spectet exsecutio civilis.

Documentum sub littera *a*) in separato folio adnectetur: declarationes sub litteris *b*), *c*), *d*), *f*) inseri poterunt in litteris quibus Ordinarius acta comitatur: declaratio sub littera *e*) poterit esse vel in folio separato exarata vel ad calcem sententiae adiecta. At declarationes sub litteris *b*), *c*), *d*) omitti poterunt, si de re constet ex ipso sententiae textu.

III. Si vero agatur de dispensatione super matrimonio rato et non consummato, Ordinarius qui eius exsecutionem curat informationis litteris, quibus rescriptum comitatur, adnectet documentum de quo sub littera *a*) simulque declarationes uti sub litteris *c*), *d*), *f*).

IV. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, omnibus expeditis et accepta a civili Appellationis Tribunali peractae exsecutionis notitia, certiorem de re faciet competentem Ordinarium, qui eam cum partibus communicare curabit.

Datum Romae, ex aedibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, die 22 mensis Augusti a. 1940.

H. Card. GASPARRI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

F. Morano, *a Secretis.*

NOTE E DISCUSSIONI

DE FORMA ABSOLUTIONIS SACRAMENTALIS

« Docet... sancta Synodus Tridentina, sacramenti paenitentiae formam, in qua praecipue ipsius vis sita est, in illis ministri verbis positam esse: *Ego te absolvo* etc.; quibus quidem de Ecclesiae sanctae more preces quaedam laudabiliter adiunguntur, ad ipsius tamen formae essentiam nequaquam spectant, neque ad ipsius sacramenti administrationem sunt necessariae » (1).

Forma essentialis itaque est: *Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et* ✠ *Spiritus sancti. Amen.* Aliae autem preces laudabiliter adiunguntur, de quibus S. Alfonsus sic ait:

« Communiter Doctores dicunt omnes has preces posse omitti sine ullo peccato... Hocque videtur verius, dum Tridentinum dicit, quod hae preces tantum laudabiliter adiunguntur; verbum enim *laudabiliter* nullum utique videtur importare praeceptum. Nemo tamen dubitat, quin convenientius sit, saltem in confessionibus longioribus huiusmodi preces adiicere, maxime illas, quae sequuntur: *Passio Domini nostri* etc. » (2).

Codex Iuris Canonici pariter disponit: « Etsi preces, ab Ecclesia formulae absolutionis adiunctae, ad ipsam absolutionem non sint necessariae, nihilominus, nisi iusta de causa, ne omittantur » (can. 885).

Ad omittendas itaque preces, formulae absolutionis adiunctas, non requiritur gravis causa, sed iusta sufficit. Iustam causam omissionis facillime praebent penuria temporis vel copia paenitentium (3).

Sequentes autem citantur fontes canonis 885, nempe locus Concilii Tridentini supra exscriptus, deinde decretum S. Officii diei 11 decembris 1850 (4). Quaesitum erat hoc: « Nous (ob poenitentium multitudinem) omettons quelque fois *Misereatur* etc., *Dominus noster* etc., *Passio Domini* etc. », cui S. Officium respondit: « Bene se gerere et ad mentem. Mens est, ut, si urgente casu missionarius breviorem formulam adhibere velit, dicat: *Ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis, in nomine* etc. ».

Unde patet propter copiam paenitentium licere (« bene se gerere ») usum solius formulae essentialis, additis verbis *omnibus censuris*, quam Rituale Romanum pro casu gravis necessitatis indicat, tit. III cap. II n. 5. Attentis igitur ambobus his fontibus sensus canonis 885 est hic: Ex iusta causa licet omnes preces accessorias omittere et solam formam essentialem adhibere, insertis tamen duobus verbis, ut supra, quin gravis causa requiratur.

Card. Gennari (5) perpendens concursum paenitentium in missione popolari, optime haec animadvertit: Diebus destinatis communioni generali, impri-

---

(1) Concil. Trid. sess. XIV cap. 3; Denzinger-Bannwart, Enchiridion Symbolorum, n. 896.

(2) S. Alfonsus, Theol. Moral tom. III n. 430; Bucceroni, Instit. Theol. Moral., ed. 6, III n. 748; Génicot-Salsmans, Instit Theol. Moral., ed. 12, II n. 265; Gennari, Consultazioni Morali, ed. 3, I pag. 191; Gougnard, De Paenitentia, ed. 6, pag. 88.

(3) Cappello, De Paenitentia n. 78; Noldin-Schmitt, Theologia Moralis, ed. 26, III n. 236; Vermeersch-Creusen, Epitome Iuris Canonici, ed. 5. II n. 161.

(4) Codicis Iuris Canonici Fontes, n. 913 ad 16.

(5) Consultazioni Morali, I ed. 3, p. 187.

mis tempore missionis popularis vel exercitiorum spiritualium populus solet ac currere frequentissimus ad ecclesias sacramenta recepturus. Quibus diebus missionarios vel confessarios diligentes plurimum iuvat lucrari paulum temporis non omnino necessarii in confessionibus; quod tempus est pretiosum, unde satisfieri possit desiderio illorum, qui secus privarentur solatio religioso et sic spe deiecti difficilius redirent ad sacram mensam. Consequenter laudatus auctor assentitur doctrinae S. Alfonsi: « Sed communiter Doctores dicunt omnes has preces posse omitti sine ullo peccato », additque, p. 192: Si omnes hae preces possunt semper omitti sine ulla culpa, multo magis quando tempus urget et plurimis paenitentibus satisfaciendum est. In tali casu sufficit brevissima formula, prout etiam Baruffaldi, notissimus interpres Ritualis, tit. XIX § 5, docet: « In praxi observatum vidi saepius occasione magnae frequentiae, confessarios totam formam absolutionis perstringere ad illa verba *Ego te absolvo* etc., quae verba vere sunt de necessitate et essentia sacramenti ».

Cum hucusque dictis tamen Rituale Romanum non videtur concordare, quod tit. III cap. II pro absolutione sacramentali has preces indicat: *Misereatur tui, Indulgentiam, absolutionem, Dominus noster Jesus Christus, Deinde ego te absolvo, in nomine Patris* etc., *Passio Domini nostri,* et addit: Iusta de causa omitti potest *Misereatur* etc., et satis est dicere: *Dominus noster Jesus Christus,* etc. (ut supra) usque ad illud: *Passio Domini nostri,* etc. 5. Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo mortis sacerdos breviter dicere poterit: *Ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis, in nomine Patris,* etc. ». Quocirca haec notanda sunt.

« Codex plerumque nihil decernit de ritibus et caeremoniis... quare omnes liturgicae leges vim suam retinent, nisi earum aliqua in Codice expresse corrigatur » (can. 2). Unde si inter Codicem et Rituale est dissensio, praevalet Codex. Iamvero Codex, inhaerendo dispositioni Concilii Tridentini et S. Officii, sine ulla distinctione ceteras preces praeter essentialem absolutionis formam omittere sinit ex iusta causa. Cum ritus et caeremoniae non sint obiectum Codicis (can. 2), legislator non egisset de forma absolutionis, nisi aliquid mutare voluisset. Quare neque aliorum sacramentorum ritus et formas moderatur, excepta extrema unctione, cuius ritus canon 947 mutavit iuxta novissimas decisiones. Ergo liquet legislatorem voluisse conformare Rituale decreto Tridentini Concilii ac S. Officii, de quibus supra, secus inutiliter de hac re locutus esset, quae in Rituali satis definita erat. Utique optandum erat, ut materia et forma sacramenti ordinis et similia determinarentur, at forma absolutionis sacramentalis incerta non erat.

Porro Rituale Romanum anno 1925 denuo prodiit, sed in hac re parum Codici adaptatum. Codex enim indistincte permittit ex iusta causa preces accessorias omittere. Quod Rituale coarctat ad casum urgentis necessitatis in mortis periculo, sic etiam negligens decretum S. Officii diei 11 decembris 1850 in fontibus canonis 885 annotatum et eidem canoni conforme. Verum, iuxta communem doctrinam supra relatam, rubricae Ritualis in hac re nullum involvunt praeceptum, ideoque dixeris Codicem et Rituale minus re quam verbis differre.

Recentiores tamen auctores, pressius inhaerentes litterae quam spiritui rubricae Ritualis, facile concedunt omissionem precum *Misereatur, Indulgentiam* ac *Passio,* sed aegre permittunt omissionem orationis *Dominus noster Jesus Christus* etc. Unde de hac oratione accuratius loqui opportet, quae continet ablutionem a censuris.

Profecto absolutio a censuris non habet sensum, nisi paenitens certo vel

saltem probabiliter aliquas incurrerit. Qua in re quatuor distingui possunt casus, ut sequitur.

a) Impuberes excusantur a poenis latae sententiae (can. 2230), quod haud pauci auctores aeque intelligunt de pueris ac puellis infra quatuordecim annos, forsan ducti etiam canone 2218 § 1 (6). Unde impuberes plane inutiliter absolverentur a censuris, et in eorum absolutione regulariter omitti potest oratio *Dominus noster Iesus Christus* (7).

b) Quot confessiones devotionales vix materiam sufficientem praebent pro absolutione sacramentali, aut saltem nullam gravem culpam, qua absente de poena nequit esse sermo iuxta can. 2218 § 2. Quid tunc sibi vellet absolutio a poenis ecclesiasticis? Nonne omittenda est, ne frustretur, absolutio sacramentalis, si confessarius iudicat materiam sacramenti deesse? Nonne pariter absolutio a poenis seu oratio *Dominus noster J. Christus* omittenda est, si confessarius censet huius absolutionis materiam deesse? Nam absolutio manifesto inutilis et inanis nequit probari ideoque debet omitti; aut loquendo cum canone 885, defectus materiae iustissima causa est omittendi absolutionem a poenis, formulae absolutoriae sacramentali adiunctam.

c) Raro occurrunt casus, in quibus certo vel saltem probabiliter poenae ecclesiasticae arcentes a sacramentorum receptione adsunt, nempe excommunicatio (can. 2260 § 1), vel interdictum personale (can. 2275 § 2). Tunc autem oratio *D. N. Jesus Christus* est adhibenda, quamvis ceteroquin aeque tunc certa formula necessaria sit (can. 2250 § 3) et valeat brevissima quoque formula *Ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis, in nomine Patris,* etc. At in tali casu specialis absolutio a censuris per propriam orationem merito adhibetur. Ceterum prius a praefatis poenis et postea a peccatis confessarius absolvere debet (can. 2250 § 2); alias absolutio valida, at illicita esset (8).

d) Quaestio igitur de omittenda vel apponenda oratione *D. N. Jesus Christus* restringitur ad illas confessiones, in quibus gravia quidem peccata accusantur, at *nulla probabilis suspicio* poenae ecclesiasticae adest. Tunc plerique ad cautelam a poenis quoque absolvere consueverunt; sufficit tamen in hoc casu formula brevissima *Ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis, in nomine Patris* etc., quae consonat cum decisione S. Officii diei 11 decembris 1850, supra pluries citata. Verum in his quoque confessionibus, iuxta Doctorum opinionem, absolutio a poenis per orationem *D. N. Jesus Christus* licite, immo rationabiliter omittitur, quippe cum supposuerimus omnem probabilem suspicionem poenae ecclesiasticae deesse (9). Profecto iustissima causa omittendi orationem *D. N. Jesus Christus* habetur, si nullae poenae adsunt. Quoties vero eadem oratio adhibetur, non apparet, cur verbum *suspensionis* « omitti nequeat hodie cum plerisque clericis in minoribus constitutis, siquidem vix ab ordine suspendi queunt, officium autem vel iurisdictionem, a qua suspendantur, vix ullus habet » (10).

---

(6) Horum nonnulli recensentur in periodico *Apollinaris* IX 129, in opere cl. Berutti, De delictis et poenis pag. 93 ac praesertim in periodico *Ius Pontificium* XVI 27 ss.

(7) Id cum Génicot-Salsmans, Instit. Theologiae Morali, II ed. 12 n. 265, monet Gougnard, De Paenitentia, ed. 6, pag. 89.

(8) Cappello, De Paenitentia n. 79; Génicot-Salsmans, Inst. Theol. Moral., ed. 12, II n. 582; Gougnard, De Paenitentia, ed. 6, pag. 89, alique.

(9) Bucceroni, Theol. Moral., ed. 6, III n. 748, Cappello, De Paenitentia n. 75, Génicot-Salsmans, Inst. Theol. Moral., ed. 12 II n. 265, Gougnard, De Paenitentia, ed. 6, pag. 88.

(10) Génicot-Salsmans ibidem; Gougnard, l. c., pag. 89.

In brevi formula autem generatim proferantur verba *ab omnibus censuris*, si de puberibus agitur, prout ex decisione S. Officii liquet.

Videtur ergo oratio *D. N. Jesus Christus* generatim omittenda esse, quoties nempe caret sensu et effectu. Qui vero formae essentiali aliquid addere velit, convenientius dicat orationem *Passio Domini nostri* etc., quam etiam S. Alfonsus (11) multique theologi valde commendant propter specialem efficaciam, qua ditata esse putatur; sin minus, saltem semper rationabilem sensum et effectum obtinet.

Qui contra imponere vellet confessariis onus semper proferendi orationem *D. N. Jesus Christus* in absolutione sacramentali, prout sonare videtur citata rubrica Ritualis, ostendat aut rationabilem esse usum formulae prorsus inanis, aut materiam absolutionis a poenis non deesse in casibus *a*), *b*) et *d*), de quibus supra.

Conclusio.

In raris casibus igitur, in quibus paenitens probabiliter vel certo excommunicationem vel interdictum personale (vel suspensionem) contraxit, confessarius praemittat absolutioni sacramentali orationem *D. N. Jesus Christus* pro absolutione a poenis, quatenus ex canone 2254 vel aliunde praeditus sit facultate ab iisdem poenis absolvendi. Alias semper licet in absolutione puberum adhibere solam formam *Ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis, in nomine Patris* etc., et in absolutione impuberum formam *Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris* etc.

Confessarius autem adhibeat tempus, quod hac ratione lucratur, pro exhortatione vel instructione paenitentis aut pro expeditiore administratione sacramenti.

Romae FRANCISCUS XAV. HECHT, P. S. M.

Il Pontificio Ateneo Salesiano

Dopo che Pio XI di s. m. con la Costituzione Apostolica *Deus scientiarum Dominus* ebbe invitato tutti gli Ordinari ed i Superiori delle Famiglie Religiose a spingere sempre più avanti lo studio delle discipline ecclesiastiche, la Pia Società Salesiana, seguendo l'impulso, si accinse ad organizzare ed attrezzare nel modo migliore i suoi studenti teologici e filosofici, che ha nelle diverse parti del mondo. Al tempo stesso il Rev.mo Sig. D. Pietro Ricaldone, Rettor Maggiore della Pia Società, incoraggiato dal medesimo Pio XI, si propose di far sorgere in Torino, presso l'Istituto Internazionale « Don Bosco » un *Ateneo Ecclesiastico* ove, secondo le norme tracciate dalla detta Costituzione Pontificia, formare meglio gli insegnanti delle discipline ecclesiastiche per gli studenti filosofici e teologici della Pia Società.

In seguito ad un severo e felice esperimento di alcuni anni il Rev.mo D. Ricaldone presentò alla S. Sede formale domanda di erezione canonica del Pontificio Ateneo Salesiano con le tre Facoltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia. Il 3 maggio del corrente anno 1940 la S. C. dei Seminari e delle Università degli Studi, con decreto n. 265/40, erigeva e dichiarava eretto di autorità pontificia l'*Athenaeum Ecclesiasticum Salesianum*, « facta ei potestate gradus academicos *idoneis Societatis Sancti Francisci Salesii alumnis* conferendi, secundum Statuta rite approbata ». I quali Statuti, « ad normas Constitutionis Apostolicae *Deus scientiarum Dominus* accommodata » la medesima S. Congregazione approvava poco dopo, cioè il 12 giugno 1940.

(11) Theol. Moral., tom. III n. 430.

DUBBI

15.

Del matrimonio per procura.

Una mia parrocchiana da qualche tempo si è fidanzata con un suo conoscente, il quale da alcuni mesi trovasi in Libia impiegato. Essa fa istanza perchè il matrimonio si celebri presto per procura, dicendo che dopo tanta relazione e data la frequenza colla famiglia dello sposo, difficilmente troverebbe altro partito. Mi sono rivolto alla Curia diocesana e ne ho avuto una risposta dilatoria. Intanto gli interessati insistono. Che fare?

In una precedente consultazione (1) è stato detto quando gli Ordinari, giusta il can. 1091, possano permettere la celebrazione del matrimonio per procura. È bene insistere a questo riguardo, perchè, come può dedursi anche dal quesito proposto, il matrimonio per procura, invece di costituire una rara eccezione, comincia a diventare troppo comune e causa di serie perniciose conseguenze.

L'Istruzione della S. C. dei Sacramenti del 1° maggio 1932, riferita nella cennata consultazione (2), mostra evidentemente che l'Ordinario, prima di permettere che sia celebrato un matrimonio per procura, deve constatare l'esistenza di cause talmente gravi da richiedere la forma del tutto eccezionale della celebrazione. Si deve trattare in altri termini di una vera *necessità* allo scopo di impedire un danno di ordine *morale* o *spirituale*. Così pertanto viene interpretata l'espressione « nisi adsit iusta causa » del can. 1091. Gli Ordinari a ragione, quindi, devono rifiutarsi di concedere la licenza, quando si accorgono che la necessità non esiste, non esiste il motivo di urgenza, o le cause addotte sono esagerate ad arte per mascherare la loro vacuità.

Oggi abbondano le domande di matrimoni per procura anche nelle Curie, dove da diecine di anni non si sentiva più parlare di tale forma di celebrazione. E le cause avanzate sono per lo più la condizione di militare dello sposo, o, come nel caso esposto, la semplice lontananza di lui. Ma è evidente (e lo capiscono anche gli ignoranti) che lo scopo precipuo del matrimonio non è quello voluto da Dio, cioè la formazione della famiglia, che di fatto non viene costituita, ma quella di procurare il bene materiale di una parte, come sarebbe il sussidio militare od, in caso di morte, la pensione. Così il sacramento del matrimonio viene sacrilegamente maltrattato, usato cioè come un mezzo qualsiasi per ottenere fini profani estranei alla sua istituzione. Ed a questa profanazione si arriva oggi con una certa frequenza, ingannando la buona fede dei parroci ed adducendo come motivo financo relazioni illecite non esistite.

A questo delittuoso operato si deve aggiungere il grave disordine sociale, che spesso ne segue. Infatti, come è facile prevedere, il nuovo stato della sposa comporta una certa libertà, della quale il marito si avvale in seguito per rifiutarsi di convivere colla moglie e preferire altra donna; ed a questo scopo do-

(1) Vedi *Il Monitore* 1940, p. 100-102.

(2) Vedi anche *Il Monitore* 1932, p. 227.

manda la dispensa del matrimonio come rato e non consumato, frustrandone l'efficacia.

Ognun vede che i parroci non possono nè devono assistere con acquiescenza a simili disordini, e tanto meno avvalorarli colla loro ingenua cooperazione: anche essi si renderebbero responsabili davanti a Dio della profanazione del sacramento.

La S. Sede coll'Istruzione sopra cennata ha indicato con particolarità le condizioni, che devono richiedersi nel caso, in passato più frequente, di persone emigrate. Per gli altri casi, che evidentemente rivestono meno gravità, è necessario usare maggior rigore. Secondo il nostro modesto parere, trattandosi di militari o militarizzati, il matrimonio per procura si dovrebbe permettere solo quando costoro non possono assolutamente ottenere la licenza per contrarre il matrimonio di persona nella forma regolare e normale, e d'altro canto vi sia di mezzo uno scandalo da riparare o prole da legittimare. Finchè essi stanno lontano dalle spose non può parlarsi di scandali o di pericoli di scandalo.

Nel caso esposto non vi è alcun motivo nè serio, nè urgente che possa giustificare la celebrazione del matrimonio per procura (che così facilmente si presta al giuoco del capriccio), giacchè non esiste una situazione incresciosa da regolarizzare e quindi manca la giusta causa richiesta dal diritto.

E. C.

NECROLOGIO

Il Card. Isidoro Goma' y Tomas, Arcivescovo di Toledo e Primate di Spagna, dopo lunga malattia, spirò la notte del 22 nel 23 agosto 1940. Egli nacque in La Riba (Tarragona) il 19 dicembre 1869. Compì gli studi nel Seminario di Tarragona e laureatosi in filosofia, teologia e diritto canonico, fu ordinato sacerdote l'8 giugno 1895. Dopo un breve periodo di vita parrocchiale entrò come professore nel detto Seminario di Tarragona, dove per 25 anni insegnò lettere, scienze, sacra eloquenza e sacra scrittura e per nove anni fu rettore, dando vivo impulso agli studi e all'educazione ecclesiastica. Scrisse con molta facilità numerosi volumi su temi di attualità, nonchè scientifici, filosofici e teologici. Fu pure arcidiacono della cattedrale, giudice metropolitano e partecipò a congressi, fra cui quello di Amsterdam quale rappresentante della Spagna. Nel giugno 1927 fu eletto Vescovo di Saragozza, ove svolse una attività intensa e zelante. Di lì nel marzo 1933 fu promosso alla sede primiziale di Toledo, dove continuò il fecondo lavoro di apostolato. Nel Concistoro del 16 dicembre 1935 Pio XI di s. m. lo creava Cardinale e gli assegnava il titolo di S. Pietro in Montorio.

LEGISLAZIONE CIVILE

Denuncia di manomorta

Richiamiamo l'attenzione dei RR. Parroci e Rettori di Chiese e degli Amministratori di enti ecclesiastici e religiosi sulle note che seguono circa la denuncia di manomorta, cui essi sono tenuti (1).

I) All'obbligo della denuncia di manomorta è anzitutto soggetto ogni nuovo Ente entro sessanta giorni dal Decreto Reale di riconoscimento, anche se non abbia luogo trasferimento di beni in capo al nuovo ente riconosciuto.

II) Gli enti di manomorta sono obbligati a denunciare le *variazioni di patrimonio,* che fossero occorse durante l'anno per cespiti patrimoniali aggiuntisi mediante acquisti, legati, donazioni ecc. o scomparsi (perdite di capitali) o sostituiti (immobili o titoli alienati per far fronte ad investimenti diversi di capitale). Queste variazioni devono essere denunciate *entro il* 31 *dicembre dell'anno in cui si sono verificate.* Il ritardo è colpito da penalità.

III) Altra denuncia da farsi alla scadenza d'ogni quinquennio (quella del quinquennio in corso scade il 31 *dicembre* 1940) è quella delle *variazioni* di reddito dei cespiti dell'ente (aumento o diminuzione dei fitti, degli interessi ecc.). Praticamente l'Ufficio di Manomorta esige in caso di variazione di reddito una nuova denuncia completa dei singoli cespiti e del rispettivo reddito, in modo che la denuncia rispecchi la completa e precisa situazione del patrimonio e del reddito dell'ente alla data della denuncia, senza necessità di richiamare le denuncie precedenti.

Per la compilazione di tale denuncia, che non dev'essere differita al dicembre prossimo sia per il notevole numero di enti tenuti a farla sia perchè essa dev'essere corredata da vari documenti, si tenga presente che norme diverse sono stabilite a seconda della diversa natura dei sottodescritti enti:

1°) *Benefici congruati.* — Non sono obbligati ad alcuna denuncia. La Curia Arcivescovile provvederà a rilasciare al competente Ufficio di Manomorta la richiesta dichiarazione se detti benefici siano o no provvisti dell'assegno supplementare di congrua (Circ. Ministero delle Finanze, 27 ottobre 1930 Div. IV N. 95439).

2°) *Benefici parrocchiali non congruati.* — Sono obbligati alla denuncia. La casa dev'essere denunciata, benchè esente da tassa di manomorta.

Per i terreni e fabbricati affittati *i soli benefici parrocchiali non congruati,* in virtù della legge 14 gennaio 1929 n. 130, calcolano il reddito non in base ai fitti o redditi realmente percepiti, ma (secondo le norme dell'imposta complementare progressiva sul reddito) in base ai redditi catastali e cioè:

— per i terreni: il reddito iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria (l'imponibile scritto sulla cartella esattoriale) moltiplicato per un coefficiente fisso, che attualmente è quattro;

— per i fabbricati: il reddito come iscritto nei rispettivi ruoli.

---

(1) Dalla *Rivista Diocesana* di Genova, 1940, p. 224.

In caso di fabbricati, il cui reddito non fosse ancora accertato, si dovrà indicare nella denuncia il presunto valore locativo con detrazione di un terzo, unendo un apposito certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte che confermi il reddito indicato.

Devono pure essere denunciati gli altri cespiti redditizi intestati al beneficio, come i certificati di rendita, i canoni, i censi, ecc.

3°) *Chiese, Confraternite, Seminari, Monasteri, Enti vari ecclesiastici o religiosi civilmente riconosciuti.* — La denuncia cui sono tenuti detti Enti deve comprendere:

a) le case o porzioni di case non soggette alla tassa di manomorta perchè servono (art. 7 legge 30 dicembre 1923 N. 3271):

— all'abitazione e agli uffici dei vescovi, dei parroci, vice parroci e loro coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto con cura d'anime;

— all'uso immediato degli istituti di carità, di beneficenza, di istruzione e di educazione e, dopo il Concordato, degli enti di culto.

b) i singoli beni affittati dichiarandone il reddito e gli estremi dei relativi contratti registrati.

c) i singoli titoli di rendita, i canoni, i censi, ecc.

L'Ufficio di Manomorta esige che tale denuncia sia confermata dalla Curia Arcivescovile.

Per ottenere la deduzione delle imposte gravanti i beni denunciati occorre allegare un certificato, il quale viene rilasciato gratuitamente dalle Imposte Dirette, da cui risulti l'ammontare medio quinquennale dell'imposta fondiaria o di ricchezza mobile gravante i singoli cespiti denunciati.

Blocco delle nuove costruzioni edilizie

Con Circolare del 12-8-1940 (XVIII) n. 7781 del Min. dei LL. PP. ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi veniva ordinato quanto segue:

« Il Regio Decreto Legge 19 giugno 1940 (XVIII) n. 953 sul blocco dei prezzi, delle merci e dei servizi detta anche particolari disposizioni riguardanti l'industria edilizia, valevoli fino a tutto il 31 marzo 1941 (XIX), sulle quali richiamo la Vostra attenzione particolare.

Sono anzitutto sospese le demolizioni dei fabbricati di centri urbani adibiti ad alloggi privati.

Tale divieto ha efficacia generale e si estende perciò a tutte le demolizioni, anche se eseguite da Comuni od altri Enti pubblici e se siano connesse con la attuazione di risanamento di abitati o di piani regolatori approvati ed autorizzati da speciali disposizioni di legge.

È fatto poi divieto di iniziare la costruzione di qualsiasi nuovo edificio privato, ad eccezione dei soli edifici rurali, in tutti i Comuni capoluoghi di Provincia e negli altri che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Tale divieto si estende a tutti i Comuni del Regno per gli edifici che richiedano l'impiego di cemento, di ferro e di altri metalli non autarchici.

Deroghe ai divieti di cui sopra sono previste per le case popolari ed economiche e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale ed urgente ».

RECENSIONI

LIBRI

NASALLI ROCCA DE CORNELIANO MARIUS, *Concordatorum Pii XI P. M. Concordantiae*, Romae, 1940, Scuola Tipografica Missionaria Domenicana, S. Sisto Vecchio. In-8° grande VIII-304 pp., L. 50 (1).

È un bel volume di tavole sinottiche dei Concordati stipulati, durante il Pontificato di Pio XI di f. m., tra la Santa Sede e gli Stati.

Gli scopi che il cl. Autore s'è prefissi, sono descritti nel Proemio: mostrare lo svolgimento del pensiero nei Concordati su ogni determinato argomento, rilevale — tra i testi paralleli — le differenze dovute o alla diversità di condizioni dei vari Paesi, o al perfezionamento della dizione.

L'A. avverte che ha preso in considerazione i soli Concordati ed il « Modus vivendi » conchiuso nel 1928 con la Cecoslovacchia; delle due Convenzioni con la Francia (1925) e del Trattato Lateranense (1929) ha rilevato soltanto le disposizioni che trovano analogie nei Concordati.

La materia è divisa in ventinove tavole secondo l'indice sistematico dell'opera di Mons. Perugini « Concordata vigentia » (Roma, 1934): formule introduttorie, Religione cattolica e libertà della Chiesa, comunicazione della S. Sede con l'Episcopato, il Clero e il popolo, nomina dei Vescovi, giuramento di fedeltà dei Vescovi, erezione e mutazione dei benefici e degli uffici ecclesiastici, Ordini e Congregazioni religiose, Seminari e convitti ecclesiastici, matrimonio cattolico, diritti e privilegi dei chierici, ecc.

Le differenti tavole comprendono un maggiore o minor numero di colonne, secondo che l'argomento in questione è trattato in tutti o solo in alcuni Concordati; talvolta le tavole comprendono due pagine a prospetto, altre una sola.

L'utilità dell'opera è evidente, e se ne deve essere grati al cl. Autore. Il volume potrà servire sopratutto nelle scuole di Diritto Pubblico Ecclesiastico, ma merita di aver diffusione — e gliela auguriamo — anche in altri ambienti: in particolare in quelli diplomatici. La stessa giustaposizione dei passi paralleli è in molti casi un aiuto per l'esatta interpretazione delle disposizioni concordatarie; qualche richiamo in nota facilita poi il confronto là dove ragioni tecniche non hanno reso possibile (chè l'A. s'è proposto, e giustamente, di non spezzare i periodi: ciò che avrebbe generato confusione) la trascrizione di qualche brano a lato degli altri correlativi.

La pubblicazione è frutto di pazienza. Qualche volta l'A. rileva che il criterio da lui usato potrà essere discusso (cfr. nota a pp. 124-125) la complessità della materia infatti non sempre, come appunto nel Capitolo XVI « *De bonis ecclesiasticis* », rende evidente l'ordine logico secondo il quale sono state riportate le disposizioni in merito. Ma è da apprezzare altamente questo saggio di sinossi concordataria; l'uso potrà suggerire ritocchi e miglioramenti, che di certo l'A. vorrà introdurre in una seconda edizione.

Nella quale noi ameremmo trovare due piccole innovazioni: il titolo di ogni capitolo ripetuto in testa ad ogni foglio; e riportate, in nota, le parole omesse talvolta nel testo e sostituite da puntini: l'A. avverte d'averle tolte perchè « ad comparationem minime

(1) Il libro è in vendita presso *Il Monitore Ecclesiastico*. Via XXIV Maggio 10, Roma, e presso i principali librai di Roma.

apta »: sta bene, ma gioverà altresì aver presente anche il testo, prouti iacet, e a ciò può provvedere una nota.

In appendice è riportato il recente Concordato conchiuso tra la S. Sede ed il Portogallo (7 maggio 1940, scambio delle ratifiche 1 giugno 1940); nell'indice sono indicati, per ogni capitolo, i relativi articoli di questo Concordato.

Evidentemente è la prima collezione di Concordati che contenga questo trattato internazionale, opera sapiente del presente Pontificato: e anche per questo motivo il volume di Mons. Nasalli Rocca si raccomanda agli studiosi e al Clero.

RIVISTE

Bernardini C.: *Un'interessante questione di diritto processuale canonico* (Rivista del Diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia, 1940, pp. 205-209). — La questione verge sul dubbio « se, dopo una sentenza conforme *pro nullitate matrimonii* emessa da un tribunale diocesano, il difensore del vincolo della S. R. Rota possa proporre appello, malgrado il difetto di appello « *ex parte defensoris vinculi apud iudicem qui sententiam tulit* ». L'A. dopo aver esaminata la legislazione canonica ed ecclesiastica in proposito, conchiude che sia « da ritenere esatta la soluzione negativa del problema, soluzione che è stata accolta da un importante decreto rotale del 23 febbraio 1939 ».

Cavigioli I.: *Libamenta canonica ex novissimo codice civili italico* (Apollinaris 1939, pp. 26-34). — L'A. si propone qui di fare solo un « assaggio », riservandosi uno studio più particolareggiato e completo quando tutti i libri del Codice civile saranno pubblicati. Egli rileva brevemente le immutazioni introdotte nel primo libro del nuovo Codice civile in confronto all'antico e ne accenna la concordanza o meno con il Codice di diritto canonico; e ciò particolarmente riguardo alle « regulae iuris », ai diritti delle persone, alla prescrizione, ai contratti.

Cavigioli I.: *De sententia S. Petri Damiani circa absolutionem complicis in peccato turpi* (Apollinaris 1939, pp. 35-39). — Già ai suoi tempi S. Pier Damiano ritenne invalida l'assoluzione del complice « in peccato turpi », e nei suoi scritti ce ne ha lasciata la chiara testimonianza. La sua opinione però non derivava certo dal fatto che la teoria sacramentale non era forse ancora ben determinata, ma partiva piuttosto dal principio giuridico che i cooperatori allo stesso delitto vengono ritenuti rei in uguale misura, nel foro esterno; e per questo uno di essi non può, in qualità di giudice, condannare o assolvere il compagno nel delitto. S. Pier Damiano non avrebbe fatto altro che applicare questo principio anche al foro interno.

Chereath S.: *De Ecclesiae iuridica condicione in India Britannica* (Apollinaris 1939, pp. 252-260). — In quel paese c'è, dal tempo della regina Vittoria (1858), la tolleranza dei culti; ma praticamente le cose vanno in un altro modo. Così è, per esempio, della religione cattolica, alla quale non vengono nemmeno concessi tutti i privilegi di cui godono le altre religioni. Il diritto canonico non è considerato legge personale, ma ha forza legale solo nel caso che una intera comunità cattolica lo abbia adottato. Poi, lo Stato non riconosce alla Chiesa cattolica la supremazia nel suo ambito. Infine, ci sono dei casi in cui al diritto canonico prevale assolutamente, anche per gli stessi cattolici, la legge civile: così è del matrimonio in generale, del « privilegium fori » dei legati pii, del sigillo sacramentale. L'A. documenta le sue affermazioni, riportando o indicando con precisione la legislazione relativa.

Chereath S.: *De personis moralibus ecclesiasticis in India Britannica* (Apollinaris, 1939-410). — L'A. divide questo suo lavoro in due capitoli. Nel primo parla delle persone morali in generale che la legge civile dell'India ammette, mentre nel secondo tratta dei vari modi che la Chiesa può seguire allo scopo di poter possedere e amministrare dei beni temporali, non essendo riconosciuta legittimamente in India come persona morale; modi che in ultimo esamina accuratamente uno per uno alla luce dei documenti ecclesiastici, di ciascuno rilevando gli svantaggi e i vantaggi.

Ciprotti P.: *De prole legitima vel illegitima in iure canonico vigenti* (Apollinaris, 1939, pp. 329-347; 490-519). — Quest'articolo si divide in due grandi parti, consacrate rispettivamente alle legislazione canonica per la prole legittima e per la prole illegitima. Nella prima parte precisa i vari requisiti della legittimità e ne enumera e spiega i vari modi di prova. Nella seconda parte, molto più sviluppata, dopo aver ben precisato chi sia illegittimo, gli effetti della illegittimità e le prove che se ne richiedano, passa ad esaminare minutamente i vari modi di legittimazione, che poi in un ultimo paragrafo riassume brevemente in relazione alle singole classi di illegittimi. Nonostante il titolo dell'articolo, l'A. non trascura i necessari riferimenti alla legislazione civile sull'interessante argomento.

Ciprotti P.: *Decennium juris concordatarii in Italia* (Apollinaris, 1939, pp. 162-174). — L'A. presenta qui come un'indice di tutte le leggi e ordinazioni fatte dalla Santa Sede e dal Governo Italiano per l'applicazione del Concordato o comunque per la soluzione dei problemi sorti dal nuovo stato di cose. L'articolo si chiude rilevando come tutto ciò abbia portato ad un nuovo spirito il sistema delle leggi italiane nelle relazioni con ciò che in qualunque modo appartiene alla Chiesa, e facendo voto che i beni derivati si mantengano e anzi si accrescano per il futuro.

D'Avack P. A.: *Sul « defectus discretionis judicii » nel diritto matrimoniale canonico* (Archivio di Diritto ecclesiastico, 1940, pp. 157-178). — 1. Nozioni generali - 2. Concetto della *discretio iudicii*. - 3. Natura della *discretio judicii* nei vari sacramenti e nel matrimonio: la *discretio iudicii concomitans seu actualis*. - 4. La questione del matrimonio per procura in rapporto alla *discretio judicii* del contraente. - 5. Grado della *discretio iudicii matrimonialis*: a) la teoria della dottrina canonista classica e sua critica; *b*) la teoria della dottrina attuale; *c*) la teoria eclettica di alcune recenti sentenze rotali. - 6. Critica di quest'ultima teoria e nostra conclusione. - 7. Le varie cause patologiche del *defectus discretionis iudicii*.

Felici P.: *De ablativo absoluto in clausulis rescriptorum* (Apollinaris, 1939, pp. 175-186). — I canonisti discutono se le clausole dei rescritti espresse coll'ablativo assoluto abbiano valore di condizione, e quindi se, nel caso che non vengano osservate, rendano nullo, in forza del can. 39, il rescritto stesso. L'A. pensa di sì, e lo dimostra con calore, rifacendosi ai migliori giuristi e canonisti, per determinare quale fosse la tradizione giuridica prima del Codice, dalla quale questo certamente non intese prescindere. È vero che qualche responso della S. Penitenzieria dà evidentemente a queste clausole valore di semplice ammonizione; ma si tratta di casi speciali che non potranno mai dare un diritto a formulare una legge generale contro la forza condizionale dell'ablativo.

Guglielmi P. B.: *Appunti sul can.* 1233 § 1 *e sul* § 72 *della Costituzione* « Pretiosus » *di Benedetto XIII del* 26 *maggio* 1727 (Vita Minorum, 1940, pp. 66-74). — L'assunto di questi eruditi « Appunti » è di provare: 1) che il can. 1233 § 1 conferma il diritto precodice di preferenza che i Religiosi hanno su tutti i chierici secolari, di ac-

compagnare i cadaveri alla sepoltura; 2) che i Regolari possono e devono levare il cadavere e trasportarlo *alla propria chiesa solo quando questa è chiesa funerante elettiva*, se il Parroco si rifiuti o non intervenga all'ora fissata ad accompagnare il cadavere alla chiesa dei Regolari. Vedere in proposito *Il Monitore* 1940, p. 126 e precisare quanto vi dice il P. Pacifico Capobianco.

Jemolo A. C.: *Le disposizioni sul matrimonio in alcune sinodo italiane post-tridentine* (Archivio di Diritto ecclesiastico, 1939, pp. 6-32). — L'A. esamina gli atti sinodali di molte diocesi, abbracciando un periodo di tempo che va dal 1565 al 1724. E anche se questi non ci scoprono nulla di nuovo a riguardo delle ben note resistenze della coscienza popolare al decreto « Tametsi », per quanto riguarda il valore pratico degli sponsali, in modo particolare, — ne emergono tuttavia tante interessanti disposizioni e tante particolarità meno note, che è davvero valsa la pena di darne notizia.

Pasquazi J.: *Fundamenta vitae internationalis Statuum in litteris encyclicis « Summi pontificatus »* (Apollinaris, 1939, pp. 471-480). — L'A. illustra e spiega dal punto di vista giuridico e sociologico le cause che l'Enciclica del Regnante Pontefice denuncia come apportatrici dei mali internazionali moderni, e cioè l'inosservanza o la totale dimenticanza della legge naturale, la teoria dell'ineguaglianza del genere umano, le false teorie statali del supernazionalismo, del razzismo, dell'imperialismo politico ed economico dello Stato.

Hering H.-M., O. P.: *De obligatione restitutionis in damnificatione ex errore* (Angelicum, 1940, pp. 147-155). Alla luce dei principi tomistici l'A. esamina e risolve due casi di « damnificatio ex errore » in fatto di omicidio, concludendo al certo obbligo di restituzione in questi casi, contro quanto affermano altri moralisti autorevoli, tanto fra gli antichi quanto fra i più recenti.

Petrani A.: *In ritu alieno celebrantes* (Apollinaris, 1939, pp. 187-197). — In questo articolo l'A. enumera le proibizioni e le limitazioni che la Santa Sede ha sempre emanate contro coloro che abusavano del privilegio di celebrare in rito diverso dal proprio, specialmente per gli orientali che tendevano a celebrare in rito latino. Però non sono mancati i privilegi e le esenzioni. Tale rigore indica abbastanza quanto la Chiesa abbia piacere di conservare la bella varietà dei riti e delle cerimonie, simbolo della sua stessa cattolicità.

Rerum Scriptor: « *Incipit lamentatio Vinculi...* » (Apollinaris, 1939, pp. 348-389). — L'A. immagina di ricevere in visione la visita di un vecchio venerando che sarebbe poi lo stesso Vincolo matrimoniale in persona. Il quale, davanti a questo suo benigno ascoltatore, si apre intieramente lagnandosi a lungo delle ingiustizie che si commettono, magari in buona fede, da giudici e da avvocati contro di lui, difeso solo — e spesso debolmente — da un più o meno zelante difensore del Vincolo. Il dialogo fra i due si prolunga molto, per tutto il tempo almeno che richiede la lettura di ben quarantuno fitsime pagine, tra digressioni frequenti, tutt'altro che inutili. Nè si limita solo ai lamenti, ma suggerisce ottimi consigli e rimedi. Primo dei quali sarebbe quello di ritornare alla obbligatorietà, esistente fino al 1908, dell'appello a Roma almeno da parte delle sedi metropolitane, affinchè la delicata cosa della nullità del matrimonio sia di esclusiva spettanza della Santa Sede, e in tutto il mondo troppo facilmente non si emanino o si rendano esecutive sentenze del genere, senza che Roma abbia avuto da ridire, osservare, disporre.

L'articolo vuole essere un richiamo discreto e bene intenzionato ad una sempre maggiore coscienzosa cura nella trattazione delle cause matrimoniali, con quali immensi vantaggi per il bene di tutti e per il decoro della Chiesa ognuno può facilmente considerare.

ROBERTI F.: *De validiore vinculi defensione comparanda* (Apollinaris, 1940, pp. 39-56). — Era da aspettarsi che l'articolo di « Rerum Scriptor »: Incipit lamentatio vinculi... avrebbe sollevato — come difatti è successo — molto rumore, trovando approvatori convinti e scontenti oppositori. L'A. del presente, richiesto se era stato lui a scrivere l'articolo segnalato, lo nega e, pregato di manifestare la sua opinione in proposito, lo fa in queste pagine, dove, tenendo conto delle osservazioni fatte, torna ad esaminare i singoli capi della questione che precisa con chiarezza, invocando in conclusione gli stessi rimedi. Tra gli altri l'obbligatorietà dell'appello in terza istanza a Roma e la convalidazione di matrimoni nulli a causa di timore errore o simulato consenso solo per una dichiarazione esplicita o per la coabitazione libera protratta per un certo spazio di tempo.

VASSALLI F.: *Diritto pubblico e diritto privato in materia matrimoniale* (Archivio di Diritto ecclesiastico, 1939, pp. 33-50). — Una materia nella quale le applicazioni della distinzione di diritto pubblico e diritto privato possono essere considerate con rinnovato interesse, è certo, il diritto di famiglia e, più in particolare, il diritto matrimoniale, a motivo della natura politica dei compiti che la famiglia attua. Ora, il criterio di distinzione più proprio, per una dottrina giuridica, è sicuramente la considerazione della diversa struttura e dei diversi caratteri delle norme (cioè la costatazione e l'interpretazione del diritto costituito). L'A. quindi esamina il diritto matrimoniale in base, principalmente, alla legge della riforma del diritto matrimoniale tedesco dopo l'annessione dell'Austria, e poi, più brevemente, delle norme del Codice civile italiano del 1865 e dell'Enciclica « Casti connubii » di Pio XI del dicembre 1930. E conclude, affermando la qualificazione pubblicista del diritto matrimoniale.

WURM H.: *Decretales selectae ex antiquissimis Romanorum Pontificum epistulis decretalibus praemissa introductione et disquisitione critice editae* (Apollinaris, 1939, pp. 40-93). — È l'edizione critica di due tra le più antiche lettere decretali facenti parte della collezione di Dionisio Esiguo: la decretale « *Consulenti tibi* » di Papa Innocenzo I, e la decretale « *Ut nobis gratulationum* » di S. Leone Magno. L'A. stesso ci dice l'origine e gli scopi del suo lavoro: « Volendo prendere visione della collezione di decretali di Dionisio Esiguo per determinarne le fonti, l'origine e le relazioni con le altre collezioni del tempo, non ho potuto trovare, per quanto la cercassi, una edizione critica che desse sufficiente affidamento. Così io stesso mi sono messo a raccogliere dai migliori manoscritti di ciascuna collezione le formole di inizio e di chiusa di ciascuna decretale, ed ho preparata l'edizione critica di due di queste, che ora pubblico ».

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME LII - 1940

(II DELLA SESTA SERIE)

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XII

PAG.

Canonizzazioni e beatificazioni fasc. 6-7, copertina 2
Sacri Concistori 3, 75
De nobilitatis privilegio iam Ordini Piano proprio abolendo 53
Solenni Convenzioni tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese 144
Discorso di Natale - Discorso commemorativo di S. S. Pio XI 51
Allocuzione al Collegio Cardinalizio in occasione del suo onomastico . . . 127
L'udienza e il discorso sull'Azione Cattolica 199
Mouto proprio: Permesso di celebrare la Messa della mezzanotte di Natale nel pomeriggio della vigilia 271

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

Incompetenza degli apostati « a fide » nelle cause matrimoniali 76
Condanna della sterilizzazione diretta 77
Condanna di opere (Fleg E., Oriani A.) 79

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Facoltà concesse ai Vicari castrensi o Cappellani militari 4
Circolare per le mondariso 79
Circa la giurisdizione dell'Ordinario Militare in Italia 130
Facoltà in caso d'incursioni aeree 130

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Ius funerandi canonicos honorarios 81
Di un Capitolare entrato in Religione 247

S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE

De recta Cleri orientalis institutione in territoriis patriarchalibus 84
De dignitatibus a Praelatis ritus orientalis sacerdotibus alieni ritus concessis . . 175

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Circa quasdam caeremonias et iuramensum super Ritibus Sinensibus . . . 25
Circa la formula di giuramento degli alunni del Seminario di Kandy . . . 131
Abolizione del giuramento circa i Riti Malabarici 251

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Facoltà concesse ai sacerdoti addetti all'esercito tedesco belligerante . . . 137
Norme per l'esecuzione della Lettera Apostolica « Qua cura » del giorno 8 dicembre 1938 circa le cause matrimoniali 175

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

Uso del grammofono nelle sacre funzioni 90
Le feste dei Ss. Ambrogio e Carlo elevate di rito 90
Urbis et Orbis. Rito per la benedizione degli ospedali e delle altre Case di cura . 132

PAG.

Urbis et Orbis. Rito della benedizione papale per sacerdoti non regolari aventi la facoltà 134
Gurcen. Conferma del culto ab immemorabili prestato alla B. Emma di Gurk . 182
Urbis et Orbis. La festa di S. Giovanni Leonardi, C., viene estesa a tutta la Chiesa 182
Facoltà concesse ai sacerdoti addetti all'esercito tedesco belligerante . . . 139
La Messa della mezzanotte di Natale anticipata alla vigilia 271

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Autorizzazione per apertura di scuole, corsi o classi 57
Il P. Istituto Ambrosiano di Musica Sacra 90
Mobilitazione civile dei Chierici 136
Abilitazione all'insegnamento per i Laureati in S. Teologia 137
Imposta sull'entrata 204
Associazione all'E. N. per le Biblioteche popolari e scolastiche 204
Iscrizione all'albo degli insegnanti 206
Istituti di magistero per Religiose 206
Legalizzazione dei documenti di laurea in S. Teologia 253

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Indulgenze e privilegi dell'Arciconfraternita della Dottrina Cristiana . . . 55
Orazione a N. S. G. C. indulgenziata 56
Indulgenze annesse alle Litanie penitenziali ambrosiane 91
Facoltà concesse ai sacerdoti addetti all'esercito tedesco belligerante . . . 137
Circa le indulgenze della Pia Opera della Terra Santa 142
Preghiera a S. Gemma Galgani indulgenziata 207

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA

Norme per l'applicazione dell'art. 25 del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese 273

DATARIA APOSTOLICA

Condizioni richieste pel Canonicato teologale 91

SEGRETERIA DI STATO

Lettera sui Congressi Eucharistici 208

P. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Risposta a dubbi sulla scusa del coro e sulle indulgenze 57
Risposta a vari dubbi 143
Romana et aliarum. Circa la competenza della S. C. dei Sacramenti nelle cause di nullità del matrimonio 184

STUDI — QUESTIONI — NOTE — COMMENTI

Intorno a una sospensione. I. Questione di diritto. II. Questione di fatto. III. Risposta diretta alle obiezioni (*L. Cozza*) 18
Norme pratiche per il riconoscimento e legittimazione di prole nata prima della celebrazione del matrimonio . . . fasc. 1, copertina p. 2 e nota a p. 266
De legis obligatione (*I. Cappello*) 31
Tessera del P.N.F. agli ex-seminaristi 36
Circa la figura giuridica del promotore di giustizia 36

PAG.

Convenzione tra la S. Sede e il Governo Italiano riguardante il Cappellano Maggiore, Ordinario Palatino 41
Condizioni per l'acquisto dell'indulgenza della Porziuncola 42
Spunti di diritto matrimoniale. Premesse. Lo stato d'animo da avere di fronte ad un matrimonio (*continuazione*) (***) 59
Circa la copia integrale dell'atto di nascita e la indicazione della razza per gli atti di matrimonio 64
La colletta « pro pace » in confronto con le collette *A cunctis* e « pro Papa » . 66
Circa l'indulgenza annessa all'orazione « En ego » 68
Il Card. Gennari scrittore (*V. Bartoccetti*) 92
La Pia Unione dell'Amore Riconoscente 94
Circa la indicazione della nazionalità e della razza per gli atti di matrimonio . 96
Del giuramento sui riti malabarici 97
Legittimazione di prole non ammessa 97
Forma necessaria per la procura matrimoniale 99
Circa gli impegni richiesti nella celebrazione di matrimonio per procura . . 100
Abito e insegne corali (*D. G. G.*) 102
Messa funebre in Domenica « absente cadavere » 106
Nuovo Statuto generale dell'Azione Cattolica Italiana 147
Mons. Giuseppe Camele (*L. P.*) 155
L'ottavo centenario della pubblicazione del « Decretum Gratiani » presso l'Ateneo Bolognese 157
Legittimazione di figlia non propria e impedimento inesistente 158
Timore grave e ordinazione invalida (*D. G. M.*) 161
Delegato vescovile e assistenza ai matrimoni (*E. C.*) 189
Della pensione « in commodum parochi abeuntis » (*Cozza L.*) 209
La corona delle cinque Piaghe di N. S. Gesù Cristo (*P. L.*) 224
Convitti ecclesiastici per sacerdoti studenti in Roma 226
L'Unione Medico-Missionaria Italiana 227
L'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole 228
Il passaggio al Ministero dell'E. N. delle Istituzioni scolastiche dipendenti dal Partito Nazionale Fascista 229
Ancora sulle legittimazione dei figli (*Cimavigli E.*) 229
La Radio e gli « Addetti al Culto » in Italia 255
Delegato vescovile e Vicario generale (*E. C.*) 263
Nullità di dispensa da impedimento di consaguinità (*E. C.*) 268
Qualità della stoffa per conopeo 269
De forma absolutionis (*F. X. Hecht*) 275
Il Pontificio Ateneo Salesiano 278
Del matrimonio per procura (*E. C.*) 279

LEGISLAZIONE CIVILE

Legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico:
I. Disposizioni generali 22
II. Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose . 22
III. Disposizione sulle alienazioni e sugli altri modi di trasmissione delle cose 43
IV. Disposizioni sulla esportazione ed importazione 44
V. Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte 69
VI. Disciplina delle riproduzione e del godimento pubblico . . . 70

PAG.

VII. Disciplina delle espropriazioni 71
VIII. Sanzioni 108
Sulla legittimazione della prole naturale 163
Esenzione dei proventi di stola dall'imposta sull'entrata 163
Per la denunzia e demolizione delle cancellate di ferro 164
Il ritiro dei manufatti e dei rottami di rame 166
Consegna del rame da parte dei Seminari, Collegi, Conventi, ecc. 167
Materiali da costruzione per edifici ad uso di Seminario 168
Matrimonio di minorenni. Risposta della S. C. dei Sacramenti. Giurisprudenza civile 191
Imposta sul patrimonio per i Seminari 195
Esenzione da ammasso dell'olio per lampade SS.mo 195
Regolamento per l'esecuzione della legge di Pubblica Sicurezza per quello che riguarda i sacerdoti 232
Indicazione della razza per atti di matrimonio 240
I Sagrestani e l'assicurazione contro la disoccupazione 242
L'imposta sull'entrata, i trasporti funebri e i loculi dei cimiteri 243
Rimborso della imposta sul patrimonio alle parrocchie congruate 270
Denuncia di manomorta 281
Blocco delle nuove costruzioni edilizie 282

RECENSIONI

Faber G. (24) — Einsenhofer L. (46) — Millot M. (46) — Viglino C. (47) — *La Collana azzurra* (47) — Lavitrano L. (72) — Marini E. (72) — Plus R. (74) — Roberti F. (122) — *Il Sacerdozio* (124) — Albanesi A. (125) — Gioffrè C. (125) — Capobianco P. (126) — Boccoleri C. (172) — Andreani P. M. (173) — Vezzulli E. (173) — Mezzadri D. (174) — Borghino G. (174) — Taliani M. (244) — Moglioni A. (245) — Zappia G. B. (245) — Spelta D. G. (246) — Bascapè G. (256) — Nasalli Rocca M. (283) — Bernardini C. (284) — Cavigioli I. (284) — Chereath S. (284, 285) — Ciprotti P. (285) — D'Avak P. A. (285) — Felici P. (285) — Guglielmi P. B. (285) — Jemolo A. C. (286) — Pasquazi J. (286) — Hering H. M. (286) — Petrani A. (286) — Rerum Scriptor (286) — Roberti F. (287) — Vassalli F. (287) — Wurm H. (287).

Libri ricevuti . . . . . fasc. 2, copertina, p. 2

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

Udienze speciali 169
Nomine . . . . . .169 (fasc. 8, p. 2 della cop.)
S. Congregazione dei Riti . . . . . 169 (fasc. 8, copertina, p. 2)
Cardinali Protettori . . . . . 169 (fasc. 8, copertina, p. 2)
Assistenti al soglio . . . . . 169 (fasc. 8, copertina, p. 2)

BREVI NOTIIZIE

Necrologio (Card. Verdier, Card. Gomà y Tomas, ecc.) 171, 280

SUPPLEMENTO AL FASCICOLO DI GENNAIO 1940

Commemorazione del Card. Casimiro Gennari con un appendice di documenti.

Indice sistematico 288
Indice analitico 292

INDICE ALFABETICO DELLE PERSONE E DELLE COSE

Ambrogio (Ss.) e Carlo, feste elevate di rito, 90.

Amerosiano (Istituto di Musica sacra), ha facoltà di conferire i gradi, 90.

Amore riconoscente (Pia Unione), natura e scopo, 95.

Apostati « a fide » incompetenti nelle cause matrimoniali, 76.

Assoluzione sacramentale, parte essenziale e parti accessorie della forma, deduzioni pratiche, 275.

Azione Cattolica, nuovo Statuto Generale, 147; udienza e discorso del S. Padre, 199.

Benedizione degli ospedali e case di cura, formola, 132; papale per sacerdoti aventi facoltà, formola, 134.

Biblioteche popolari e scolastiche (E. N.) facilitazioni accordate e incoraggiamenti ad associarsi, 204.

Camele G. (Mons.), note biografiche, 155.

Cancellate di ferro, denunzia e demolizione, 164.

Canonico onorario, da non considerarsi come beneficiato residenziale quanto al « ius funerandi », 81; teologo, condizioni per la collazione, 91.

Cappellano militare, facoltà concesse, 4; palatino, diritti convenuti tra la S. Sede e il Governo, 41.

Cerimonie pubbliche, regolamento legge di Pubblica sicurezza, 232.

Cimiteri, loculi e imposta sull'entrata, 243.

Clero orientale, norme per la sua retta formazione, 84; ammissione, 85; seminari, 85; ordini sacri, 86; derogazioni e sanzioni, 87.

Codice I. C., Schemi del Libro « de Processibus, 122.

Colliette pro pace, *A cunctis* e pro Papa, 66; collette o questue, regolamento di Pubblica Sicurezza, 239.

Competenza della S. C. dei Sacramenti nelle cause di nullità di matrimonio, 184.

Congressi Eucaristici, norme dettate dal S. Padre, 208.

Conopeo, dev'essere di panno e non di velo, o di merletto, 269.

Coro, l'esenzione non si estende al servizio di parrocchia non capitolare, 57; obbligo dell'abito e insegne corali, 102; l'entrata d'un capitolare in religione non scusa dalla frequenza in ordine a percepire i frutti del beneficio, 249.

Corona delle cinque Piaghe di N. S., non è stata abolita nè condannata, 224.

Convitti ecclesiastici istituiti in Roma, 226.

« Decretum Gratiani », celebrazione dell'VIII Centenario, 157.

Delegato vescovile e matrimonî, 189; e Vicario Generale, 263.

Dignita' concesse da Prelati di rito orientale a sacerdoti d'altro rito, sono solo segni d'onore, senza le relative facoltà, 175.

Dottrina cristiana (Arciconfratenita e confraternite aggregate), indulgenze e privilegi, 55.

Emma (B.) di Gurk, conferma del culto immemorabile, 182.

« En ego », sacerdoti e fedeli ne possono lucrare l'indulgenza, 68.

Fascismo, tessera del Partito concessa agli ex seminaristi, 36.

Funerali di un canonico onorario, 81; diritto d'intervento dei Regolari, 126, 285; esenzione dall'imposta per i trasporti funebri, 243.

GASPARRI P. (Card.), brevi cenni biografici, 244.

GENNARI (Card.) C., il Sacerdote, 5*; il Vescovo, 10*; il Cardinale, 15*; l'Uomo, 19*; la Morte, 22*; l'Eredità, 25*; date cronologiche, 29*; documenti riguardanti la vita, 30*-38*; pubblicazioni, 39* (Supplemento al fasc. di gennaio); lo scrittore, 92.

GIOVANNI LEONARDI (S .),estensione della festa, con Ufficio e Messa, alla Chiesa universale, 182.

GIURAMENTO, formola per gli alunni del Seminario di Kandy, 131.

GRAMMOFONO, proibito nelle sacre funzioni, 90.

GUERRA, mobilitazione civile dei chierici, 136; facoltà concesse ai sacerdoti addetti all'esercito tedesco, 137.

IMPEDIMENTO matrimoniale dubbio nato da legittimazione di prole non propria, 160; di consanguinità che rende nullo il matrimonio, 268.

IMPOSTA sull'entrata, esenzione dei proventi di stola, 163; precisazioni in merito, 204; nei trasporti funebri e loculi dei cimiteri, 243; sul patrimonio, esenzione pei Seminari, 195; rimborso alle parrocchie congruate, 270.

INCURSIONI AEREE, facoltà dei sacerdoti, 131.

INDULGENZE, alle confraternite della dottrina cristiana, 55; a un'orazione a G. Crocifisso, 56; annesse alle litanie ambrosiane, 91; della pia Opera della Terra Santa, facoltà tolta ai parroci, 142; a un'orazione a S. Gemma Galgani, 207.

INSEGNAMENTO, i laureati in S. Teologia vi sono abilitati, 137; norme per iscriversi all'albo degli insegnanti, 206; programmi d'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole, 228; le istituzioni scolastiche dipendenti dal P.N.F. sono passate al Ministero dell'E. N., 229.

ISTITUTI di magistero per Religiose in Italia, 206.

LAUREA in S. Teologia, abilita all'insegnamento, 137; condizioni per legalizzarne i documenti, 254.

LEGGE, che cos'è e come si distingue, 31; obbligazione, 33.

LEGITTIMAZIONE di prole non ammessa, 97, 158; di figlia non propria, 158; impedimento dubbio che ne sorge, 160; della prole naturale, 163; obbligo di indagare da parte del parroco, 229.

LITANIE penitenziali ambrosiane, indulgenze annesse, 91.

MATERIALI da costruzione, quali Seminari sono esenti da tassa, 168.

MATRIMONIO, stato d'animo da avere, 59; copia integrale atto di nascita e indicazione della razza, se occorrano agli atti, 64, 65; forma per la procura, 99; impegni richiesti per la celebrazione per procura, 100; volendo passare ad altro rito, la donna è tenuta al can. 1099 § 1 n. 3, 143; i nati da cattolici incorrono l'impedimento della disparità di culto contraendo con parte non battezzata, 143; norme pel funzionamento dei tribunali in esecuzione del Motu Proprio « Qua cura », 8 - XII - 1938, 175; competenza della S. C. dei Sacramenti nelle cause di nullità, 184; assistenza del Delegato vescovile, 189; di minorenni, 191; giurisprudenza civile circa i minorenni, 191; dispensa da impedimento di consenguinità, 268; inconvenienti del matrimonio per procura, 279.

MESSA funebre in domenica « absente cadavere » non permessa, 106; della mezzanotte di Natale, anticipata alla vigilia, causa le incursioni aeree, 271.

MINORENNI, giurisprudenza civile circa il matrimonio, 191.

MOBILITAZIONE civile dei chierici, 136.

MONDARISO, provvedimenti per l'assistenza, 79.

OGGETTI ARTISTICI, STORICI, disposizioni di legge su la loro tutela, 21; per la conservazione, integrità e sicurezza, 22; su le alienazioni e altri modi di trasmissione, 43, 44; su la esportazione e importazione, 44, 45; su i ritrovamenti e le sco-

perte, 69; su le riproduzioni e godimento pubblico, 70; su le espropriazioni, 71; sanzioni, 108.

Olio per il SS.mo, esente da ammasso, 195.

Orazione a Gesù Crocifisso, indulgenziata, 56.

Ordinario Militare in Italia, sua giurisdizione, 128.

Ordinazione invalida o illecita per timore grave, 161.

Ordine Piano, ne è abolito il privilegio di nobiltà, 53; cenni storici, 53.

Ospedali e case di cura, formola di benedizione, 132.

Parroco, pensione da assegnargli se rimosso, 211; in qual misura e donde assegnarla, 212, 216; obblighi riguardanti la legittimazione, 158, 163, 229.

Pensione al parroco abeunte, 211; modalità dell'assegnamento, 212, 216.

Pio XI, commemorazione ed elogio di S. S. Pio XII, 51; concordia de' suoi concordati, 283.

Portogallo, convenzioni con la S. Sede, 144; norme per applicare l'art. 25, 273.

Prole, norme pel riconoscimento e legittimazione, 266 e fasc. 1, copertina, 2.

Promotore di Giustizia, sua figura giuridica illustrata da una sentenza *Lycien* del 27-XI-1937, 36.

Pubblica Sicurezza, regolamento per l'esecuzione della legge, 232; cerimonie pubbliche, 232; processioni, 233; spettacoli e trattenimenti, 234; esercizi pubblici, 237; tipografie ed arti affini, 238; questue o collette, 239; confinati e donne perdute, 239.

Radio e « addetti al culto » in Italia, rilievi statistici, 255.

Razza e nazionalità, indicazione per gli atti di matrimonio, 65, 96, 240.

Rimozione amministrativa del parroco, 209; pensione che gli si deve assegnare, che cos'è 211; donde si ricava, 212; in qual misura assegnarla, 216.

Riti cinesi, decreto di soppressione e sue ragioni, 25; storia della controversia, 26; malabarici, differenti dai riti cinesi, 97; sono aboliti, 251; storia della controversia, 252.

Rottami e manufatti di rame, ritiro, 166; consegna da parte dei Seminari, Collegi, Conventi, ecc., 167.

Sacerdozio, suoi vari aspetti brevemente toccati, 124.

Sagrestani e assicurazione contro la disoccupazione, 242.

Scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica, autorizzazione per aprirle, 58.

Salesiani, istituzione del P. Ateneo Ecclesiastico a Torino, 278.

Sospensione, fattispecie, 9; confini di diritto, 10; applicazione al fatto concreto, 13; obiezioni e soluzione, 17 (vedi pure, 31 sqq.).

Spettacoli e trattenimenti pubblici, regolamento di Pubblica Sicurezza, 234.

Sterilizzazione diretta, condannata, in che senso, 77.

Terra Santa (pia Opera), i parroci ascritti non godono più la facoltà d'impartirne le indulgenze, 142.

Tribunale diocesano per le cause matrimoniali, il Vescovo può citare ed essere citato, 143; norme per eseguire il Motu Proprio « Qua cura », 8-XII-1938, 175.

Trinita' SS., nelle pubblicazioni d'un distinto Prelato, 73.

U.M.M.I. (Unione Medico-Missionaria Italiana), scopo e mezzi della sua istituzione, 227.

Visita a chiesa determinata, i confessori possono commutarla per l'acquisto delle indulgenze, 57.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

CASA EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19